

PAOLA MASSA

**Documenti, formule e persone nelle carte di Avellino
(X-XII secolo)**

Ciao Enzo

L'indagine sull'istituto notarile nelle regioni dell'Italia meridionale tra X e XII secolo risente ancora oggi della mancanza di uno studio organico della documentazione superstite e del confronto fra diverse realtà che si sono evolute seguendo percorsi autonomi rispetto ai centri maggiori, da cui pure dipendevano. È difficile tracciare un quadro dello sviluppo del notariato e delle pratiche di documentazione nei territori della *Langobardia minor*: l'attenzione della maggior parte degli studiosi si è infatti concentrata da un lato sui capoluoghi dei principati e su pochi altri centri, dall'altro sulla documentazione di eminenti fondazioni ecclesiastiche, protagoniste della storia e dello sviluppo di quel territorio.

Per il principato beneventano, in particolare, la comparazione delle caratteristiche dei documenti dei singoli centri minori consentirebbe di osservare come, anche lontano dal capoluogo, i pratici del diritto abbiano svolto un «ruolo determinante nella formalizzazione della consuetudine»¹, attraverso il superamento di prassi inveterate, l'apparizione e il successivo consolidamento di nuovi formulari, nonché il progressivo affermarsi di una funzione certificante del giudice ben prima che la norma

¹ V. MATERA, *Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII*, in corso di stampa negli Atti del Convegno Internazionale dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, *La produzione scritta, tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*, Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009: è stato un regalo aver avuto la possibilità di leggere e discutere con Enzo il testo provvisorio della sua relazione appena scritta.

ufficiale gli attribuisse un ruolo istituzionale. Lo studio di tale documentazione è inoltre relativamente agevole in quanto, per l'area e il periodo in esame, esiste una discreta mole di fonti edite, sia pure tenendo conto dei limiti di alcune edizioni, spesso «assai poco affidabili» e «malcerte», come sottolineava Pratesi².

In quest'ottica, il presente studio prende in esame la documentazione prodotta per i privati ad Avellino tra X e XII secolo ed edita nel Codice Diplomatico Verginiano³ e nel *Codex Diplomaticus Cavensis*⁴: la ricerca, iniziata su suggerimento di Matera, si inseriva nel suo progetto di «indagine minuta» della documentazione dell'Italia meridionale, da condurre «centro notarile per centro notarile», nel tentativo di «tracciare una cartografia che delimit[asse] egemonie, aree di influenza, innovazioni e resistenze arcaizzanti, linee di frattura e di continuità», uscendo da quello che definiva come «generico *Idealtypus* documentario italo-meridionale»⁵.

² Si vedano le considerazioni del maestro, anche lui da poco scomparso, in A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, II, Catania [1987] (Studi e ricerche dei "Quaderni catanesi" 8), pp. 137-168, rist. in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica del 1951 al 1991*, Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV), pp. 235-265: 236. Mi sia consentito un ricordo personale, a questo proposito: nel corso delle nostre lunghe discussioni Enzo Matera sosteneva spesso, con rammarico, che «il miglior modo per far perdere l'interesse nei confronti di una fonte documentaria, è farne l'edizione».

³ *Codice Diplomatico Verginiano*, I-XIII, a cura di P. M. TROPEANO, Montevergine 1977-2000 [d'ora in poi CDV].

⁴ *Codex Diplomaticus Cavensis*, I-VIII, curantibus dd. M. MORCALDI, M. SCHIANI, S. DE STEPHANO O.S.B. Accedit appendix qua praecipua bibliothecae ms. membranacea describuntur per B. Caietano de Aragonia O.S.B., Napoli 1873-1893; IX-X, a cura di G. VITOLO e d. S. LEONE O.S.B., Napoli 1984-1990 [d'ora in poi CDC]. Sono ben noti, ma vale la pena di ricordarli, i limiti dell'edizione ottocentesca dei primi volumi del *Codex*, «spesso alquanto farraginoso» (P. CHERUBINI, *Note di diplomatica longobarda salernitana*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLII/1 (1982), pp. 124-132: 126).

⁵ MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit. Nell'ambito di questo progetto si inseriscono anche le mie ricerche sul notariato di Ariano Irpino di XI e XII secolo, in parte già pubblicate (P. MASSA, *Prassi giuridica e pratiche di documentazione in carte inedite di Ariano Irpino dall'XI e XII secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», XXIV, 2010, pp. 7-26): sono certo semplici «riflessioni» e «avvicinamenti» (V. MATERA, *Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento (secoli VIII-XI)*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*.

1. AVELLINO, LA DIOCESI E IL MONASTERO DI S. MARIA DI MONTEVERGINE

Abitato fin dalla preistoria da popolazioni sottomesse dagli Irpini intorno al VII-VI secolo a.C., il territorio degli *Abellinates* divenne colonia romana nel 121 a.C., e *Abellinum*, costruita sulla sommità di una collina e circondata da mura, sembrerebbe esserne stato il centro amministrativo⁶. Con la fine della dominazione bizantina, nella seconda metà del VI secolo, scompare tuttavia ogni testimonianza relativa alla colonia *Abellinatium* e la città, rimasta priva di abitanti, cadde presto in rovina⁷. Ricostruita a notevole distanza dalla città antica, il *novum Abellinum* fu governato in età longobarda da gastaldi nominati prima dai duchi e poi dai principi di Benevento⁸, ma l'assenza di fonti non consente di stabilirne con esattezza i confini fin dopo la metà del IX secolo, probabilmente coincidenti con quelli dell'antica colonia romana, sul cui territorio si era estesa anche la giurisdizione vescovile⁹. Successivamente alla *Divisio Duca-*

Atti del Convegno internazionale di studio, Badia di Cava, 3-5 Ottobre 1990, Badia di Cava 1991, pp. 383-398: 384), e del resto lo stesso Matera concludeva la sua relazione salernitana asserendo: «mi accorgo di aver lasciato più problemi aperti, più domande inevase di quanto credessi quando mi sono imbarcato in questa piccola avventura» e dichiarava di poter «offrire solo delle impressioni soggettive», cfr. ID., *Notai e giudici a Benevento* cit.

⁶ Cfr. F. SCANDONE, *Storia di Avellino*, I/1, *Abellinum romanum*, Avellino 1947, pp. 17-45.

⁷ *Ibid.*, pp. 74-75.

⁸ Cfr. R. POUPARDIN, *Les institutions politiques et administratives des principautés lombardes de l'Italie meridionale (IXe-XIe siècles). Etude suivie d'un catalogue des actes des princes de Benevent et de Capoue*, Paris 1907, p. 30. Tra le molte opere che trattano della storia dell'insediamento irpino tra VIII e XII secolo, cfr. per tutti F. SCANDONE, *Storia di Avellino*, I/2, *Abellinum Longobardicum*, e II/1, *Abellinum Feudale. Avellino durante la dominazione de' Normanni (1177-1195)*, Napoli 1948, che rimane tutt'oggi un imprescindibile punto di riferimento e, più recentemente, *Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia*, II, *Il Medioevo*, a cura di E. CUOZZO, Pratola Serra 1996 (in particolare i saggi di G. SANGERMANO (*Avellino longobarda*) e di E. CUOZZO (*Avellino normanna. "L'incontro di Avellino"*)).

⁹ Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 10-15.

*tus Beneventani*¹⁰, che nell'849 portò alla nascita dei due principati di Benevento e Salerno, i confini del gastaldato di Avellino sembrerebbero comprendere i territori di Mercogliano, Monteforte, Summonte e Montevergine, del Monte Truppualdo o Atripaldo (con i suoi casali di Aiello, Cesignali e Tavernola), nonché i casali di *Balneolum* e di *Selezanum* (sui quali sorsero poi Bellizzi e Contrada¹¹). E sono questi confini a determinare un 'distretto' *de facto*, amministrativo ed economico, ancora nei secoli presi in esame: le pergamene superstiti consentono di delineare un territorio all'interno del quale notai e giudici si muovono e producono documentazione, tutta connotata dalle stesse tipicità e dagli stessi tratti distintivi (e il cui studio, già intrapreso, andrà a completare il quadro che si delinea in questa sede), nettamente differente dalle carte rogate negli altri centri della zona che, per quanto vicini, seguono usi locali e riflettono differenti fisionomie. L'indagine sulle pergamene avellinesi non potrà pertanto prescindere da frequenti rinvii a documenti prodotti nel territorio sopra delimitato, per il quale, a partire dagli anni Venti del XII secolo, la fondazione del monastero di Santa Maria di Montevergine costituirà un elemento unificante.

All'inizio del X secolo Atenolfo I principe di Benevento elevò il gastaldato di Avellino al grado di comitato, come risulta da un documento di donazione del 984¹²; ma già nella seconda metà del secolo i *comites* iniziarono a trasmettere il titolo ai loro discendenti e a non considerarsi più soltanto i più alti dignitari della corte del principe di Benevento: nel 993 i conti di Avellino Madelfrid I e Adelferio II, figli del defunto conte Adelferio I, dispongono liberamente dei beni *ex parte publica*¹³, senza riconoscere potestà superiori alla propria e mostrando ormai di considerare quella che all'origine era stata una concessione sovrana come una signoria pressoché indipendente¹⁴.

¹⁰ *Radelgisi et Siginulfi divisio Ducatus Beneventani*, ed. F. BLÜHME, Hannoverae 1868 (M.G.H., *Legum*, IV, ed. G. H. Pertz), pp. 221-225.

¹¹ Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., p. 30.

¹² Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 49-50; CDC II/369, nov. 984.

¹³ CDV I/16, ago. 993.

¹⁴ Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 59-60 e POUPARDIN, *Les institutions politiques* cit., p. 39. La rilevanza della posizione raggiunta dai conti di Avellino è te-

È con tutta probabilità da ascrivere al X secolo anche la fondazione della diocesi di Avellino, pur non conoscendosi con esattezza la data di fondazione della sede vescovile¹⁵: in una bolla di Giovanni XIII del 26 maggio 969, promulgata nella sinodo tenutasi a S. Pietro e presieduta dall'imperatore Ottone I, il papa attribuì il rango di arcivescovo a Landolfo II, vescovo di Benevento, con la facoltà di consacrare vescovi nelle sedi suffraganee, tra le quali risulta anche Avellino¹⁶, in quell'epoca già diocesi¹⁷. Il privilegio di Giovanni XIII, concesso *imperpetuum*, fu come d'uso più volte rinnovato dai pontefici che si susseguirono sul seggio apostolico, come ben dimostrano le carte del capitolo della cattedrale di Benevento¹⁸.

stimoniata dal fatto che fu proprio Adelferio II, insieme ad altri maggiorenti del principato, ad ordire un colpo di stato e ad essere elevato al trono dal 1003 al 1005 dopo l'espulsione di Pandolfo II e Landolfo V (O. BERTOLINI, *Gli Annales Beneventani*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano e Archivio Muratoriano», 42 (1923), pp. 1-163: 129, nt. 2).

¹⁵ Cfr. P. F. KEHR, *Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXVIII Italiae ecclesiis monasteriis civitatibus singulisque personis concessorum. IX, Samnium-Apulia-Lucania*, Berolini 1962, p. 127. Documentata e silenziosa è l'interruzione della serie dei vescovi della città di età romana: dalla seconda metà del VI secolo, dopo l'invasione longobarda, non si hanno più notizie di vescovi per almeno 400 anni (cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 82-88; SANGERMANO, *Avellino longobarda* cit., p. 293).

¹⁶ *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, ed. a cura di A. CIARALLI, V. DE DONATO, V. MATERA, con Introduzione di V. De Donato, Roma 2002, pp. 47-51, n. 17.

¹⁷ Per la serie documentata dei vescovi di Avellino nel periodo che qui interessa, cfr. KEHR, *Italia Pontificia*, IX, p. 127; A. PRATESI, *Note di diplomatica vescovile beneventana*, in *Bullettino dell'«Archivio paleografico italiano»*, I (1955), pp. 19-91, rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 325-414: 347-351; P. B. GAMS, *Series episcoporum Ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo ...*, Regensburg 1873 (rist. anast. Graz, Akademische Druck - U. Verlagsanstalt, 1957), pp. 10-13; G. ZIGARELLI, *Storia della cattedra di Avellino e de' suoi pastori*, I, Napoli 1856, pp. 51-119; e SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 82-85.

¹⁸ V. le conferme di Giovanni XIV all'arcivescovo Aione di Benevento il 6 dicembre 983 (*Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento* cit., pp. 72-75, n. 24), di Gregorio V all'arcivescovo Alfano I nell'aprile 998 (*ibid.*, pp. 77-79, n. 26), di Sergio IV all'arcivescovo Alfano II il 21 gennaio 1011 (*ibid.*, pp. 84-86, n. 28), di Benedetto VIII sempre all'arcivescovo Alfano II nel marzo 1014 (*ibid.*, pp. 93-96, n. 31), di Leone IX all'arcivescovo Voldarico il 12

Dall'esame dei documenti sembra potersi affermare che con la fine del principato beneventano, alla morte di Landolfo VI nel 1077, e con l'arrivo dei Normanni, che nel giro di pochi anni cancellarono dall'Italia meridionale Longobardi e Bizantini, Avellino abbia mantenuto una certa indipendenza e abbia continuato a riconoscere soltanto l'autorità del proprio conte e dei suoi rappresentanti: spia di questa volontà è l'assenza di qualsivoglia riferimento, nella formula di datazione espressa nel protocollo dei documenti soltanto con l'era cristiana, sia agli anni di pontificato del papa, che aveva conservato il dominio diretto della città di Benevento dopo gli accordi con il Guiscardo del 1080¹⁹, sia agli anni di regno dei sovrani normanni, attestati saltuariamente soltanto a partire dal 1177²⁰.

I documenti nulla dicono delle lotte fra i feudatari normanni che coinvolsero la città nella prima metà del XII secolo, limitandosi a dare contezza di pochi atti di disposizione di beni ad opera di alcuni di questi, tra i quali Riccardo signore di Monteforte e Guglielmo, suo figlio²¹, che si rese indipendente da Avellino, assoggettata nel frattempo dai conti di Sarno²². Ed è proprio durante la loro signoria che furono edificati la chiesa e il monastero di Montevergine²³. Il primo documento che fa riferimento alla fondazione del monastero di Santa Maria, conservato nell'Archivio di Montevergine, è rogato nel settembre 1125 a Summonte dal notaio Romano, che nel novembre successivo redige anche la prima donazione avellinese al cenobio²⁴. Tuttavia, è solo nel maggio 1126 che il vescovo Giovanni di Avellino,

luglio 1053 (*ibid.*, pp. 130-134, n. 41), di Stefano IX all'arcivescovo Uldarico il 24 gennaio 1058 (*ibid.*, pp. 143-147, n. 45), di Anastasio IV all'arcivescovo Pietro il 22 settembre 1153 (*ibid.*, pp. 215-219, n. 73), di Adriano IV all'arcivescovo Enrico il 28 settembre 1157 (*ibid.*, pp. 228-232, n. 78).

¹⁹ Cfr. SCANDONE, *Abellinum feudale* cit., pp. 2-4.

²⁰ V. *infra*, p. 78.

²¹ CDV I/99, feb. 1102; CDV I/100, mar. 1102; CDV III/252, mag. 1139.

²² In un documento dell'ottobre 1114 il conte di Sarno Riccardo II dichiara che la città di Avellino gli era stata *a Deo concessa, a Deo data*, senza quindi alcuna investitura sovrana, cfr. SCANDONE, *Abellinum feudale* cit., pp. 9-11.

²³ CDV II/152, nov. 1125.

²⁴ Cfr. CDV II/148, set. 1125 e CDV II/152, nov. 1126: si tratta di due donazioni, entrambe di terre con castagneto, al «monasterium Sancte Dei Genitricis et Virginis Marie, quod constructum est in monte quod Virgine vocatur et ubi Aqua Columbi dicitur, et

su richiesta del fondatore, il *religiosissimus christianus* Guglielmo da Vercelli²⁵, riconosce la nuova comunità monastica, concedendo *omni tempore* l'esenzione dalla giurisdizione episcopale e riservandosi, quale segno della sua supremazia, il censo annuo di una libbra di cera che i monaci avrebbero portato in episcopio il giovedì santo, ricevendo in cambio gli olii sacri²⁶. Nel documento, scritto in presenza dei giudici Guglielmo e Amato e definito *scriptum securitatis* da Romano, *notarius advocator episcopi*, si stabilisce che il vescovo concederà *sine pecunia* tutta una serie di libertà ed esenzioni, compresa la libera elezione degli abati e la nomina di preti, chierici e monaci nelle chiese da loro dipendenti.

In seguito alla fondazione del monastero e soprattutto al riconoscimento del nuovo complesso monastico da parte delle massime autorità ecclesiastiche e laiche, che inciderà com'è ovvio sull'ampliamento del suo raggio d'azione e sulla gestione del patrimonio monastico, la produzione documentaria locale si fa più significativa: a partire da questo momento il nuovo monastero potrà svolgere in piena autonomia la propria attività amministrativa e ricevere donazioni, stipulare contratti di vendita, patti agrari e qualunque altro negozio giuridico, senza alcun vincolo di dipendenza dall'episcopio di Avellino.

Nella medesima ottica di affermazione autonomistica, rispondente alla necessità di allontanare il pericolo di ingerenze esterne nella gestione del patrimonio abbaziale, possono considerarsi anche lo *scriptum confirmationis* del maggio 1133²⁷ e quello del dicembre 1185²⁸, con i quali l'episcopio avellinese

ubi nunc Deo favente domno Guilielmus Dei gratia custos et rector preesse videtur, et quod a novo fundamine auxilio Dei et multorum christianorum construxit».

²⁵ A Guglielmo non fu mai dato il titolo di abate: i documenti coevi lo chiamano *custos et rector ecclesie*; è detto *domnus* in una *cartula offertionis* del maggio 1134 (CDV III/215, p. 57, falso costruito probabilmente alla fine del XII secolo) e *Sancte Marie Montis Virginis prelate* nei due falsi privilegi di Ruggero II dell'agosto 1137 (CDV III/241, p. 171, con cui il re prende sotto la sua protezione Guglielmo e la sua opera), e del 1140 (CDV III/264, p. 265, con cui dona al monastero di Montevergine la chiesa di Santa Maria dell'Incoronata di Puglia), cfr. P. M. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, II, 1102-1138, Montevergine 1978, pp. XXV-XXVI.

²⁶ CDV II/155; cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, VI, 1169-1176, Montevergine 1982, p. XII.

²⁷ CDV III/210. Nel documento, rogato ancora dal notaio e avvocato Romano, *ante*

riconosce e conferma le stesse libertà ed esenzioni precedentemente concesse a Guglielmo da Vercelli.

In quegli anni burrascosi²⁹ gli avvenimenti della città si intrecciano strettamente con le lotte tra i baroni ribelli della Puglia e Ruggero II d'Altavilla, che a partire dal 1127 diede inizio ad una campagna di espansione nel Mezzogiorno, col disegno di unificare tutti i domini normanni d'Italia. La signoria di Avellino fu concessa dal re prima al cognato Rainulfo, già conte di Alife e di Airola, che ne distribuì le terre fra i suoi baroni e riuscì, nonostante le continue ribellioni, a mantenerne la signoria fino alla morte nel 1139³⁰ e poi, istituita la contea, fu affidata al conte Riccardo *de Aquila*³¹, per essere trasmessa ereditariamente ai discendenti di questa famiglia³² fino all'avvento degli Svevi³³.

In questo difficile periodo l'abbazia di Montevergine sembra aver goduto della protezione regia, come testimonierebbero i due privilegi con-

Amatum e Bernardum iudices, si racconta come il vescovo di Avellino Roberto, avendo saputo che Guglielmo aveva lasciato Montevergine per fondare un altro monastero nelle pertinenze di Monticchio, si recasse sul monte per procedere senza alcuna ricompensa alla consacrazione abbaziale del nuovo superiore Alberto, in base a quanto era stato stabilito nello *scriptum* del 1126 dal vescovo Giovanni, e come tuttavia Alberto rifiutasse la dignità abbaziale, affermando *ut non esse abbatem sed priorem*, e chiedesse invece la conferma degli stessi privilegi concessi al fondatore.

²⁸ CDV VIII/767. Con il documento, rogato da *Leonardus* «*D* notarius, il vescovo di Avellino Guglielmo, dietro richiesta dell'abate di Montevergine Giovanni, dopo matura riflessione e col consiglio del suo capitolo cattedrale e dei giudici Giacomo e Leonardo, conferma, riportandolo integralmente, il privilegio di libertà ed esenzioni, concesso nel maggio 1133 al monastero dal suo predecessore Roberto.

²⁹ Per una accurata disamina del periodo che va dal 1127 al 1166, cfr. E. JAMISON, *The Norman administration in Apulia and Capua more especially under Roger II and William I, 1127-1166*, in «Papers of the British Society in Rome», VI (1913), pp. 211-481, (poi pubblicato in volume, con il medesimo titolo: Aalen 1987), *passim*.

³⁰ Cfr. SCANDONE, *Abellinum feudale* cit., pp. 20-36.

³¹ Cfr. E. CUOZZO, «Quei maledetti Normanni». *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989, pp. 110, 118-119.

³² La prima menzione dei conti della famiglia *de Aquila* nei documenti avellinesi risale all'aprile 1152 (CDV IV/306 e CDV IV/307); cfr. anche CDV V/474, ago. 1167; CDV VII/614, mag. 1177.

³³ Cfr. SCANDONE, *Abellinum feudale* cit., pp. 37-67.

cessi dal re di Sicilia Guglielmo II, entrambi rogati a Palermo, il primo l'8 marzo 1170³⁴ e il secondo nell'agosto 1189³⁵, con i quali il re prese sotto la protezione regia la fondazione monastica e tutte le sue dipendenze, svincolandola così dal potere dei signori locali.

Nel corso del XII secolo, infatti, il patrimonio del monastero conobbe un notevole incremento in seguito a numerose donazioni da parte dei privati e dei signori normanni, che spesso insieme alle terre, trasferivano alle dipendenze della congregazione anche i coloni che vi lavoravano. La crescita del patrimonio fondiario porta anche ad una diversa struttura amministrativa all'interno del monastero: compare infatti la figura del *prior* quale tutore degli interessi economici nei rapporti con il mondo esterno (con tale qualifica il monaco Lando cura direttamente gli interessi giuridici del monastero nel 1136³⁶) e dal febbraio 1145, in un documento rogato a Mercogliano da *Guilielmus clericus et notarius*³⁷, il titolo di *abbas monasterii montis Virginis* appare portato da *Alferius*, che così si sottoscrive in cinque documenti rogati ad Avellino o nel suo immediato circondario a partire dal maggio 1151³⁸. Negli anni successivi gli abati del monastero limiteranno la loro partecipazione ai soli atti notarili più rilevanti per la comunità religiosa o a quelli in cui operano personaggi di alto rango sociale, come l'abate Roberto che, dall'aprile 1161³⁹, affiderà al monaco Rossemanno, *sacerdos monachus atque prior o prepositus*, tutti gli altri affari di ordinaria amministrazione⁴⁰.

³⁴ CDV VI/509. Nonostante in un primo momento gli editori del CDV avessero affermato «la veridicità del contenuto» del privilegio, pur considerandolo come «un evidente falso diplomatico» (cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV, V, 1161-1169*, Montevergine 1981, p. XX), essi hanno in seguito sostenuto «che la carta merita di essere ritenuta valida anche sotto l'aspetto diplomatico e paleografico» (CDV, VI, p. 34, nt. 1).

³⁵ CDV IX/821.

³⁶ CDV III/234, nov. 1136; CDV III/235, gen. 1137; cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV, III, 1132-1151*, Montevergine 1979, p. XXIX.

³⁷ CDV III/282.

³⁸ CDV III/300, mag. 1151; CDV IV/301, lug. 1151; CDV IV/332, apr. 1155; CDV IV/334, apr. 1155; CDV IV/397, set. 1160.

³⁹ CDV V/402.

⁴⁰ Cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV, V cit.*, p. XXVIII.

2. LA DOCUMENTAZIONE DI AVELLINO

I 241 documenti presi in esame coprono un arco temporale che va dal luglio 956 al gennaio 1194, e sono stati tutti rogati nella città di Avellino: 214 di questi, datati tra il maggio 982 e il gennaio 1194, sono conservati nell'archivio dell'abbazia di Montevergine e sono pubblicati nel *Codice Diplomatico Verginiano*⁴¹, mentre i restanti 27, datati tra il luglio 956 e l'ottobre 1075, sono conservati nell'archivio della badia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni e sono editi nel *Codex Diplomaticus Cavensis*⁴².

Allo stato attuale delle ricerche non si conoscono le ragioni per le quali alcune carte avellinesi, per la maggior parte redatte dagli stessi notai e sottoscritte dagli stessi giudici che hanno rogato quelle preservate a Montevergine, siano conservate nell'archivio della Santissima Trinità: si potrebbe avanzare l'ipotesi di una rimozione dal luogo naturale di conservazione durante il periodo della commenda (1431-1491), quando le due abbazie furono governate dallo stesso cardinale, prima da Giovanni di Aragona e poi da Oliviero Carafa⁴³, ma occorrerebbe in tal caso esami-

⁴¹ L'archivio di Montevergine contiene un patrimonio documentario di circa 7.000 pergamene, 1300 delle quali, datate tra il 947 e il 1210, sono state pubblicate nei 13 volumi del CDV. Sulla storia e le vicende dell'archivio di Montevergine, cfr. G. MONGELLI, *L'archivio dell'abbazia di Montevergine*, Roma 1962 e TROPEANO, *Introduzione a CDV, I, 947-1102*, Montevergine 1977, pp. IX-XXX.

⁴² L'archivio della badia di Cava conserva migliaia di carte: i 1669 documenti già editi nei dieci volumi del *Codex Diplomaticus Cavensis* coprono un arco temporale che va dal 792 al 1080, mentre sono in preparazione i volumi XI e XII con l'edizione delle pergamene inedite degli anni 1081-1090, che verrà realizzata secondo i criteri adottati per i volumi precedenti (<http://www.ilmillenniocavadetirreni.it/progetti.htm>). Sulla storia e le vicende dell'archivio dell'abbazia, cfr. G. VITOLO, *L'archivio della Badia della SS. Trinità di Cava*, in *Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Cavensis*, Salerno 1983, pp. 191-200; *La Badia di Cava. Nella storia e nella civiltà del Mezzogiorno Medievale. Mostra di codici, pergamene, sigilli, mappe e carte geografiche in occasione del IX centenario della consacrazione della basilica abbaziale (1092 - settembre - 1992)*, a cura di G. Vitolo e F. Mottola, Salerno 1991, *passim*.

⁴³ Tale ipotesi è stata avanzata dai redattori del CDV per spiegare la presenza nell'Archivio di Montevergine di una *cartula oblationis* scritta in minuscola greca (CDV II/132, set. 1117) e proveniente dall'Archivio della badia di Cava dei Tirreni, di cui conserva tracce di ordinamento, cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV, II cit.*, p. XXX.

nare il *verso* delle pergamene per verificare tracce di eventuali ordinamenti archivistici a conferma di tale supposizione, operazione che in questa sede non è stato possibile condurre.

Se il primo limite cronologico della documentazione esaminata è dettato dalla carta più antica⁴⁴, più complesso è giustificare il secondo. Il 17 settembre 1194 l'imperatore Enrico VI occupava Salerno e da questo momento tutte le città del continente riconobbero la sua autorità: dalla formula di datazione dei documenti meridionali scomparve così definitivamente la menzione del re di Sicilia Guglielmo III, sostituita un po' ovunque dall'introduzione degli anni di impero di Enrico. Soltanto in seguito alla sua incoronazione a re di Sicilia a Palermo il 25 dicembre 1194, con cui pose fine alla dominazione normanna nell'Italia meridionale, i notai indicheranno nei loro documenti gli anni di regno del nuovo re di Sicilia, da allora in poi menzionando raramente i suoi anni di impero. Il settembre 1194 è quindi stato assunto come termine cui riferire l'esame dei documenti conservati nei due archivi citati, perché ha rilevanza sia dal punto di vista storico-istituzionale, sia da un punto di vista più specificatamente diplomatico: un cambio di vertice e l'inizio di una nuova dinastia nei territori dell'Italia meridionale, da un lato, un mutamento delle forme e del formulario riflesso nei documenti di un'intera regione, dall'altro.

Nonostante l'indagine condotta direttamente sugli originali sia la sola in grado di fornire dati certi su base paleografica, lo studio delle riproduzioni facsimilari che accompagnano l'edizione dei documenti conservati a Montevergine ha tuttavia consentito di giungere a qualche prima, seppur parziale, conclusione. Una iniziale schedatura molto analitica ha posto in evidenza quegli elementi immediatamente in grado di dialogare tra loro favorendo l'individuazione di «fratture e continuità» nella documentazione⁴⁵, ed è stata necessariamente accompagnata dalla verifica di tutte le

⁴⁴ CDC I/192, lug. 956.

⁴⁵ L'espressione è tratta dal titolo del saggio di G. NICOLAJ, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, Spoleto 1998 (Setti-

datazioni al fine di restituire una corretta sequenza cronologica che, soprattutto nel caso dei documenti editi nel CDC, risulta spesso problematica⁴⁶.

2.1. La scrittura

Come s'è accennato, è mancato in questa sede l'esame diretto della documentazione: è evidente che il quadro che si andrà delineando potrebbe essere confermato o in parte modificato in base ai dati che da questa deriveranno, specie per quanto concerne le pergamene conservate nell'archivio cavense.

Si sa che tra IX e X secolo i notai dell'Italia meridionale longobarda iniziano ad utilizzare, accanto alla corsiva nuova, che fu anche alla base di quelle scritture cancelleresche utilizzate nei diplomi dei principi longobardi dell'Italia meridionale fra il IX e l'XI secolo⁴⁷, una scrittura che si avvicina gradualmente alla beneventana libraria e che ha portato Armando Petrucci a parlare di una «corsiva beneventana di ambito documentario, caratterizzata dalla *e* alta e strozzata, dalla *t* con occhiello chiuso, dai legamenti tipici della *r* e della *t* con la *i*, ecc.»⁴⁸. Non diversamente a Benevento, come recentemente sottolineato da Matera⁴⁹, dove i caratteri della corsiva traspasiano soprattutto «nel *ductus* delle lettere, che rimane assai veloce, e nel trattamento delle aste, che sono alte e talora a frusta»: caratteristiche, tutte, che si riscontrano anche

mane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, XLV), pp. 953-984, anche in *Scrineum. Saggi e materiali on-line di scienze del documento e del libro medievali*, all'URL <[http://scrineum.unipv.it/biblioteca/scaffale-nz.html#Giovanna Nicolaj](http://scrineum.unipv.it/biblioteca/scaffale-nz.html#Giovanna%20Nicolaj)>.

⁴⁶ Cfr. M. GALANTE, *La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis. Appendice: edizione degli inediti*, Salerno 1980 (Collana storica, 2), p. 5.

⁴⁷ Cfr. A. PETRUCCI, *Breve storia della scrittura latina*, Roma 1992, p. 99; G. NICOLAJ, *Sulle rotte del tempo: a proposito della seconda serie delle Chartae Latinae Antiquiores*, in «Ravenna. Studi e ricerche», IX/1 (2002), p. 155-165: 159-163.

⁴⁸ PETRUCCI, *Breve storia della scrittura* cit., pp. 99-100 e, più diffusamente, in A. PETRUCCI, C. ROMEO, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo*, in «Scrittura e civiltà», 7 (1983), pp. 51-112, rist. in «Scriptores in urbibus». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992, pp. 143-194: *passim*.

⁴⁹ Cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit.

nella fase più antica della produzione documentaria avellinese⁵⁰, caratterizzata nel X secolo dall'attività dei notai *Gaidione*, *Gaidirissi* e *Iaquintus*. Soltanto i documenti di quest'ultimo, purtroppo, sono riprodotti nel CDV: la sua scrittura, che mostra ancora vistose tracce corsive⁵¹, non è posata, le aste, spesso raddoppiate, sono molto sviluppate sopra e sotto il rigo, la *c* è crestata e in due tempi, di modulo leggermente maggiore rispetto alle altre lettere, il legamento *te* non ha ancora la forma obbligatoria a quadrifoglio, *et* in fine di parola è eseguito in legamento, l'occhiello di *q* e *g* è tracciato in due tempi. Il notaio utilizza poi il legamento corsivo *st* e un legamento *ri* che non è e non sarà tipico della beneventana (e che forse, per quanto è possibile distinguere nelle riproduzioni del CDV, non è neppure un legamento), con la *i* che misura quasi cinque volte il corpo di *r*, poggiata sul rigo. Tipici sono invece l'uso coerente delle due forme del legamento *ti* (nella doppia forma, alta e simile a un β inverso quella per il suono assibilato, bassa e con *i* che discende dalla traversa di *t* quella per il suono duro), e la *a* costruita in tre tempi, con i due elementi accostati e quasi chiusi, che si distacca in tal modo dalle caratteristiche del secolo precedente⁵². Solo il segno di abbreviazione a forma di punto e virgola per *-us* in fine di parola è aderente alle norme della beneventana, mentre viene usata una semplice virgola, e non il segno a forma di β , per indicare il troncamento della nasale.

⁵⁰ Per la scrittura dei documenti conservati a Montevergine, cfr. A. PRATESI, *Spunti paleografici e diplomatici dalle pergamene di Montevergine*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine. Relazioni e comunicazioni del primo Convegno Internazionale, 28-31 ottobre 1980*, Montevergine 1984 («Centro Studio Verginiano», 1), pp. 39-51, rist. in ID., *Frustula paleografica*, Firenze 1992 (Biblioteca di Scrittura e Civiltà, IV), pp. 339-350; ID., *Divagazioni di un diplomaticista sul "Codice diplomatico Verginiano"*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine. I Normanni chiamano gli Svevi*. Atti del II Convegno Internazionale, 12-15 ottobre 1987, Montevergine 1989 («Centro Studio Verginiano», 5), pp. 11-42, rist. in ID., *Tra carte e notai cit.*, pp. 297-324: 307-308.

⁵¹ CDV I/17, ott. 994.

⁵² Per un panorama sulla descrizione delle scritture documentarie dell'Italia meridionale nel IX secolo, cfr. M. PALMA - V. LONGO, *Alle origini della scrittura beneventana: un sondaggio sulle più antiche testimonianze documentarie e librerie*, in *Il monachesimo italiano dall'età longobarda all'età ottoniana (secoli VIII-IX)*. Atti del VII convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Nonantola, 9-13 settembre 2003, a cura di G. Spinelli, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2006 (Italia benedettina, 27), pp. 535-552, anche in Università degli Studi di Cassino all'URL <<http://dida.let.unicas.it/links/didattica/palma/testi/longo1.htm>>.

Per tutto l'XI secolo la scrittura dei notai continua a presentare le stesse caratteristiche corsive, a conferma della persistenza di usi scrittori preesistenti e propri di questa zona: regole e principi sono generalmente rispettati e le uniche differenze concernono la maggiore o minore rotondità delle lettere, l'altezza e l'inclinazione delle aste ascendenti e discendenti, nonché le personali capacità dei notai⁵³.

Si distacca invece nettamente dal panorama grafico della zona una pergamena in cattivo stato di conservazione, in cui la putrefazione ha determinato la caduta di ampie porzioni del supporto: non è possibile leggere né gli elementi di datazione né il nome del notaio⁵⁴, il quale utilizza una scrittura calligrafica che denota una superiore competenza grafica, non riscontrabile in altri documenti prodotti nell'area esaminata. Il modulo è regolare, il *ductus* posato e il tratteggio ancora fluido, pure se inizia a osservarsi la tendenza a rendere i tratti obliqui verso sinistra più sottili; le aste, spesso raddoppiate, non si sviluppano eccessivamente né sopra né sotto il rigo di scrittura; i legamenti tipici della beneventana sono rispettati, così come il sistema abbreviativo. La pergamena è datata dagli editori del CDV al 1033, da Scandone al 1053⁵⁵ e da Iannuzzi al 1144⁵⁶: non è qui possibile formulare ipotesi di datazione senza aver esaminato il documento originale, ma, data l'impossibilità di identificare il rogatario e considerando dubbia la proposta degli editori del CDV⁵⁷, si può qui soltanto constatare che la seconda ipotesi è confortata dal fatto che l'unica sottoscrizione, appena visibile sulla riproduzione, sembrerebbe essere quella del giudice *Bisantius*, che sottoscrive due documenti tra il settembre 1052 e il gennaio 1053⁵⁸, mentre a sostegno della terza è un argomento esclusivamente paleografico, poiché una scrittura con caratteristiche simili compare ad Avellino solo alla metà del XII secolo.

⁵³ Cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV*, IV, 1151-1160, Montevergine 1980, p. XXV.

⁵⁴ CDV I/35, mar.

⁵⁵ Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., n. LIV, p. 152.

⁵⁶ Cfr. p. G. IANNUZZI, *Regestum et epitomae scripturarum quae in pervetusto ac insigni archivio sacri ac regalis archicoenobii Montis Virginis Maioris asservantur*, 1714-1716, ARCHIVIO DELL'ABBAZIA DI MONTE VERGINE [d'ora in poi AMV], bb. 251-252, *mss. inediti*, I, f. 227v.

⁵⁷ Basata principalmente sull'attribuzione del documento ad *Amatus* *diaconus et notarius*, la cui scrittura però è completamente differente. Per le altre motivazioni, cfr. CDV I, p. 135, nt. 1.

⁵⁸ CDV I/56 e I/58.

Intorno alla metà dell'XI secolo gli scrittori dei documenti privati iniziano ad adoperare una *a* di tipo minuscolo, più o meno arrotondata e leggermente ingrandita⁵⁹. Questa nuova forma di *a* viene utilizzata inizialmente a marcatura di precise parti del testo: si riscontra in un primo momento soltanto nella formula di datazione nel protocollo (per la parola *anno*)⁶⁰, per essere successivamente adoperata come *littera notabilior* all'inizio di alcune formule o partizioni del testo e come iniziale dei nomi di persona (*at semper habendum et possidendum, at legem qui nobis contraberint, alia pecia de rebus* nella formula della *confinatio, aldemarius*)⁶¹, poi ancora a scandire l'*actum*⁶² e, infine, come iniziale dell'*invocatio* posta a chiusura del testo (*amen*)⁶³. In seguito, a partire dalla seconda metà del secolo, con un certo ritardo rispetto al capoluogo del principato beneventano e ad altre aree⁶⁴, lettere minuscole iniziano ad essere sempre più frequenti nel testo dei documenti⁶⁵, a testimonianza di una lenta ma graduale evoluzione del sistema grafico locale.

⁵⁹ È stato messo in evidenza come lettere di tipo minuscolo siano state introdotte nel Meridione sotto l'influenza della tarda carolina, importata nel Sud dai conquistatori Normanni, e come tale influenza si sia esercitata prima sulla scrittura documentaria e poi in ambito librario (cfr. A. PETRUCCI, *Postilla alla questione "beneventana" e non "beneventana" nei documenti dell'Italia meridionale*, in «Archivio storico per le province napoletane», s. III 1 (1961), pp. 169-174; e sul rapporto beneventana/carolina v. anche C. TRISTANO, *Scrittura beneventana e scrittura carolina in manoscritti dell'Italia meridionale*, in «Scrittura e Civiltà», 3 (1978), pp. 89-150, p. 150), e come tale penetrazione abbia costituito un primo tentativo di infrangere l'uniformità della «scrittura nazionale» della *Langobardia minor* (la definizione in G. CAVALLO, *Introduzione a Libri e lettori nel Medioevo. Guida storica e critica*, a cura di G. Cavallo, Roma-Bari 1977², p. XXI).

⁶⁰ CDV I/52, nov. 1046.

⁶¹ CDV I/61, ott. 1061; CDV I/68 bis, mag. 1066; CDV I/75, mar. 1077.

⁶² CDV II/124, lug. 1113.

⁶³ CDV II/152, nov. 1125.

⁶⁴ A Benevento «è possibile osservare una parziale innovazione nelle scritture notarili, con la penetrazione di elementi appartenenti al sistema minuscolo carolino» già sullo scorcio del XII secolo (cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit.), mentre a Salerno «questa fase di cambiamento [si riscontra] a cominciare dalla prima metà del secolo XII» (cfr. P. CHERUBINI, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei secoli X-XII*, in «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 113-144: 115).

⁶⁵ Si vedano le carte scritte da *Robboanus notarius* (CDV IV/325, lug. 1154, rogata a Summonte; CDV IV/389, apr. 1160) e quelle attribuite a *Onufrius/Honufius notarius* (CDV V/401; CDV V/410, gen. 1162; CDV V/448, gen. 1165; CDV VI/508, feb. 1170).

Lo stesso fenomeno è visibile, a partire dai primi anni del XII secolo, anche nelle sottoscrizioni di alcuni testimoni (si vedano quelle di *Alferius presbiter* e di *Iohannes archidiaconus*)⁶⁶, dalla seconda metà degli anni Venti nelle sottoscrizioni di alcuni giudici (come quelle di *Amatus* «II» e *Iaquintus* «III») ⁶⁷ e, a cavallo della metà del secolo, in quelle di qualche notaio (si osservino le sottoscrizioni di *Amatus* «IV» e di *Magnus iudex atque notarius*)⁶⁸.

A partire dai primi anni del XII secolo e per i successivi cinquant'anni, si osservano poi beneventane veloci, dal tratteggio più deciso e quasi 'stilizzato', caratterizzate da continui stacchi di penna, con ampi spazi tra una lettera e l'altra all'interno delle singole parole, come nei casi di *Amatus* «III» e *Iohannes* «II»⁶⁹. Unica eccezione in quest'arco di tempo è il notaio *Romanus*, attivo a partire dalla fondazione della chiesa di S. Maria di Montevergine, la cui scrittura si orienta verso le forme della beneventana libraria: il modulo regolare, il tratteggio posato, elegante e chiaroscurato, con i tratti obliqui a sinistra ormai quasi ridotti ad un sottile filetto, lo spazio tra le righe uniforme e mai eccessivo, le aste dritte e sviluppate soprattutto in altezza, le lettere vicine tra loro e le parole ben separate le une dalle altre e gli elementi propri del canone beneventano costantemente presenti, portano a pensare ad una educazione grafica non locale.

La beneventana si manterrà comunque fedele al proprio canone per tutto il XII secolo e tale persistenza è tanto più evidente nei documenti, dove la scrittura rappresenta una delle forme di riconoscimento e di contrassegno, necessaria «a conferire capacità operativa, rilevanza e validità giuridica alla documentazione», come ricorda Giovanna Nicolaj⁷⁰: così come precedentemente i documenti si scrivevano in corsiva nuova perché questo prevedeva la prassi documentaria, così in quest'epoca è la beneventana, in quanto scrittura identitaria, a svolgere tale ruolo distintivo e a costituire un elemento fortemente connotante dell'autorevolezza e della validità del documento. Sembrerebbe pertanto che il ceto notarile

⁶⁶ CDV II/103, set. 1102, rogata a Monteforte, e CDV II/115, ago. 1105.

⁶⁷ CDV II/155, mag. 1126 e CDV II/179, ago. 1129.

⁶⁸ CDV III/299, feb. 1151 e CDV IV/378, mar. 1159.

⁶⁹ Come si nota da un sia pure superficiale esame delle carte riprodotte nel CDV, questa minore rigidità di tratteggio si riscontra, nello stesso periodo, anche in area salernitana.

⁷⁰ Cfr. G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale*. I, *Istituzioni*, Roma 2007, p. 92.

locale fosse fortemente ancorato alla tradizione documentaria del territorio e alle modalità locali di apprendimento della scrittura e della professione, sviluppando nel tempo un'autonomia resistente alle innovazioni grafiche introdotte dalla nuova cultura dominante, che proprio il bipolarismo culturale, con la sua valenza ideologica, potrebbe avere più o meno volontariamente rafforzato⁷¹.

Con notevole ritardo rispetto a Benevento, Salerno e ad aree più centrali e più aperte ad influenze esterne ed innovazioni, ad Avellino occorrerà aspettare la seconda metà del XII secolo per un visibile cambiamento nelle abitudini grafiche locali: i documenti inizieranno in questo periodo ad essere redatti «con una scrittura di modulo tendenzialmente piccolo, dal *ductus* posato e dal tratteggio decisamente regolare, in cui l'intento calligrafico appare evidente. Marcatore distintivo dell'ambito funzionale della scrittura, rispetto alla libraria, è lo sviluppo delle aste sopra e sotto il rigo decisamente più sviluppate rispetto al modello e ancora desinenti a spatola»⁷².

Sarà soltanto all'inizio del XIII secolo, nel volgere di un breve arco di tempo e pochi anni dopo la salita al potere degli Svevi sul trono di Sicilia, che i notai avellinesi adotteranno una scrittura minuscola 'di transizione': l'inizio di una nuova dinastia e di una nuova era politica portarono, in modo forse traumatico, a quella che Petrucci ha definito «morte di una scrittura»⁷³ e all'adozione di nuove modalità e abitudini grafiche.

⁷¹ Caravale sottolinea come Ruggero II e i suoi successori tenessero in debito conto le resistenze delle «oligarchie locali, in primo luogo quelle cittadine, custodi gelose delle loro antiche tradizioni», cercando di evitare di «imporre una disciplina omogenea dell'ufficio notarile e del documento», lasciando che «la materia fosse disciplinata dagli usi e dalle consuetudini locali», cfr. M. CARAVALE, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Napoli - Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991, a cura di F. D'Oria, Salerno 1994, pp. 333-358: 334.

⁷² Cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit.

⁷³ PETRUCCI, *Breve storia della scrittura* cit., p. 102.

2.2. Le persone

2.2.1. I notai⁷⁴

Il notaio era l'unico autorizzato a scrivere i documenti nell'Italia longobarda meridionale, secondo quanto stabilito nell'866 dal principe Adelchi⁷⁵. La redazione da parte del notaio, responsabile della piena corrispondenza tra quanto convenuto dalle parti e quanto attestato nell'atto scritto, non era tuttavia sufficiente ad assicurare validità al documento, che traeva invece la propria forza dalle sottoscrizioni dei testimoni, di numero variabile a seconda del periodo e del luogo⁷⁶. Emerge dalla quasi totalità dei documenti la preoccupazione dei rogatari e delle parti per la certezza dell'atto, rivelata dal richiamo ossessivo, nel formulario, alla *firmitas* e alla *stabilitas*, intese sia nel senso di irrevocabilità e inattaccabilità dell'atto, sia come efficacia dello stesso: il documento assume quindi da un lato la funzione di rendere *fir-*

⁷⁴ In Appendice (tabella 1) si elencano in ordine cronologico i notai attivi ad Avellino nel periodo esaminato, con l'indicazione dei rispettivi anni di attività.

⁷⁵ Adelchi 8: «decernimus ut soli notarii brevem scribant, sicut et cetera munimina», cfr. *Edictus Langobardorum*, ed. F. BLÜHME, Hannoverae 1868, (M.G.H., *Legum*, IV cit.), pp. 1-225: 212. Si vedano a tale proposito le interessanti osservazioni di Magistrale circa la funzione di garanzia alla scrittura del *breve* attribuita all'intervento personale del rogatario all'inizio dell'escatocollo, cfr. F. MAGISTRALE, *Il documento notarile nell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo* cit., pp. 257-272: 264-266.

⁷⁶ Sui temi, spinosissimi, della credibilità/autenticità, cfr. G. NICOLAJ, «Originale, authenticum, publicum»: una sciarada per il documento diplomatico, in *Charters, Cartularies, and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West*, Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999), Toronto 2002, pp. 8-21, *passim*, anche in <<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/nicolaj2.html>>. Tra le varie accezioni del termine 'autenticità', l'A. aveva già precedentemente sostenuto che questa consiste nella «possibilità e capacità del documento stesso di provare e certificare la propria provenienza e formazione, insomma la sua efficacia probatoria circa la sua propria originalità, che ne sia presupposto di *fides*», cfr. ID., *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli, 5-7 ottobre 1994, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 153-198: 158, anche in *Scrineum* cit.

mum, stabile e inattaccabile il negozio concluso e dall'altro può essere presentato in giudizio come mezzo di prova dell'azione giuridica, «'baluardo' inespugnabile eretto a difesa e garanzia di diritti, di benefici, di privilegi»⁷⁷.

Poiché nel documento meridionale è assente la *completio* e nel periodo preso in esame il notaio non si sottoscrive, il suo nome ci è noto soltanto attraverso la *rogatio* delle *cartule* (*Quam te N. notarium taliter scribere rogavi*), o attraverso la dichiarazione di scrittura posta a chiusura dei *memoratoria* (*Et hoc brebe scripsi ego N. notarius quia interfui*), formule che assumono così funzione certativa⁷⁸ relativamente ad una redazione correttamente eseguita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente: i notai dovevano infatti ben padroneggiare la scrittura, conoscere le *leges* e avere una buona conoscenza della prassi documentaria e delle tipologie negoziali, in modo da utilizzare appropriatamente termini e formulari che garantissero il corretto svolgimento del processo di documentazione.

Alla funzione di rendere immediatamente riconoscibile il singolo notaio, invece, sembrerebbero assolvere quei riempilinea che rappresentano l'evoluzione dello svolazzo più o meno ornato, solitamente a forma di otto ripetuto, posto tradizionalmente al termine della dichiarazione di scrittura, e dopo l'apprezzazione *feliciter*, a riempire lo spazio vuoto rimanente dell'ultimo rigo del testo. Congiuntamente alla funzione originale di impedire aggiunte e modificazioni da parte di terzi al testo del documento, tale grafismo sembra infatti connotarsi diversamente per ogni rogatario, pur senza assumere, per fino a tutto il XII secolo, l'aspetto di un disegno autonomo affrancato dalla funzione riempitiva del rigo. Questi riempilinea si caratterizzano per derivare tutti dalle *ruches* tradizionali, che vengono però elaborate e 'disegnate' diversamente da ogni notaio, in modo più o meno armonico, dando origine a varianti che si concretano soprattutto nel numero delle volute poste sopra e sotto un rigo centrale⁷⁹. A partire dalla fine degli

⁷⁷ P. BERTOLINI, «Actum Beneventi». *Documentazione e notariato nell'Italia meridionale longobarda (secoli VIII-IX)*, Milano 2002, p. 209.

⁷⁸ Si intende per funzione certativa (e di controllo) la capacità di un documento di garantire «circa la regolarità [delle] procedure attuate», cioè del procedimento che ha portato alla sua formazione, cfr. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica* cit., p. 61.

⁷⁹ Cfr. TROPEANO, *Introduzione a CDV*, VI, p. XXX. Sulla personalizzazione delle *ruches* a chiusura e al legame del notaio con un solo e determinato segno, cfr. G. ANCIDEI,

anni Venti dello stesso secolo, si nota una maggiore attenzione all'elaborazione di questi grafismi identificativi, come nei casi di *Iohannes* «III» *notarius* e *Gosfridus clericus et notarius*, tendenza che pare consolidarsi nella seconda metà del secolo, trovando la più significativa espressione nel complesso disegno di chiusura elaborato da *Magnus iudex atque notarius*, ripetuto in modo costante e invariato per tutto l'arco della sua lunga carriera, che non pare tuttavia potersi già interpretare come *signum notarii*.

Nell'arco cronologico che va dal 956 al 1194 sono attivi ad Avellino 34 notai, 21 dei quali sono incardinati nella gerarchia ecclesiastica e fanno costantemente seguire al loro nome il grado ricoperto: «*clericus et notarius*» (*Simeon, Sparanus, Nandelchisi, Iohannes* «D», *Amatus* «III», *Gosfridus, Guilielmus, Iohannes* «V», *Tristainus, Polimio*), «*subdiaconus et notarius*» (*Gaidone, Iaquentus, Gualfus, Petrus, Raimelfrid*), «*archisubdiaconus et notarius*» (*Gualfus, Amatus* «II», *Ferrandus, Fusco*) e «*diaconus et notarius*» (*Amatus* «D», *Landus*). A questi può probabilmente aggiungersi un notaio non identificabile in quanto, come già si è detto, l'inchiostro dell'unico atto da lui prodotto è evanito proprio in corrispondenza del nome contenuto nella dichiarazione di scrittura⁸⁰: non condividendo infatti l'attribuzione del documento ad *Amatus* «D», sostenuta con certezza dagli editori del CDV, qui si ipotizza che Anonimo «D», fosse anch'egli un ecclesiastico, sia perché la qualifica *notarius* nella dichiarazione di scrittura, secondo la lettura datane dagli editori con l'ausilio della lampada di Wood, è preceduta da *et*, sia perché nell'XI secolo non abbiamo notizia di notai laici. Sembra anche poco probabile, per quest'epoca, la qualifica di *iudex* anteposta a quella di *notarius*, a meno di non voler attribuire il documento al XII secolo, come suggerito da Iannuzzi⁸¹. In questa sede si possono ovviamente esprimere al riguardo soltanto interrogativi e considerazioni generali, che potrebbero trovare risposte solo attraverso l'esame degli originali.

Qualche perplessità sorge in merito alla carica di *archisubdiaconus*, che non rientra nella scala gerarchica dell'ordine sacro. Secondo Scandone si

Simbologia e funzione del Signum nella documentazione salernitana, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo* cit., pp. 323-331: 324-328.

⁸⁰ CDC I/35, mar. 1033, v. *supra*, p. 18.

⁸¹ V. *supra*, p. 18 e nt. 56.

tratterebbe di ecclesiastici degni di pubblica fiducia, la cui dignità era riconosciuta anche dal potere civile, cioè dalla curia comitale e dal *Palatium*, per conto del quale potevano redigere gli atti notarili dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal vescovo e dal conte⁸². È pur vero tuttavia che l'*archi-subdiaconus* sembrerebbe essere un «antichissimo ufficio della Chiesa Romana [di cui si fa] spesso menzione negli Ordini Romani»⁸³ e potrebbe intendersi con tale qualifica il «*primus inter subdiaconos*»⁸⁴.

Come si è accennato poc'anzi, fino al 1102 non vi è alcuna attestazione di notai laici: a partire da questa data 10 rogatari si intitolano solamente *notarius* (*Iohannes* «II», *Romanus*, *Iohannes* «III», *Iohannes* «IV», *Amatus* «IV», *Onufrius*, *Leonardus* «I», *Robboanus*, *Robbertus*, *Leonardus* «II») e soltanto uno si avvale della doppia intitolazione di *iudex atque notarius* (*Magnus*): a partire dal XII secolo la figura del notaio laico inizia dunque a prevalere su quella del notaio ecclesiastico, «con una svolta che appare ben chiara già nel primo terzo del secolo»⁸⁵, a testimonianza di una progressiva laicizzazione dell'istituto notarile che interessa peraltro tutto il territorio campano⁸⁶.

Da ultimo, non è stato possibile pervenire all'identificazione di un altro rogatario, Anonimo «II», che nel febbraio 1139 scrive una minuta⁸⁷ al verso di una permuta datata al successivo aprile⁸⁸.

⁸² Cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., p. 80.

⁸³ «*Archisubdiaconus levat calicem, et dat eum Archidiacono*», cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni* ..., LXXI, Venezia 1855, s.v. *Sud-diacono*, p. 4.

⁸⁴ «*Primus inter Subdiaconos, quemadmodum Archidiaconus primus inter Diaconos. Ordo Romanus*», cfr. C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*..., ed. nova aucta a L. Favre, Niort 1883-1887, s.v. *Archisubdiaconus*, t. 1, col. 370b.

⁸⁵ G. GALASSO, *La società campana nelle carte di Montevergine*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine: relazioni e comunicazioni del I Convegno Internazionale, 28-31 ottobre 1980* cit., pp. 9-37; rist. in «*Rivista storica italiana*», XCVI, I (1984), pp. 105-128, nonché in ID., *Medioevo euro-mediterraneo e Mezzogiorno d'Italia: da Giustiniano a Federico II*, Roma 2009, pp. 283-306: 290.

⁸⁶ Cfr. P. CORDASCO, *Il notariato in età normanno-sveva: alcune osservazioni*, in *Mezzogiorno - Federico II - Mezzogiorno*, Atti del Convegno internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federiciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Potenza - Avigliano - Castel Lagopesole - Melfi, 18-23 ottobre 1994, Roma 1999, p. 110.

⁸⁷ CDV III/248, feb. 1139.

⁸⁸ CDV III/250, apr. 1139.

Dalla documentazione superstite sembrerebbe che fino al novembre 1047 ad Avellino sia attivo un solo notaio per volta, pur non potendosi escludere a priori l'esistenza di altri rogatari. Dando per scontate le conseguenze di dinamiche di conservazione/dispersione a noi non note, non pare in ogni caso esservi stata un'attenzione del monastero alla conservazione di certi documenti piuttosto che di altri, magari riconducibili a determinati emittenti, trattandosi per lo più di atti tra privati che non sembrano avere tra loro alcun legame, se si eccettuano quelli conservati nella Badia di Cava relativi alla discussione di una controversia, discussa *ante presentia Siconolfi comitis Palatii*⁸⁹ nell'agosto 964, che si protrae per diversi decenni.

In ogni caso, emerge dalle carte che alcuni rogatari esercitano la loro professione per un periodo molto lungo, quali per es. *Iaquintus subdiaconus et notarius* e *Gualfus*, prima *subdiaconus et notarius* e poi, dal 1025, *archisubdiaconus et notarius*, attivi rispettivamente per 44 e 21 anni. Soltanto in due casi risulterebbero attivi contemporaneamente due diversi notai: *Gaiderissi* e *Gaidione* nell'agosto 964, *Anonimo* «D» e *Gualfus* nel marzo 1033. Va detto però che l'unico documento scritto da *Gaiderissi* (relativo alla causa poco sopra citata) è privo di data topica: Scandone non si pone il problema e lo riconduce senza alcun dubbio ad Avellino, probabilmente perché Sichenolfo era conte della città e perché i personaggi citati nel testo compaiono in altre carte avellinesi⁹⁰. Come che sia, a partire dal novembre 1047 più notai esercitano contemporaneamente la loro professione e si alternano nella scrittura dei documenti: per tutta la seconda metà dell'XI secolo *Landus diaconus et notarius* esercita la propria attività (set. 1052 - nov. 1099) contemporaneamente a *Sparanus clericus et notarius* (set. 1052 - giu. 1093), *Fuscus archisubdiaconus et notarius* (gen. 1053 - mag. 1066), *Nandelchisi clericus et notarius* (mag. 1081 - feb. 1086) e *Iohannes* «D» *clericus et notarius* (1091 apr.). Nei primi 14 anni del XII secolo sono attivi invece soltanto due notai: *Iohannes* «II» *notarius* (feb. 1102 - lug. 1114), il primo rogatario avellinese non incardinato nelle gerarchie ecclesiastiche, e *Amatus* «III» *clericus et notarius* (mar. 1101 - mag. 1125), che dal 1114 sembra essere l'unico notaio attivo nella città e la cui attività prosegue fino al mo-

⁸⁹ CDC II/227, ago. 964.

⁹⁰ SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., p. 51.

mento della fondazione del monastero di Montevergine, quando passa il testimone al figlio Romano.

Romanus notarius rappresenta una vera e propria eccezione nel panorama notarile avellinese: attivo tra il novembre 1125 e l'aprile 1140, roga numerosi atti in una scrittura che si orienta, come già accennato, verso le forme di una beneventana libraria. Questo dato, congiunto alla maggiore sinteticità del dettato delle sue carte, fino ad allora legate ad un formulario che non aveva pressoché subito variazioni dal X secolo, porta a pensare che, se fino a questo momento l'apprendistato dei notai avellinesi si era svolto con tutta probabilità sotto la guida di professionisti più anziani della città, spesso all'interno di una dimensione familiare dove il mestiere si apprendeva quasi certamente 'a bottega', *Romanus*, probabilmente incoraggiato dal padre, anche lui notaio, abbia invece compiuto il suo tirocinio sotto la guida di professionisti attivi in altri centri, se non addirittura nel *Palatium*, a contatto con gli scrittori della cancelleria. Pur nel silenzio delle fonti, quest'ipotesi, già proposta da Pratesi⁹¹ per spiegare la sostanziale omogeneità del formulario e del dettato delle carte prodotte dai notai in piccoli centri, istruiti 'fuori' e poi ritornati nelle loro città e nei loro paesi d'origine per esercitarvi il mestiere, sembrerebbe essere al momento l'unica spiegazione per l'eccezionalità della figura di *Romanus*.

Inoltre, se fino a questo momento i notai avellinesi avevano esercitato la loro professione in modo autonomo all'interno della città ed erano stati i loro clienti a recarsi presso le loro 'botteghe' in virtù della professionalità e della notorietà raggiunta all'interno di un determinato territorio⁹², pare ancora prematuro, per quest'epoca, ipotizzare l'esistenza di

⁹¹ PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 249. Sul tema, per l'epoca che qui interessa, cfr. anche P. CORDASCO, *I centri di cultura notarile*, in *Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle XII giornate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 1995, a cura di G. Musca, Bari 1997, pp. 231-246: 240-244, e relativa bibliografia.

⁹² Così nel 1025 i figli di Giacinto di Summonte si erano recati ad Avellino nello 'studio' di *Gualfus* per vendere alcuni beni ereditati dal padre (CDV I/31, apr.), nel 1037 il diacono Giacinto aveva stipulato una vendita nello studio di *Raimelfrid* (CDV I/38, ago.), Mari aveva fatto rogare da *Landus* nel 1052 una carta di vendita relativa ad alcuni beni posseduti a Mercogliano (CDV I/57, set.), e lo stesso Riccardo, signore di Monteforte, ancora nel 1102 si era recato da *Amatus* «III» *clericus et notarius* per la stesura di un *memoratorium locationis* (CDV I/99, feb.).

un distretto istituzionalmente delimitato all'interno del quale i notai operavano. Pure in assenza di ogni genere di nomina istituzionale e di organizzazioni collegiali dei rogatari di documenti, è però evidente che il monastero, già a partire dalla sua fondazione, avesse incaricato alcuni notai, ritenuti particolarmente affidabili, di trattare gli affari derivanti dalla gestione di un patrimonio fondiario in via di costituzione⁹³: non soltanto l'attività di *Romanus* è infatti strettamente legata all'esercizio delle funzioni amministrative della nuova fondazione ecclesiastica⁹⁴, ma è inoltre il primo notaio a rogare documenti al di fuori della città, spostandosi nei vicini centri di Summonte, Montevergine e Monteforte, che si avviano a divenire importanti centri di rogazione⁹⁵.

Negli stessi anni risultano attivi ad Avellino anche *Iohannes* «III» *notarius* (mag. 1128 - mag. 1158), anche lui legato al monastero, e *Gosfridus clericus et notarius* (gen. 1135 - ott. 1139), che roga diversi atti anche a Mercogliano.

Diversi problemi pone invece la figura di *Onufrius* (o *Honufrius*) *notarius*, attivo principalmente ad Avellino, tra il gennaio 1153 e il febbraio 1170⁹⁶. Onofrio redige 9 documenti, tutti sottoscritti dal giudice *Amatus* «III», ad eccezione della *cartula commutationis* del novembre 1157⁹⁷, in cui compare il giudice Andrea, e della *cartula iudicati* del febbraio 1170⁹⁸, dove accanto al giudice Amato si sottoscrivono il giudice Magno di Summonte ed altri personaggi. Tutta la produzione del notaio desta qualche perplessità in quanto all'identità del *signum* (che porta a pensare ad un unico professionista) corrispondono però due diverse forme di sottoscrizione, *Honufrius*

⁹³ Il fenomeno è stato posto in evidenza per l'Italia meridionale longobarda del X, XI e XII secolo già da Pratesi e da Caravale, cfr. PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 256; M. CARAVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp. 95-176: 99; ID., *Notaio e documento notarile* cit., p. 334.

⁹⁴ Il legame di Romano con l'abbazia è ampiamente testimoniato nelle carte: è lui che assiste il fondatore Guglielmo quale *advocator monasterii* (CDV II/164, apr. 1127) e che viene chiamato dai giudici ad autorizzare la vendita di un terreno da parte di un minore, in quanto *causam infantulorum a parte curie ministerium commissum abet* (CDV II/182, nov. 1129).

⁹⁵ Cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, VI cit., p. XXV.

⁹⁶ Scrive un documento anche a Monteforte (CDV IV/316, set. 1153) e due a Mercogliano (CDV IV/339, nov. 1155 e CDV V/431, sett. 1163).

⁹⁷ CDV IV/364, nov. 1157.

⁹⁸ CDV VI/508, feb. 1170

e *Onufrio*. Inoltre, sotto questo nome sembrerebbero riconducibili almeno tre differenti mani, per quanto si può giudicare in questa sede sulla base delle riproduzioni del CDV, il che porterebbe ad ipotizzare la redazione del testo da parte di allievi o collaboratori del notaio, oppure la redazione di copie imitative⁹⁹.

A partire dalla metà degli anni Quaranta è attivo *Guilielmus clericus et notarius*, definito anche *advocatus de monasterio becclesie Sancte Marie*¹⁰⁰, che roga numerosi atti soprattutto a Mercogliano e soltanto tre ad Avellino nell'aprile 1155: nei suoi documenti si osservano formule nuove, forse connesse con nuove tipologie negoziali che regolavano i rapporti del monastero con i coloni ai quali venivano concesse le terre dell'abbazia.

Nella seconda metà del XII secolo, ad Avellino e nei vicini castelli di Mercogliano, Summonte e Montevergine, risultano attivi, spesso contemporaneamente, diversi notai, tra i quali sono da segnalare, per l'elevato numero di atti rogati, *Leonardus* «I» *notarius* (apr. 1154 - giu. 1173), il quale utilizza una scrittura molto calligrafica, caratterizzata da una particolare forcellatura delle aste superiori che sembrerebbe derivare «da modelli franco-normanni»¹⁰¹, *Iohannes* «V» *clericus et notarius* (set. 1160 - ott. 1199), di cui sono conservati ben 43 documenti, *Tristainus clericus et notarius* (apr. 1162 - mag. 1178) e *Leonardus* «II» *notarius* (ago. 1178 - apr. 1195).

Nel marzo 1159 infine inizia la sua attività *Magnus index atque notarius*, del quale si tratterà nel paragrafo successivo, personaggio che ha rivestito un ruolo rilevante nella vita del monastero benedettino nel corso dei successivi 45 anni.

L'impressione che nasce dalle carte avellinesi è quella di una impercettibile, ma costante evoluzione della figura del notaio, sempre più consape-

⁹⁹ Gli editori del CDV ritengono tale, pur sulla base di argomentazioni non dirimenti, un documento di Onofrio del gennaio 1162 (CDV V/410), attestante una donazione al monastero di Montevergine, cfr. CDV V, p. 32, nt. 1.

¹⁰⁰ CDV III/300, mag. 1151.

¹⁰¹ La presenza di questo «particolare elemento stilistico», che si riscontra nella scrittura di alcuni notai del Meridione per tutta la seconda metà del XII secolo, sembrerebbe testimoniare «una diretta influenza normanna sulla scrittura documentaria dell'Italia meridionale», in quanto identiche forcellature si notano, già a partire dagli anni Venti del XII secolo, nella scrittura di copisti e di scrittori di documenti della Normandia e dell'Inghilterra meridionale (cfr. CHERUBINI, *Tra Longobardi, Normanni e Greci* cit., pp. 128-134).

vole del suo ruolo di ‘protagonista qualificato della scrittura’ (come dimostra anche l’attenzione nell’indicare le parole *inter virgulos* per segnalare emendamenti o aggiunte della sua stessa mano), ben lontano, tuttavia, ancora alla fine del XII secolo, dall’idea di una funzione certificante della documentazione da lui prodotta, demandata, anche se solo dagli usi e dalle consuetudini, alla presenza e alla sottoscrizione del giudice.

2.2.2 I giudici¹⁰²

A differenza di quanto stava accadendo nel resto della Penisola, dove il documento tra XII e XIII secolo avrebbe progressivamente tratto la sua *fides* dal solo fatto di essere redatto da un notaio nell’esercizio di un *publicum officium* e alla fine nominato dall’autorità¹⁰³, l’Italia meridionale intraprende un diverso percorso per cercare di assicurare *auctoritas* al documento notarile privato: sarà la figura del giudice ai contratti a conferire autenticità alla *charta* rogata dal notaio, relegando questo al ruolo di «semplice scrivano»¹⁰⁴. Ma sarà soltanto la normativa federiciana del 1231 a distinguere chiaramente le funzioni dei giudici *ad causas* da quelle dei giudici *ad contractus*¹⁰⁵, stabilendo che i primi «potevano essere nominati esclusivamente dal sovrano, mentre per i [secondi] era sufficiente la nomina del maestro camerario»¹⁰⁶, e a suggellare ufficialmente un processo di

¹⁰² In Appendice (tabella 2) si elencano in ordine cronologico i giudici attivi ad Avellino nel periodo esaminato, con l’indicazione dei rispettivi anni di attività.

¹⁰³ Al 1186 risale la prima investitura di un fiorentino *de arte et officio notarie eo modo ut de hinc inantea sit publicus notarius* da parte dell’imperatore Enrico VI e negli stessi anni i notai iniziano ad intitolarsi *imperiali* e *apostolica auctoritate*, come ricorda G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirmeriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991 (*Ius nostrum*, 19), pp. 15-30, ID., “Originale, authenticum, publicum” cit., p. 19.

¹⁰⁴ PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 262, come rimarcato anche successivamente da E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. I. L’alto medioevo*, Roma 1995, p. 329, nt. 34.

¹⁰⁵ Cfr. le costituzioni *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum* (I, 79) e *De fide instrumentorum* (I; 82), in *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, hrsg. von W. Stürner, Hannover 1996 (M.G.H., *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, *Supplementum*).

¹⁰⁶ Cfr. F. MAGISTRALE, *La documentazione giudiziaria di terra di Bari in età normanno-sveva*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, Atti del X Con-

evoluzione lento e sotterraneo, nel quale compiti e funzioni si sono affermati nella prassi documentaria dei secoli precedenti, attraverso quello che Nicolaj definisce «un *continuum* comune e usuale»¹⁰⁷. Prima di tale data non si può quindi ancora parlare di giudice ai contratti, anche se la doppia qualifica di *notarius et iudex*, indicata dai rogatari nei documenti da loro redatti, ha sicuramente costituito il punto di partenza per l'acquisizione di una qualifica istituzionale che consentisse, attraverso la sottoscrizione dell'atto, di conferire a questo *publica fides*.

Nei secoli qui esaminati tale processo è ancora *in itinere*, pure se la presenza del giudice si fa sempre più frequente a partire dal secondo decennio del IX secolo, quando inizia a sostituirsi, nell'atto di sottoscrivere, all'emittente del documento e ad assumere la funzione di «testimone privilegiato»¹⁰⁸, come dimostra il fatto che è sempre il primo a sottoscrivere il documento, pur mancando spesso della qualifica nelle carte più risalenti (ricavabile tuttavia dall'elenco degli *adstantes* che il notaio inserisce sempre nelle prime righe del testo). Non si tratta certo di un'autorità giudicante, ma soltanto di un testimone dell'atto giuridico documentato, la cui sottoscrizione è ancora equiparabile a quella dei *boni homines* che rappresentavano l'autorità civile e morale di fronte a cui si compiva l'azione giuridica.

Il primo documento avellinese rogato alla presenza di un giudice risale al 994¹⁰⁹; per tutto l'XI secolo e la prima metà del XII si registra poi un progressivo incremento della partecipazione del giudice al processo di documentazione, la cui sottoscrizione può essere seguita anche da quella di

gresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatie, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma 2004, pp. 329-343: 340.

¹⁰⁷ G. NICOLAJ, *Note di diplomatica vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250 - La Diplomatie épiscopale avant 1250*, Referate zum VIII. Internationalen Kongreß für diplomatie (Innsbruck, 27 Sept.-3 Okt. 1993), hrsg. von C. Haidacher und W. Köfler, Innsbruck 1995, pp. 377-392: 377.

¹⁰⁸ A. PRATESI, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in «Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali», 17 (1989), pp. 318-326, rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 285-296: 289.

¹⁰⁹ CDV I/17, ott. 994, in cui *Imetancus iudex* sottoscrive seguito da tale *Ioannes* «così». Il documento sembrerebbe essere stato rifilato sia nel margine superiore sia in quello inferiore.

altri testimoni. Soltanto a partire dal giugno 1155¹¹⁰ il giudice, se presente, sottoscriverà da solo, ma occorrerà attendere il maggio 1170¹¹¹ perché tutti i negozi siano conclusi, indifferentemente e senza alcuna eccezione, *ante presentiam iudicis* e perché egli sia il solo sottoscrittore dell'atto.

Questo non accade però nei privilegi vescovili, in cui le sottoscrizioni del vescovo e dei membri del capitolo precedono tutte le altre, comprese quelle dei giudici¹¹², a sottolineare come, nell'ordine delle sottoscrizioni, l'importanza della carica ecclesiastica prevalga sempre sulla qualifica professionale: nei documenti in cui agisce in prima persona l'abate del monastero di Montevergine, questi appone per primo la propria sottoscrizione, di solito seguito dal *prepositus* e ancora dopo dal giudice¹¹³ (che, tra l'altro, non sempre sottoscrive¹¹⁴); anche in un *memoratorium* con cui l'abate di S. Modesto di Benevento concede in fitto l'intera grancia di Summonte, la sottoscrizione dell'abate precede quella del giudice *Iacintus*¹¹⁵.

La capacità grafica dei giudici non è di alto livello: nella seconda metà del X secolo e per tutto l'XI secolo i giudici utilizzano una elementare di base beneventana con lettere molto grandi e spesso esageratamente spaziate tra loro, che difficilmente riesce a mantenere regolarità di modulo e l'allineamento sul rigo, sebbene cerchi di trasmettere una certa solennità facendo sfoggio dei tradizionali riccioli nella *e* e nella *g* di *Ego*, e nella parte superiore dell'asta di *s* del compendio *q(ui) s(upra)*. Unica eccezione *Iacintus gastaldus et iudex*¹¹⁶, di cui si ignora la provenienza, che utilizza una penna a punta mozza e scrive in una beneventana libreria calligrafica e regolarizzata, con l'unica concessione cancelleresca data dalle aste ascendenti e discendenti molto sviluppate e dalla *u* ridotta ad un puro grafema stilizzato e ornamentale. In generale, la scrittura dei notai è molto più abile: ma poiché «la funzione dello scrivere corrispondeva con il proprio ruolo sociale ed occupava perciò uno spazio notevole, ed alta-

¹¹⁰ CDV IV/336.

¹¹¹ CDV VI/514.

¹¹² CDV II/155, mag. 1126; CDV III/210, mag. 1133; CDV VIII/767, dic. 1185.

¹¹³ CDV IV/332 e IV/333, apr. 1155.

¹¹⁴ CDV IV/334, apr. 1155.

¹¹⁵ CDV I/37, apr. 1037.

¹¹⁶ CDV I/37, apr. 1037.

mente qualificante, nella vicenda biografica di ciascuno»¹¹⁷, sarebbe opportuno interrogarsi sulla provenienza sociale e culturale di questi *iudices*. Appartenevano certamente al ceto dei notabili della città, insieme ai *boni homines*, e la loro presenza rappresentava una *sollemnitatis* ad ulteriore garanzia del processo di documentazione e del *munimen* prodotto (in tutti i documenti si sottolinea che i negozi venivano stipulati *ante ipsorum presentiam*): ma la loro istruzione, tuttavia, non era certamente pari a quella dei notai. Se il livello di alfabetizzazione è connesso alle capacità di esecuzione grafica i giudici, com'è già stato rilevato, non sarebbero «veri e propri alfabeti, quanto piuttosto meri esecutori materiali di un'unica formula grafica ripetuta meccanicamente»¹¹⁸.

A cavallo fra XI e XII secolo i giudici *Amatus* † e *Iohannes* † tracciano le loro sottoscrizioni in lettere capitali, ricalcanti il modello epigrafico, da tempo in uso nelle cancellerie dei principi longobardi¹¹⁹, e nella seconda metà degli anni Venti del XII secolo cominciano a penetrare nelle sottoscrizioni lettere di tipo carolino. A partire poi dal decennio successivo, e per quanto è dato ricavare dalle sole sottoscrizioni, sembrerebbe che i giudici inizino a mostrare una capacità di esecuzione grafica sempre più vicina a quella dei notai: non considerando le volute, gli artifici grafici, l'esagerato prolungamento delle aste e tutti quegli elementi atti a conferire solennità e prestigio ad una sottoscrizione, è però evidente nella maggior parte dei casi la crescente fluidità del tratteggio, che si fa più sicuro e continuo, consentendo non soltanto un gioco di legamenti, nessi e grazie con minimi stacchi di penna che fino a pochi anni prima sembrava impensabile, ma anche l'alternanza, a puro fine estetico, tra lettere di modulo e tracciato normale con lettere allungate, alcune delle quali maiuscole.

Nell'arco cronologico che va dal 994 al 1194 sono attivi ad Avellino 35 giudici, nessuno dei quali sembrerebbe essere un ecclesiastico. Due di

¹¹⁷ PETRUCCI, ROMEO, *Scrittura e alfabetismo* cit., p. 190.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Considerando l'ampiezza e l'autorevolezza degli studi sui rapporti tra scritture epigrafiche e scritture documentarie, si segnala soltanto una recente indagine sul tema, cfr. A. FRANCO, *Scrittura epigrafica e scrittura dei documenti nella Campania longobarda (secc. VIII-XI)*, in «Rassegna storica salernitana», n.s., 28 (2011), 55/1, pp. 11-72, spec. 38-55, con esauriente riepilogo della bibliografia sull'argomento.

questi, *Iacintus* e *Iaquintus* «III», sono rispettivamente identificati dal notaio *gastaldus et iudex*¹²⁰ e *stratilates et iudex*¹²¹.

A *Iaquintus* «II» viene attribuita la qualifica di *principalis iudex*, che secondo Scandone indicherebbe «un giudice con poteri maggiori a quelli ordinarii», cui venivano devolute le funzioni del conte «per ragioni speciali, d'interregno o di tutela» e che diveniva così un «rappresentante del *Palatium*»¹²². Tale qualifica è attestata già nel gennaio 1054, cioè due anni e mezzo dopo la cacciata dei principi Pandolfo III e Landolfo IV da Benevento, quando ancora papa Leone IX vi risiedeva e la città si trovava sotto la dominazione pontificia¹²³: secondo lo storico avellinese sarebbe questo un segno evidentissimo che l'autorità del governatore papale Rodolfo [...] non si estendeva su *Abellinum* [...], dove la giustizia «si doveva amministrare secondo la legge longobarda, da un giudice longobardo, sotto l'egida del nome dei principi della gente longobarda»¹²⁴. È pur vero, tuttavia, che *Iaquintus* continua a definirsi *iudex principalis* ancora nel luglio 1065, e cioè ben dieci anni dopo il ritorno dei principi a Benevento¹²⁵.

¹²⁰ CDV I/37, apr. 1037.

¹²¹ CDV II/179, ago. 1129: il termine *stratilates* è attestato anche in una *cartula* di vendita con annesso il relativo *memoratorium defensionis*, rogato sullo stesso foglio di pergamena, nel novembre 1131 (CDV II/195 e II/195 bis). Inteso originariamente nel significato di *dux militiae* (cfr. DU CANGE, *Glossarium* cit., t. 7, col. 610a), tale termine indicherebbe, secondo Scandone, così come anche *stratigotus*, «colui che invigilava sulla riscossione delle entrate feudali e dei diritti di giustizia» (cfr. SCANDONE, *Abellinum feudale* cit., p. 71) e che rappresentava il conte negli atti negoziali conclusi all'interno della città (cfr. CUOZZO, *Quei maledetti Normanni* cit., pp. 151-152).

¹²² Cfr. SCANDONE, *Abellinum longobardicum* cit., p. 93.

¹²³ I principi Pandolfo III e Landolfo VI furono cacciati dai Beneventani nell'agosto 1051 (cfr. BERTOLINI, *Annales* cit., p. 137, nt. 1), mentre da Chalandon tale evento viene datato al 1050 (cfr. F. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Parigi 1907; per l'ed. it., cfr. ID., *Storia della dominazione normanna in Italia ed in Sicilia*, trad. di A. Tamburrini, Cassino 2008, p. 128).

¹²⁴ Cfr. SCANDONE, *Abellinum longobardicum* cit., p. 75.

¹²⁵ Il papa lasciò Benevento il 12 marzo 1054 (BERTOLINI, *Annales* cit., p. 139, nt. 1; cfr. CHALANDON, *Domination normande* cit., p. 142) e i Beneventani richiamarono i principi nel gennaio 1055 (cfr. BERTOLINI, *Annales* cit., p. 140 e CHALANDON, *Domination normande* cit., pp. 142-143).

Nonostante la qualità scadente dei supporti scrittori utilizzati¹²⁶, tra i giudici riveste notevole importanza *Magnus index atque notarius*, che esercita la sua attività nel castello di Summonte, dove riveste contemporaneamente le funzioni di notaio, rogando ben 42 documenti tra il marzo 1159¹²⁷ e il febbraio 1203¹²⁸, in molti dei quali, scritti da mani diverse, si limita ad aggiungere la propria dichiarazione finale di scrittura. Nello stesso lasso di tempo è presente, col solo titolo di giudice, in sei documenti rogati da altri notai nei vicini centri di Taurasi, Avellino, Mercogliano e Montevergine, tra i quali quello rogato dal notaio *Boamundus*¹²⁹ e sottoscritto da *Magnus* in qualità di *index sacri cenobi*. Nel marzo 1195, quando l'imperatore Enrico VI concede all'abbazia di *habere curiam in civilibus questionibus*¹³⁰, Magno viene ufficialmente investito a presiedere la *curia sacri cenobii Sancte Marie de monte Virgine*, che viene convocata nel successivo settembre 1196, *iussu et voluntate domini Heustasii eximii abbatis*¹³¹, e il cui *scriptum sententiae* sarà da lui rogato come notaio e sottoscritto in qualità di giudice. Appare quindi evidente come *Magnus* non sia soltanto il giudice e il notaio di fiducia del monastero, ma anche un vero e proprio consigliere, cui gli abati demandavano la cura degli interessi fondiari: a lui si deve infatti l'introduzione, nel formulario dei documenti, della clausola che stabiliva l'obbligo per i fittavoli di sottoporsi alla *iustitia dominica* di fronte all'abate, in caso di 'malefatte' (*si nos ... vel nostris heredes fecerimus in predicta terra qualiscumque male factum debemus ire in predicto monasterio pro iustitia faciendum et satisfaciendum*)¹³².

2.2.3 I sottoscrittori

Come noto, in territorio beneventano e in altre regioni dell'Italia meridionale i documenti privati sono generalmente privi della sottoscrizione

¹²⁶ Le membrane, solitamente rettangolari, presentano spesso difetti di concia e sono scritte indifferentemente sia *transversa charta* sia no.

¹²⁷ CDV IV/378.

¹²⁸ CDV XII/1180.

¹²⁹ CDV IX/808, gen. 1189.

¹³⁰ AMV, *sezione cartacea*, busta 345, f. I.

¹³¹ CDC XI/1018.

¹³² CDV IV/397, set. 1160, rogata a Summonte.

dell'emittente: l'unica eccezione è costituita nelle carte avellinesi da un *memoratorium* di concessione di terreno *ad laborandum* del 1070¹³³ in cui, nonostante l'azione si svolga davanti al giudice, sottoscrivono i due concessionari.

Negli atti di divisione di beni ereditari precedentemente posseduti *pro indiviso*, è poi possibile incontrare, anche se raramente, le sottoscrizioni dei membri di una stessa famiglia: in tali casi, così come sancito già in Roth. 167, si doveva provvedere alla previa acquisizione da parte di uno dei fratelli della parte spettante all'altro o agli altri, oppure si doveva ottenere il «consenso dei vari membri della famiglia, che in effetti si vedono non di rado comparire come sottoscrittori degli atti di vendita»¹³⁴. In un *memoratorium* del 1169¹³⁵, che documenta la concessione di un terreno *ad laborandum*, l'unico sottoscrittore ha lo stesso nome del fratello del concedente, il quale dichiara di agire anche a nome di lui: pur non potendo stabilire con certezza l'identità tra fratello consenziente e sottoscrittore, ci sono tuttavia buone possibilità che si tratti della stessa persona.

Sfogliando anche solo superficialmente le riproduzioni fotografiche del CDV, nelle sottoscrizioni si nota a colpo d'occhio che, già alla fine del X secolo e per tutto l'XI, la *e* e la *g* di *Ego* sono frequentemente ornate da riccioli: spesso il tratto centrale di *e* è esageratamente allungato e si prolunga fino ad incontrare l'occhiello di *g* da cui si diparte nuovamente un lungo tratto orizzontale che raggiunge l'occhiello di *o*. I riccioli possono ornare anche la parte superiore dell'asta di *s* nel compendio *q(ui) s(upra)*. Molte sottoscrizioni, soprattutto dopo la metà dell'XI secolo, sono invece tracciate in lettere capitali allungate e compresse lateralmente, variamente ornate e interessate da artifici grafici tesi a suggerire una maggiore solennità.

Nei documenti avellinesi di questi due secoli le sottoscrizioni sono tutte autografe e soltanto in una carta del 1167, quindi con una quarantina d'anni di ritardo rispetto ad altri centri dell'ex principato beneventano¹³⁶, il notaio pare aver vergato di propria mano e in forma soggettiva

¹³³ CDV I/72, gen.

¹³⁴ CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., p. 156.

¹³⁵ CDV VI/502, nov.

¹³⁶ Per es. ad Ariano Irpino le prime sottoscrizioni di mano del notaio compaiono in una donazione del 1126 (ARCHIVIO ALDOBRANDINI [d'ora in poi AA], *Documenti storici*,

(*Ego NN interfui*) alcune sottoscrizioni testimoniali¹³⁷, che sembrerebbero tuttavia potersi considerare autografe *per signum*, nonostante la pessima riproduzione fotografica.

Infine, si è già visto che, a partire dal maggio 1170¹³⁸, tutti i negozi sono conclusi davanti al giudice, che diviene il solo sottoscrittore dell'atto: è ormai la sua sottoscrizione a conferire *fides* e *firmitas* al documento, soluzione per Nicolaj «perfettamente parallela e alternativa a quella notarile»¹³⁹, senza che vi sia più alcun bisogno delle dichiarazioni dei testimoni, autografe o meno.

Successivamente a questa data, soltanto un documento di vendita del 1183¹⁴⁰ reca un'ulteriore sottoscrizione, con tutta probabilità quella del notaio Giovanni menzionato all'inizio del testo come presente al negozio al fianco del giudice, identificata dagli editori del CDV con quella di *Iohannes* <V> *clericus et notarius*. In realtà, nonostante il *signum* posto accanto alla sottoscrizione sembri identico al grafismo adoperato da questo notaio come segno di chiusura del rigo nei documenti da lui vergati, il confronto paleografico con le altre sue sottoscrizioni desta qualche perplessità: per quanto è possibile osservare dalla tavola riprodotta nel CDV, la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta in un secondo momento da altra mano, che utilizza un inchiostro più chiaro, nel poco spazio libero che segue la sottoscrizione del giudice e quasi sovrapponendo ad essa un *signum crucis* differente da quello solito di *Iohannes*. Tale aggiunta si presenta come un *unicum* nella documentazione esaminata e come un'eccezione alla prassi locale, dovuta forse alla volontà di coinvolgere nel processo di documentazione una presenza corroborativa ulteriore, evidentemente significativa per i personaggi coinvolti nel negozio.

Fanno ovviamente eccezione rispetto a quanto detto finora i documenti signorili e comitali, che sempre recano la sottoscrizione dell'emittente, anche quando hanno ad oggetto atti di disposizione del proprio patrimo-

I/60): pure se in forma soggettiva, sono tutte di mano del rogatario il quale, a suggerire l'autografia, utilizza un modulo più grande e varia l'esecuzione grafica della parola *sum* nelle varie sottoscrizioni, usando o meno il segno abbreviativo per la nasale finale.

¹³⁷ CDV V/474, ago.

¹³⁸ V. *supra*, p. 32.

¹³⁹ NICOLAJ, *Il documento privato* cit., p. 189.

¹⁴⁰ CDV VIII/726, dic.

nio privato¹⁴¹, e che sono gli unici, dopo il 1170, ad essere sottoscritti da testimoni, solitamente il *vicecomes*, i *milites* o i parenti prossimi¹⁴².

Come affermato da Petrucci e Romeo nel loro saggio sulla Salerno del IX secolo, per molti aspetti coerente con la situazione avellinese dei secoli X, XI e XII, le informazioni più significative su coloro che partecipavano al processo di documentazione (emittenti, giudici, *boni homines* di fronte ai quali si pongono in essere i negozi, nonché possessori delle terre confinanti) derivano dal testo o dalle sottoscrizioni dei testimoni: nei casi in cui si potrebbe incorrere in equivoci circa l'identità degli scriventi, questi fanno seguire nella sottoscrizione il loro nome da quella che è stata definita «qualifica di identificabilità» e che può riferirsi alla funzione (per es. gli appartenenti al clero, i membri della nobiltà e i funzionari del principato), al patronimico (per es. i laici che non esercitano funzioni legate alla struttura amministrativa e giudiziaria) o al toponimico¹⁴³. Il patrimonio dei nomi propri appare ancora legato alle forme germaniche bimembri, che consentono facilmente combinazioni per creare nuovi nomi¹⁴⁴, anche se alcuni nomi 'locali' si ripetono con una frequenza molto maggiore di altri, come *Amatus*, *Iohannes*, *Iaquintus*, *Adelferius* e *Maraldus*, seguiti da altri come *Madelfridus* e *Magelpotus*. Incontriamo finanche un *Abellinus*, derivato dal nome della città, e un *Amminadab*, di chiara ascendenza biblica¹⁴⁵. Dagli anni Venti del XII secolo iniziano invece a diventare frequenti i nomi di origine normanna, come *Roggerius*, *Robbertus*, *Guilielmus*, *Leonardus*, *Boamundus* e *Riccardus*, la diffusione dei quali sarebbe soprattutto da imputare, come precisa Galasso, non tanto e non necessariamente alla «presenza di gruppi allogeni», quanto «al fatto che i gruppi della vecchia popolazione assimilati dai nuovi, o entrati a far parte del nuovo sistema, o semplicemente aspiranti ad inserirsi in esso, o anche per puro ed ovvio conformismo adottano i nomi dei

¹⁴¹ CDV III/252, mag. 1139; CDV IV/308, apr. 1152; CDV V/474, ago. 1167.

¹⁴² CDV VI/508, feb. 1170; CDV VI/544, feb. 1172.

¹⁴³ Cfr. PETRUCCI, ROMEO, *Scrittura e alfabetismo* cit., pp. 149-150.

¹⁴⁴ M. VILLANI, *L'antroponimia nelle carte napoletane (secc. X-XII)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age», 107/2 (1995), pp. 345-359: 358-359.

¹⁴⁵ *Es.* 6:23; *Num.* 1:7; 2:4; 7:12, 17; 10:14; *Ru.* 4:19-20; *1Cr.* 2:10, 6:22, 15,10-11; *Mt.* 1:4; *Lu.* 3:33.

nuovi venuti»¹⁴⁶. Infine, l'uso dei soprannomi, riferentisi a caratteristiche fisiche, morali, religiose oppure legati alla professione, alla provenienza e alla toponomastica o ad altro ancora, è quasi totalmente assente: nei 241 documenti esaminati ci sono soltanto un *Iaquintus qui vocatur Gallezza* e un *Iohannes Neapolitano*.

Ancora nella metà del X secolo gli uomini sono identificati attraverso il loro nome proprio e il patronimico, secondo la formula diffusissima in Italia *N. filius Y* (*quondam Y*, nel caso di genitore deceduto), così come le donne che però, se coniugate, sono identificate anche attraverso il nome del marito, secondo la formula *N. filia Y* e/o *N. uxor Y*, soprattutto nei casi di atti che prevedono una cessione di beni che ricadono nella loro disponibilità. È estremamente frequente anche il riferimento ai rapporti di parentela, sia diretta sia collaterale, certamente al fine di una sicura identificazione. La consuetudine di indicare la sola paternità o maternità potrebbe essere motivata da un lato dalla relativa brevità della vita dell'uomo nella società del tempo¹⁴⁷, dall'altro, dalla persistenza della tradizione onomastica romana, che a partire dal V sec. d.C. individuava i cittadini comuni quasi esclusivamente attraverso l'indicazione del nome (*praenomen*) e del patronimico (*nomen*)¹⁴⁸.

Come d'abitudine, gli ecclesiastici che sottoscrivono i documenti di Avellino si identificano sempre sottolineando la propria *dignitas*: *abbas*, *episcopus*, *prepositus*, *monachus*, *archipresbiter*, *sacerdos*, *archipresbiter*, *presbiter*, *archidiaconus*, *clericus*, *subdiaconus*, nonché *presbiter et primicerius*, *presbiter et monachus*, *sacerdos et monachus*. Soltanto in tre casi al grado ecclesiastico segue il riferimento alla funzione di *notarius*: *Sparanus*¹⁴⁹, *Iohannes* Ⓐ¹⁵⁰ e *Amatus* Ⓒ¹⁵¹, sottoscrivendo documenti rogati da altri notai, si qualificano tutti come *clerici et notarii*.

I sottoscrittori laici (che sono la maggioranza) si sottoscrivono con il solo nome, omettendo ogni qualifica o riferimento ad eventuali funzioni

¹⁴⁶ GALASSO, *La società campana* cit., pp. 292-293.

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 297.

¹⁴⁸ Cfr. I. CALABI LIMENTANI, *Epigrafia latina*, Bologna 1991, p. 135-137.

¹⁴⁹ CDV I/77 e 77 bis, mag. 1081.

¹⁵⁰ CDV I/88, giu. 1093.

¹⁵¹ CDV II/149, nov. 1125; CDV II/152, nov. 1125; CDV II/164, apr. 1127.

esercitate (nemmeno quella di *testis*, limitandosi a far seguire il loro nome al *signum crucis* e a *Ego*¹⁵²) e solo in pochi casi utilizzano la formula *qui supra* per rimandare al testo: non è pertanto dato sapere se i sottoscrittori dei documenti appartengano ai *boni homines* di fronte ai quali si conclude l'azione giuridica o si svolge il processo di documentazione.

Quanto alla successione delle diverse sottoscrizioni testimoniali è evidente il tradizionale rispetto della «gerarchia della posizione»¹⁵³, cioè dell'ordine legato alla rilevanza sociale dei singoli scriventi: per es. la sottoscrizione del vescovo precede di norma quella dell'abate, che a sua volta precede quella del *comes* o del signore normanno, tutte seguite da quelle degli ecclesiastici, anch'esse in ordine gerarchico, e da quelle di altri eventuali *testes*, che chiudono il documento.

Documenti diversi sono a volte sottoscritti dalle stesse persone: si tratta probabilmente di coloro che Petrucci e Romeo definiscono «grandi sottoscrittori», cioè coloro che intervengono in più documenti, spesso rogati dallo stesso notaio. Il fenomeno è attestato in territorio salernitano già nella prima metà del IX secolo, ed è posto in relazione dai due studiosi non tanto con la figura del rogatario, rapporto che sarebbe significativo soltanto nella capitale del principato, quanto con la composizione sociale dei centri minori del principato, dove la scarsa alfabetizzazione portava quei pochi in grado di scrivere «allo svolgimento di un ruolo di notevole importanza nel processo di documentazione»¹⁵⁴. Esaminando le carte di Avellino, sembrerebbe tuttavia potersi ipotizzare un legame diretto con il rogatario, in quanto «i grandi sottoscrittori» sembrano affiancare sempre gli stessi notai, fin dalla fine del X secolo: una sorta di lavoro di squadra in cui era forse il notaio stesso a scegliere i suoi collaboratori, che lo affiancavano nel suo ufficio quando necessario. Così per es. *Ioannes, Sasso, Ildeprandus* ed *Ermetancus clericus* sottoscrivono molti dei documenti rogati dal notaio *Gaidione, Falco* e *Ioannes* quelli rogati da *Gualfus, Robbertus clericus* quelli rogati da *Amatus III clericus et notarius*, e così via, in un'alternanza continua degli stessi sottoscrittori anche tra rogatari diversi.

¹⁵² Cfr. PRATESI, *Spunti paleografici* cit., p. 345.

¹⁵³ Cfr. PETRUCCI, ROMEO, *Scrittura e alfabetismo* cit., p. 159.

¹⁵⁴ *Ibid.*, pp. 163-164.

2.3. I documenti

Accanto ai già citati privilegi di natura ecclesiastica e ai diplomi di autorità civili, imperiali e regie, relativi alla fondazione del monastero e al riconoscimento di libertà e privilegi, nell'archivio di Montevergine sono conservati molti documenti di carattere privato, sia antecedenti sia successivi al 1126¹⁵⁵, attestanti atti traslativi della proprietà che non hanno alcun diretto rapporto con l'abbazia e che sono estranei all'attività dei monaci, indispensabili tuttavia per assicurare all'abbazia una tranquillità economica e giuridica. La presenza in archivio di queste pergamene attesta l'uso di consegnare all'acquirente o al donatario tutta la documentazione in possesso dell'emittente quale prova della *legitima possessio*, come si ricava dal frequente ricorrere dell'annotazione archivistica *nunc est pro defensione* in attergato a molte pergamene.

2.3.1 Legislazione e prassi

È ormai accettato dalla più comune dottrina che il diritto romano abbia avuto larga influenza sull'Editto di Rotari del 643, anche attraverso il tramite della legislazione visigotica e alariciana, e che sugli istituti del diritto longobardo aleggino quelle che Cortese definisce «ombre lontane di romanità»¹⁵⁶. Ma se è vero che i Longobardi fecero sovente ricorso alla modellistica negoziale romana, è anche vero che, allo stesso tempo, essi attribuirono precise conseguenze giuridiche ai loro atti formali¹⁵⁷.

In tutti i casi in cui autore dell'azione giuridica è una donna, il dettato del documento si conforma ad un formulario che fa riferimento ai capitoli 22 e 29 delle leggi di Liutprando, secondo i quali la donna necessitava del consenso del suo o dei suoi mundualdi, come già previsto da Roth. 204, e il giu-

¹⁵⁵ Nell'archivio si conservano 18 pergamene del X secolo, di cui la più più antica è una carta di donazione rogata a Teano nel 947 (CDV I/1), 72 dell'XI e una cinquantina del XII, tutte precedenti alla fondazione del monastero di Montevergine (cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV II cit., p. IX; MONGELLI, *L'archivio dell'abbazia di Montevergine* cit., pp. 7-9 e nt. 2).

¹⁵⁶ CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., p. 122.

¹⁵⁷ Per un'ampia trattazione sul tema, cfr. *ibid.*, pp. 159-166.

dice doveva procedere all'*inquisitio* allo scopo di appurare l'assenza di ogni costrizione nei suoi confronti. Raramente però si incontra la menzione dell'atto simbolico che il mundualdo, i parenti prossimi e il giudice compiono per confermare il loro assenso: in un documento del 1065¹⁵⁸, tuttavia, i presenti pongono le loro mani sulla pergamena, secondo quanto espressamente previsto da Liut. 22. Nell'epoca presa in esame, l'interrogazione non avveniva probabilmente più con le solennità tradizionali del rito del popolo germanico, ma se ne ritrova un costante ricordo nei documenti, secondo un formulario più o meno aderente al dettato liutprandeo, in quanto la coercizione della volontà della donna era causa di invalidità dell'atto giuridico ed era quindi necessario lasciarne traccia, pure se soltanto formulare. Se normalmente è il marito che palesa la sua volontà di effettuare l'alienazione e la moglie interviene per confermare anche la sua volontà di partecipare all'azione giuridica, in alcuni documenti si assiste però ad una inversione delle parti ed è la donna a pregare il suo mundualdo di acconsentire alla vendita affinché il negozio *firmiter permaneat*: il formulario è identico, ma in questo caso è il mundualdo che *preces benigne exaudivit*, cosicché l'atto giuridico viene posto in essere *unanimiter pariterque consensum*¹⁵⁹.

Sebbene la donna non avesse capacità di agire, aveva tuttavia piena capacità giuridica, cioè piena titolarità di diritti e doveri: diveniva pertanto titolare dei doni che lo sposo le elargiva il mattino dopo la prima notte di matrimonio, il *morgincaph* (o *morgengabe*), anche se tale dono non poteva superare la quarta parte del patrimonio del marito (Liut. 7). Nei negozi compiuti da marito e moglie, infatti, il verbo dispositivo è sempre al plurale ed è quindi evidente che i coniugi compiono insieme l'azione giuridica, da un lato perché la donna non può disporre del proprio patrimonio senza l'autorizzazione del marito, che acconsente e interviene all'atto, dall'altro in quanto il marito ha bisogno del consenso della moglie, che è contitolare della quarta parte del patrimonio familiare. E anche laddove l'autore dell'azione giuridica sembra essere soltanto la donna, l'azione giuridica viene effettuata *per consensum et voluntatem* del marito e *toti unanimiter pariterque consensum* pongono in essere il trasferimento della *res* oggetto del negozio¹⁶⁰.

¹⁵⁸ CDV I/67, lug.

¹⁵⁹ CDC I/207, gen. 960; CDV I/42, giu. 1038; CDV I/98, feb. 1102.

¹⁶⁰ CDC IV/564, mar. 1034.

Alcuni atti giuridici sono poi posti in essere da minori: secondo la legislazione longobarda la personalità giuridica si acquistava al compimento dei diciotto anni, ma era tuttavia consentito all'orfano di minore età, con il consenso del giudice, di disporre di parte dell'eredità paterna per liquidare un debito contratto dal genitore (Liut. 19). In un documento del 1025¹⁶¹ due fratelli, uno dei quali ancora minorenni, si recano *ad Palatium* per ricevere l'autorizzazione a vendere dal conte Giovanni, che incarica *vonis omnes Deum timentes*, tra cui il giudice Giacinto e il primicerio della sede vescovile di Avellino, di nominare *vonos appretiatores* con il compito di valutare il prezzo della terra: il notaio dichiara al termine del testo di aver scritto la carta *rogatus* dagli autori dell'azione giuridica, ma anche *ex iuxionem domni Iohanni comiti*, inciso che non pare tanto essere finalizzato a sottolineare un intervento del conte a garanzia di una maggiore *stabilitas* del negozio e a tutela dell'acquirente, quanto piuttosto a sottolineare il profilo pubblicitario del suo intervento. A conferma di ciò intervengono altri due documenti analoghi¹⁶², in cui però il minore si rivolge, sempre in prima persona, non al conte, ma al giudice per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei suoi beni: in questo caso il notaio si limita ad una *rogatio* tradizionale e non vi è traccia di alcuna *iussio* del giudice a scrivere il documento. È del 1157 un documento¹⁶³, definito *cartula* dal notaio, in cui madre e figli, due dei quali minori, si recano davanti al giudice per ottenere la *licentia* a vendere un terreno, lamentando lo stato di necessità: è questo il primo documento avellinese in cui a narrare i fatti non è colui che cede il diritto, bensì il giudice in forma oggettiva (*ante me Andream iudicem ... venit*), che dà poi l'ordine di scrittura al notaio e che sottoscrive da solo il documento.

Per quanto riguarda gli atti giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, la normativa di riferimento trova il suo precedente nella costituzione *De rebus Ecclesiae non alienandis* emanata da Leone I Magno nel 447¹⁶⁴, ripresa dalla

¹⁶¹ CDV I/31, apr.

¹⁶² CDV I/75, mar. 1077 e II/182, nov. 1129.

¹⁶³ CDV IV/360, lug.

¹⁶⁴ Cfr. *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, Taurinensis editio* (cura et studio R.P.D. A. TOMASSETTI Antist. Dom. Pontif. et Collegii adlecti Romae viro- rum s. theologiae et ss. canonum peritorum), I, a S. Leone Magno usque ad praesens, Augustae Taurinorum 1857, p. 65.

Nov. 7 di Giustiniano e poi accolta nel *Decretum* di Graziano¹⁶⁵, che stabiliva che i vescovi non potessero donare, permutare o vendere beni ecclesiastici se non con il consenso del clero dell'episcopio, e soltanto nei casi in cui si prospettasse un vantaggio per la Chiesa o si verificasse uno stato di necessità, richiamato nei documenti medievali per le cause più diverse quali le carestie, le guerre, gli eventi naturali e le epidemie. Nei documenti avellinesi sono pertanto sempre menzionati i membri del *consilium* dell'abate o del vescovo che acconsentono agli atti di disposizione dei beni ecclesiastici¹⁶⁶, così come la presenza e l'assistenza dell'*advocator*¹⁶⁷, che può svolgere anche la funzione di *estimator*. Dai documenti risulta come i monaci non gestissero in proprio il patrimonio fondiario in via di costituzione, ma si limitassero a concedere ai fittavoli le terre loro donate o da loro acquistate, inserendo negli atti precise clausole che stabilivano i criteri di bonifica e di trasformazione agricola da adottare, come l'impianto di nocelleti e di castagneti, la durata della concessione, nonché il canone da versare al monastero, di regola proporzionato al tipo di terreno e di coltura: i nocelleti erano solitamente locati per la metà dei frutti superiori e la quinta parte dei seminati, mentre i castagneti per la metà delle castagne e la decima dei seminati¹⁶⁸. La perpetuità della concessione non impediva di aggiungere clausole restrittive nel caso si verificasse l'estinzione del nucleo familiare del colono o il suo trasferimento da un paese all'altro: in ambedue i casi l'appezzamento di terra ritornava nella piena disponibilità del monastero. In caso di controversie relative per esempio alla mancata riscossione del canone o nel caso in cui i coloni tentassero di appropriarsi, per le vie più diverse, delle proprietà del monastero, i monaci dovevano ricorrere al magistrato per il riconoscimento dei loro diritti¹⁶⁹.

¹⁶⁵ C. 52, c. 12, q. 2.

¹⁶⁶ Cfr. CDV II/145, mag. 1123: il vescovo di Avellino agisce *per consensum et voluntatem sacerdotum et clericorum eiusdem episcopii*, affiancato da *Amatus* chierico e notaio, nonché avvocato dell'episcopio; e CDV III/280, giu. 1144: l'abate del monastero di S. Benedetto di Avellino agisce *per consensum et voluntatem sacerdotum fratrum monachorum*.

¹⁶⁷ Cfr. CDC V/767, apr. 1025.

¹⁶⁸ Cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, III cit., p. XXIX.

¹⁶⁹ CDV III/234, nov. 1136; cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, III cit., p. XXIX.

Agli *advocatores* era affidata la rappresentanza processuale e l'assistenza nelle controversie patrimoniali sia delle autorità pubbliche, come il re, il principe e il conte, sia delle istituzioni religiose, come vescovati, chiese, conventi, monasteri ed ecclesiastici¹⁷⁰. È però vero che, nonostante la normativa carolingia avesse minuziosamente regolato le elezioni, i requisiti e le funzioni dell'avvocato¹⁷¹, nell'Italia meridionale longobarda, al di fuori del raggio d'influenza franca, l'*advocator* continuò ad essere nominato in piena autonomia dall'abate o dal preposito del monastero, che agiva giuridicamente *una cum advocato suo*¹⁷².

2.3.2 Le tipologie documentarie

Come nel resto dell'Italia meridionale, anche ad Avellino le tipologie documentarie sono relativamente limitate¹⁷³ e si basano su un formulario che rimane quasi invariato nel corso dei secoli X-XII: la *charta* o *chartula* e il *memoratorium* o *breve* sono quelle che si incontrano con maggiore frequenza.

La tradizionale distinzione teorizzata dalla dottrina a partire dalla fine dell'Ottocento¹⁷⁴, che vedeva nella *charta* un documento dispositivo in cui l'azione giuridica si realizza attraverso il documento, e nella *notitia* un documento semplicemente probatorio finalizzato al ricordo di un negozio già

¹⁷⁰ Fin dal primo Concilio di Cartagine del 348 era stato stabilito che gli ecclesiastici non potessero occuparsi direttamente degli affari secolari e una seconda sinodo, tenutasi sempre a Cartagine nel 407, prevedeva al c. 97 l'istituzione dei *defensores* da parte dell'imperatore. A questa richiesta gli imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio risposero nello stesso anno concedendo alle chiese di essere rappresentate in giudizio *non per coronatos, sed per advocatos* (cfr. C. Th. XVI, 2, 38). Sull'argomento, cfr. M. C. LÉCRIVAIN, *Études sur le Bas-Empire*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome», X (1890/I), pp. 253-283: 253-256; P. GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze 1957, p. 141.

¹⁷¹ *Capitularia regum Francorum*, denuo ed. A. BORETIUS, Hannoverae 1883 (M.G.H., *Legum sectio II*, Tomus I), n. 33, c. 13, p. 93.

¹⁷² Cfr. GROSSI, *Le abbazie* cit., pp. 142-148; CDV III/280, giu. 1144.

¹⁷³ Cfr. PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 255.

¹⁷⁴ Cfr. H. BRUNNER, *Carta und Notitia*, in *Commentationes philologicae in honorem Theod. Mommseni*, Berolini 1877, pp. 570-589; ID., *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, I, Berlin 1880, pp. 8-23, 211-217.

concluso (distinzione che dipendeva pertanto esclusivamente dalla funzione attribuita al documento), è stata poi all'origine di un complesso dibattito storiografico¹⁷⁵. Si è sostenuto che entrambe le tipologie potevano essere utilizzate per documentare le medesime fattispecie negoziali, anche se nella *charta* erano prevalentemente calati i trasferimenti di proprietà, e si ricorreva alla *notitia* per i negozi dichiarativi o per quelli stipulati *ante presentiam* o con la *iussio* del giudice¹⁷⁶; la più recente dottrina sostiene invece il valore esclusivamente probatorio di tutti quegli atti calati nella forma meno tipizzata e non obbligatoria del *breve* e del *memoratorium*, volta a documentare tutto ciò che resta fuori dalle categorie contrattuali di origine romana, e precisamente le «obbligazioni barbariche originarie e pure, come le *wadiationes* del Sud [...] o gli atti giuridici non contrattuali»¹⁷⁷.

Già alla fine del IX secolo, e ancora di più nel X, tale differenziazione non sembrerebbe tuttavia essere così netta nella documentazione dell'Italia meridionale dove, come già rilevato per le carte di Ariano Irpino¹⁷⁸, il diffondersi del negozio/documento *convenientia*, quel «grande bacino di raccolta» di tutta una serie di fattispecie giuridiche che sfuggono ai negozi tipici del medioevo e che sono accomunati da una forte bilateralità¹⁷⁹, sembra aver portato all'utilizzo del *memoratorium* anche per la documentazione di quei negozi comunemente attestati attraverso la *charta*¹⁸⁰, finché nell'XI secolo formule ed espressioni, inizialmente tipiche solo di una delle due tipologie iniziano a riscontrarsi indifferente-

¹⁷⁵ Si rinvia per tutti a H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. a cura di A. M. Voci-Roth, Roma 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10), pp. 53, n. 16, 747 e ss., che espone le fasi salienti della questione.

¹⁷⁶ Cfr. A. PRATESI, *L'eredità longobarda nel documento latino di età normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*. Atti del convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991, Salerno 1994, pp. 271-278 (Cultura scritta e memoria storica. Studi di Paleografia Diplomatica Archivistica, 1), stampa anticipata in ID., *Tra carte e notai* cit., pp. 439-448: 441.

¹⁷⁷ NICOLAJ, *Il documento privato* cit., p. 174.

¹⁷⁸ Cfr. MASSA, *Prassi giuridica e pratiche di documentazione* cit., pp. 14-15.

¹⁷⁹ NICOLAJ, *Cultura e prassi* cit., pp. 40-53: 42.

¹⁸⁰ Cfr. PRATESI, *L'eredità longobarda* cit., pp. 441-445; ID., *Il documento privato* cit., p. 287.

mente in entrambe le forme documentarie¹⁸¹. Potrebbero essere inquadrare in quest'ottica di trasformazione, e considerate indizio dell'evoluzione che porterà all'*instrumentum*, particolari modalità di documentazione, che esamineremo meglio in seguito, quale quella che, tra la metà dell'XI e la metà del XII secolo, prevede la redazione sullo stesso foglio di pergamena, uno di seguito all'altro ma ben separati tra loro, di una *cartula* attestante il trasferimento di proprietà di un bene e del relativo *memoratorium defensionis* attraverso il quale l'autore dell'azione giuridica documentata nella *cartula* fornisce all'altra parte del negozio tutte le garanzie previste dalla legge a tutela del possesso incontrastato del bene, nonché quelle scritture di fine XII secolo in cui è il giudice da solo a promuovere una documentazione, con funzione evidentemente probatoria, che poi sfocerà nella produzione di una *scriptura* definita *hautentica*: tentativi per trovare una soluzione formale ad una ormai troppo esasperata rigidità degli schemi documentali tradizionali. Secondo Pratesi del resto deriverebbe da questo confondersi di tendenze la progressiva prevalenza, sulle tradizionali definizioni di *charta* e *memoratorium*, del termine *scriptum*, che dall'originario e generale significato di 'documento scritto' assume una valenza diversa per «la necessità di sfuggire a denominazioni vincolate a strutture ben precise e non più attuali»¹⁸², indicando «una struttura documentaria che può combinare in sé caratteristiche dell'uno e dell'altra»¹⁸³.

Questo alternarsi e intrecciarsi di formule prosegue ad Avellino anche nel XII secolo: emblematica a tal riguardo è la dichiarazione di scrittura del notaio *Iohannes* <IV> in una carta di vendita del 1142¹⁸⁴, collocata in un punto intermedio tra una tradizionale *rogatio* e la formula di chiusura del breve (*Hanc itaque cartulam scripsi ego Iohannes notarius quia interfui*), tesa a mettere in evidenza non soltanto la sua partecipazione al processo di documentazione, ma anche la sua presenza al negozio giuridico, ermeneuta e testimone dell'atto, ruoli entrambi riconosciuti e posti in stretta relazione

¹⁸¹ Cfr. ID., *Il notariato latino* cit., p. 253; ID., *L'eredità longobarda* cit., p. 444.

¹⁸² ID., *Il documento privato* cit., p. 287.

¹⁸³ ID., *Il notariato latino* cit., p. 254.

¹⁸⁴ CDV III/272, mag. 1142, ma anche CDV V/442, lug. 1164; CDV V/432, nov. 1163; ecc.

anche quando è il giudice a ordinare la redazione del documento (*Et taliter ego predictus iudex tibi Leonardo notario scribere precepi quia interfuisti*)¹⁸⁵.

I documenti del periodo normanno si caratterizzano, come afferma Caravale, «per il pieno rispetto della tradizione»¹⁸⁶: sopravvivono anche ad Avellino gli antichi istituti del sistema giuridico germanico, il formulario registra soltanto qualche piccola variazione rispetto al dettato tradizionale e gli schemi formali del modello tardo-longobardo si ripetono senza apprezzabili cambiamenti. Intorno alla metà degli anni Venti del XII secolo, tuttavia, si registra una certa semplificazione del formulario, influenzato probabilmente da altri centri vicini, dove tale processo era già avvenuto a partire dalla metà dell'XI secolo, come ad Ariano. A partire dalla fine degli anni Cinquanta del XII secolo, poi, il testo del documento diviene gradualmente più agile e sintetico, pur continuando a ripetere le formule tradizionali: sempre più frequentemente troviamo in apertura la locuzione *ante me/coram me N. iudicem venit ...* ed è il giudice ad esporre in forma oggettiva le modalità dell'accordo in corso di definizione tra le parti, ad ordinare al notaio di scrivere il documento e a sottoscrivere da solo¹⁸⁷.

Infine, come si vedrà meglio in seguito, negli ultimi decenni del XII secolo compaiono ad Avellino lo *scriptum memoriae*, in cui è il giudice stesso a promuovere il processo di documentazione, e quella particolare tipologia documentaria che vede l'emittente presentarsi personalmente davanti al giudice a richiedere il rilascio di una *hautenticam scripturam*.

2.3.3 Il formulario

Il protocollo dei documenti non presenta differenze in relazione alla tipologia documentaria: tutti i documenti si aprono con l'invocazione simbolica e con l'invocazione verbale, secondo le consuete formule *In nomine*

¹⁸⁵ CDV IV/360, lug. 1157, ma anche CDV IV/389, apr. 1160; CDV V/401, gen. 1161; ecc.

¹⁸⁶ Cfr. CARVALE, *Notaio e documento notarile* cit., p. 338.

¹⁸⁷ CDV IV/360, lug. 1157.

*Domini*¹⁸⁸ o *In nomine domini nostri Iesu Christi* o *In nomine domini Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi*, dipendenti dall'*usus* del notaio.

a) *La cartula*

È ben noto che in epoca altomedievale i negozi traslativi della proprietà, come la vendita, la donazione e la permuta, ricadono nello schema formale della *charta*, con qualche variazione a seconda delle epoche e dell'area geografica considerate¹⁸⁹. Nella documentazione di X, XI e XII secolo di area beneventana il documento è redatto in nome dell'autore dell'azione giuridica, che si esprime in prima persona e in forma soggettiva, non presenta mai un'arenga e segue gli schemi tipici dell'Italia meridionale longobarda.

Il testo inizia quasi sempre con la locuzione *Eo quod* o con l'avverbio più congiunzione enclitica *Ideoque*, privo di nessi sintattici con il testo precedente e retaggio di un formulario più antico «che prevedeva verosimilmente un'arenga alla quale il discorso successivo era sintatticamente unito»¹⁹⁰, seguito dal pronome personale *ego/nos* e dal nome dell'autore o degli autori dell'azione giuridica. Quando gli autori sono più di uno il pronome plurale è seguito dalla proposizione relativa *qui sumus*, con l'identificazione dei singoli personaggi. L'azione giuridica si svolge di fronte a testimoni: i *nobiles subscriptores testes* della seconda metà del X secolo, tra cui spesso figura anche il giudice (e non soltanto nei casi in cui l'autore dell'azione giuridica documentata è una donna o un minore), nel corso dell'XI sono da questo affiancati sempre più frequentemente, fin-

¹⁸⁸ Rileva Pratesi che «l'espressione più breve deriva probabilmente da modelli beneventani, essendo questa l'unica formula usata, per lunghissimo tempo, nella capitale del dominio longobardo meridionale, il cui influsso culturale continuò ad esercitarsi, seppure sicuramente in misura minore, anche in età normanna», cfr. PRATESI, *Divagazioni di un diplomatista* cit., p. 306.

¹⁸⁹ Per una rapida descrizione delle forme e del formulario utilizzati nelle *chartae* conservate a Montevergine, cfr. PRATESI, *Spunti paleografici* cit., p. 260.

¹⁹⁰ Cfr. PRATESI, *L'eredità longobarda* cit., p. 442; M. GALANTE, *Il notaio e il documento notarile a Salerno in epoca longobarda*, in *Per una storia del notariato* cit., pp. 71-94: 88; MAGISTRALÉ, *Il documento notarile* cit., p. 260.

ché nel secolo successivo il giudice diventerà l'unica 'autorità' di fronte a cui si procede al perfezionamento dell'atto giuridico¹⁹¹. Seguono, oltre ad eventuali considerazioni che hanno portato al trasferimento del bene, la dichiarazione di disponibilità del bene oggetto del negozio, l'indicazione della sua provenienza e la presentazione di eventuali *munimina* che attestano i precedenti passaggi di proprietà, introdotta con un verbo dichiarativo: *clarefacio quia/quoniam, declaro me habere*, ecc. Con la formula di congruità (*ex qua vero/modo quidem ... congruum est*), l'emittente esprime la convenienza/intenzione a disporre dei beni oggetto del negozio. Gli avverbi *quapropter/propterea* introducono solitamente il verbo dispositivo, che qualifica immediatamente la natura dell'atto stipulato (*vendo, do, trado, dono, concedo, cambio*, ecc.), con la frequente precisazione che il trasferimento avviene *per chartulam*. Seguono poi la descrizione accurata dei beni di cui si dispone e la menzione dei *munimina que de ipsis rebus sunt pertinentes atque continentes* e che vengono trasferiti insieme ai beni per documentarne la legittimità del possesso nel tempo: in tal modo si fornivano le informazioni circa la provenienza della *res* oggetto del negozio, necessarie a garantire il destinatario del buon diritto che risiedeva in capo all'autore dell'azione giuridica a disporre del bene ed era così possibile ricostruire una catena ininterrotta di danti causa, al fine di escludere un acquisto *a non domino*. I beni sono solitamente individuati attraverso un'analitica *confinitio* (nelle vendite e nelle permutate di terreni si indicano con precisione le misure dei confini e del sistema di misurazione utilizzato¹⁹²), e commisurati al prezzo convenuto e ricevuto (e solitamente espresso nella valuta circolante, tari e denari) nelle vendite¹⁹³, al *launegild* nelle donazioni, o all'oggetto di scambio nelle permutate. La formula *finita est ipsa venditio/donatio* (nella permuta tale formula non compare) chiude di solito il negozio.

Sono poi riportate eventuali clausole accessorie, come la concessione del diritto di prelazione in caso di successiva alienazione, la possibilità di nomina del prete preposto ad una chiesa, la richiesta di sepoltura nella terra di una specifica istituzione ecclesiastica, l'obbligo di prendersi cura di colui che tra-

¹⁹¹ V. *supra*, pp. 31-32.

¹⁹² V. *infra*, pp. 61-62.

¹⁹³ In alcuni documenti, oltre alla generica menzione del prezzo, si specifica anche che *finitum apud me dico exinde abere pretium* (CDV I/38, ago. 1037).

sferisce il possesso, la riserva di usufrutto, la regolamentazione di servitù di passaggio, ecc., di solito basate su consuetudini locali, nonché tutte quelle garanzie accessorie a tutela del destinatario dell'azione giuridica, come il rilascio della *wadia* e la conseguente nomina di un *mediator*, che se «da una parte serviva a *confirmare* una promessa, (...) dall'altra, predisponendo l'intervento nell'atto di un intermediario-fideiussore, provvedeva a garantirne l'esecuzione»¹⁹⁴.

Tra queste garanzie figura sempre quella della *defensio*, cioè quella «*consuetudo* ben attestata (...) che prevedeva che il dante causa (...) si impegnasse a difendere in giudizio il buon diritto del destinatario»¹⁹⁵ per respingere eventuali pretese di terzi che intendessero spogliarlo dei beni da lui acquisiti. Prevede sempre una pena pecuniaria in caso di inadempienza, stabilita tradizionalmente in misura pari al doppio del prezzo ma, a partire dal X secolo, quantificata quasi sempre liberamente e valutata in *solidi aurei constantinati boni*, ovvero in moneta di conto (non ricorre mai nelle carte avellinesi l'obbligo alla restituzione in *ferquidum* del bene, previsto da Roth. 175¹⁹⁶) ed è espressa nell'avellinese dalle varianti *antistare*, a volte omesso o sostituito da *causare* o *contendere*, e *defensare*, quest'ultima in uso nell'Italia meridionale fin dall'inizio del IX secolo¹⁹⁷ e presente non oltre l'XI.

Tuttavia, se è vero che l'esercizio della *defensio* ricade in capo all'*auctor*, giuridicamente vincolato, insieme all'eventuale coniuge e ai suoi eredi, ad *antestare et defendere* l'altro contraente *ab omnis hominibus ab omnique partibus secundum Langobardorum legem*, e «pronto a sottostare alle conseguenze del-

¹⁹⁴ CORTESE, *Il diritto nella storia medievale* cit., p. 163.

¹⁹⁵ MATERA, *Minima diplomatica* cit., p. 397. Le pagine che seguono, in cui si riflette sull'istituto della *defensio*, sono state oggetto di una relazione da me tenuta in occasione di una giornata di studi in ricordo di Enzo Matera, organizzata da amici e colleghi del Dipartimento di Scienze storico-religiose dell'Università di Roma "La Sapienza".

¹⁹⁶ Sulla penetrazione nella Penisola della formula della *defensio*, cfr. N. TAMASSIA, *La defensio nei documenti medievali italiani*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», 72 (1904), pp. 449-480, rist. in *Scritti di storia giuridica*, III, Padova 1969, pp. 799-824: *passim*, e P. S. LEICHT, «Antestare et defendere»: note sull'elaborazione della formula documentaria della «defensio» nell'età longobarda, in *Miscellanea Giovanni Mercati*, V, 1946, pp. 635-645, *passim*.

¹⁹⁷ *Ibid.*, p. 642, nt. 5.

la lite (...) nell'interesse del compratore»¹⁹⁸, è anche vero che in alcune carte private si riscontra l'uso di una formula che prevede la possibilità, per il destinatario, di recarsi personalmente in giudizio a difendere il proprio possesso senza la presenza fisica del dante causa.

Già più di vent'anni fa Matera aveva rilevato in una carta di donazione rogata a Benevento nel gennaio 1038 da *Carus clericus et notarius* la presenza di un diverso articolato della formula tradizionale, «che prevedeva che il dante causa (...) si impegnasse altresì a prendere in consegna i *munimina* (...) pertinenti il bene contestato per presentarli in giudizio» e restituirli poi entro il «termine perentorio di trenta giorni dalla consegna»¹⁹⁹. A partire dal X secolo, infatti, inizia ad essere prevista nella documentazione notarile la facoltà, a completa discrezione del destinatario del negozio, di decidere di riconsegnare al cedente le carte che testimoniavano l'interrotto possesso del bene e quindi la legittimità del diritto acquisito, *per dies triginta ad causandum et finem cum nostris causatoribus exinde faciendum* ogni qualvolta si rendesse necessaria la difesa del possesso del bene. La documentazione doveva poi essere restituita al destinatario *salbam quanta et quales*, cioè nelle stesse condizioni in cui era stata consegnata perché fosse esibita in giudizio.

Più di recente, sottolineando la «consonanza tra Benevento ed Avellino nell'adozione di tale formula», ancora Matera aveva osservato come a volte l'articolazione di questa clausola prevedesse che all'avente causa fosse data «facoltà di rappresentarsi direttamente in giudizio, ottenendo i necessari *munimina* dal dante causa». Tornando così sull'argomento, Matera aveva affermato il carattere «sovvertitore» di tale «consuetudine locale, testimonianza, più che di uno scarto, di una rottura radicale con l'intera tradizione giuridica longobarda», evidenziando il ruolo dei «pratici», i quali «non possono non aver avuto un ruolo determinante nella formalizzazione della consuetudine, che mostra, [come] sembra, estrema sensibilità verso i profili consensualistici del negozio»²⁰⁰.

¹⁹⁸ Cfr. TAMASSIA, *La defensio* cit., p. 820.

¹⁹⁹ CDV I/40: P.A., dichiarando di aver rivisto il testo «riscontrando la riproduzione del documento stampato a p. 157» del CDV, nota come questa formula garantisse «il rispetto del termine della riconsegna dei *munimina* da parte del dante causa», cfr. MATERA, *Minima diplomatica* cit., p. 397, e nt. 51.

²⁰⁰ Cfr. ID., *Notai e giudici a Benevento* cit.

Incrociando le risultanze rilevate da Matera nelle carte beneventane con quelle qui emerse, è stato possibile riscontrare in alcune carte di donazione, vendita e permuta la presenza della formula di cui sopra, elaborata liberamente dai diversi notai in un dettato anche più articolato che pare prevedere, fermo restando il generico dovere del dante causa di *antestare et defendere* l'altro contraente, tre diverse possibilità, a discrezione dell'avente causa, per procedere alla difesa del proprio diritto:

1) nel primo caso il destinatario dell'azione giuridica può esercitare personalmente il diritto alla *defensio* presentando in giudizio la *cartula* appena prodotta, nonché i *munimina* che testimoniano l'ininterrotto possesso e che il dante causa ha provveduto a trasferirgli insieme all'oggetto del negozio²⁰¹. È ipotizzabile, tuttavia, e mi riservo di esaminare in prosieguo la questione in modo più approfondito, che questa possibilità, introdotta dall'inciso *da aliis vero hominibus*, sottintenda non soltanto una generale facoltà di scelta del destinatario ad esercitare personalmente la difesa della proprietà attraverso la *cartula*, quanto anche una valutazione soggettiva di colui che ha ricevuto il diritto su una *res* in relazione all'opportunità di avvalersi dell'istituto tradizionale della *defensio* in un giudizio in cui fossero coinvolte persone non viventi a legge longobarda. In tal caso si spiegherebbe con maggiore facilità l'espressa distinzione delle due diverse azioni, prevista di frequente nel formulario dei documenti avellinesi nei secoli presi in esame²⁰²: *in primis*, come previsto dalla legge longobarda, chi cede il di-

²⁰¹ «Igitur obligo me ego qui supra Andrea adque heredes meos obligo tibi nominati Andree, quam et ad tuis heredibus, iamdictum mea vinditione ab omnibus hominibus antistemus et defensemus secundum langobardorum legem. Da aliis vero hominibus sciatis exinde per vos autori et defensori cum ista *cartula* et cum moniminas ipsas, que de ipsis rebus et casis sunt pertinentes adque continentes, ut liceam te et tuos eredes per vos ipsi defensori essere et moniminas ipsas ad legem ostendere, et omnia exinde facere, sicut ego et meos heredes facere debuissemus» (CDC II/255, mar. 968).

²⁰² Cfr. CDC I/192, lug. 956; *ibid.* I/207, gen. 960; *ibid.* II/255, mar. 968; *ibid.* II/370, nov. 984; *ibid.* IV/671, dic. 1013(?); *ibid.* IV/699, apr. 1017; *ibid.* IV/564, mar. 1034; *ibid.* VIII/1250, nov. 1057; *ibid.* VIII/1353, lug. 1063; CDV II/107 e 107 bis, giu. 1103; *ibid.* II/123, apr. 1113; *ibid.* II/124, lug. 1113; *ibid.* II/149 e 152, nov. 1125; *ibid.* II/164, apr. 1127; *ibid.* II/181, set. 1129; *ibid.* III/211, mag. 1133; *ibid.* III/251, mag. 1139; *ibid.* III/260, apr. 1140; *ibid.* III/281, feb. 1145; *ibid.* IV/322, apr. 1154; *ibid.* IV/331, apr. 1155; *ibid.* IV/351, feb. 1157; *ibid.* IV/360, lug. 1157; *ibid.* IV/364, nov. 1157; *ibid.* V/401, gen. 1161; *ibid.* V/419, feb. 1163; *ibid.* V/461,

ritto si obbliga ad *antestare e defendere* chi lo riceve, il quale, d'altro canto, sembrerebbe tuttavia poter agire personalmente, attraverso il documento, in caso di contestazione con un terzo che segua una legge diversa;

2) nel secondo caso il destinatario dell'azione giuridica può decidere di far ricadere sull'autore del negozio l'esercizio della *defensio*, o semplicemente restituendogli la *cartula* da presentare in giudizio²⁰³, opzione attestata nella documentazione fino a tutto il XII secolo, oppure specificando la scadenza entro la quale il dante causa dovrà presentarsi in giudizio per poi riconsegnare il documento al titolare del diritto, opzione che ricorre fino al 1127²⁰⁴, sostituita poi nell'uso, come pare, dalla precedente o dalla generale formulazione dell'obbligo di *antestare et defendere* assunto dall'alienante. E proprio questa seconda possibilità è quella messa in risalto da Matera in riferimento alla carta di donazione rogata a Benevento nel 1038, nonché quella che più frequentemente ricorre nella documentazione da lui segnalata in altri documenti prodotti a Benevento e Avellino tra XI e XII secolo²⁰⁵;

3) nel terzo caso, attestato una sola volta nel 1092, il destinatario, che pur essendo in possesso della *cartula* non ha ricevuto dall'alienante i *munimina* che testimoniano l'ininterrotto possesso del bene (perché tali documenti sono detenuti in comune dal dante causa con parenti che possiedono quote di una proprietà indivisa), può recarsi dall'autore del ne-

mar. 1166; *ibid.* V/474, ago. 1167; *ibid.* VI/546, giu. 1172; *ibid.* VIII/763, set. 1185).

²⁰³ «... et quando non volueritis per vos ipsis exinde fieri auctori vel defensori, remittite apud me vel apud meis heredibus ipsa supradicta moniminas ... salve tale ut ille in iudicio ostendere possamus», CDV II/107 e 107 bis, giu. 1103; v. anche *ibid.* II/124, lug. 1113; *ibid.* III/251, mag. 1139; *ibid.* III/281, feb. 1145; *ibid.* IV/322, apr. 1154; *ibid.* IV/331, apr. 1155; *ibid.* IV/351, feb. 1157; *ibid.* IV/364, nov. 1157; *ibid.* V/401, gen. 1161; *ibid.* V/419, feb. 1163; *ibid.* V/461, mar. 1166; *ibid.* VI/546, giu. 1172; *ibid.* VIII/763, set. 1185)

²⁰⁴ «... et quando non vultis per vos exinde defensori esse, remittitem apud nos et apud nostris heredibus ipsas moniminas, que de ipsa casa sunt pertinentem adque continentem, ut non fiat capsata aut falsata, ut illam ad legem ostendere possamus, ad abendum illam apud nos per dies triginta ad causandum, et cum eas fines faciendum cum nostris causatoribus, et sic defensemus illut vobis ab omnibus ominibus ab omnibusque partibus, et post ipsis dies triginta retdamus vobis ipsas moniminas salbas, quales illas nobis dederitis per eadem obligata pena», CDC IV/564, mar. 1034; v. anche CDV II/149, nov. 1125; *ibid.* II/164, apr. 1127).

²⁰⁵ Cfr. MATERA, *Minima diplomatica* cit., p. 397, nt. 50.

gozio e farseli consegnare al fine di presentarli personalmente in giudizio, per poi restituirglieli dopo trenta giorni²⁰⁶.

In base a quanto sopra delineato, il diritto acquisito dal destinatario del negozio parrebbe essere contenuto all'interno della *cartula*, che può essere *ad legem ostensa* sia dal dante causa sia da colui che ha ricevuto il diritto sul bene, e che sembra costituire mezzo di prova sufficiente a provare non soltanto l'esistenza, ma anche la legittimità del negozio, indipendentemente dalla presenza davanti al giudice dell'autore dell'azione giuridica documentata: già soltanto questa considerazione porta a giustificare l'affermazione di Matera circa il carattere «sovvertitore» della formula da lui individuata. Inoltre, la facoltà che sembra ricadere in capo a chi ha acquisito il diritto su una *res* di difendersi da solo attraverso la presentazione in giudizio dei documenti che lo attestano, apre a nuovi scenari riguardo alla coincidenza, in fase di produzione del documento, della funzione dispositiva e probatoria della documentazione, che sembrerebbero entrambe rivestire una finalità primaria²⁰⁷.

Tornando alle caratteristiche formali della *cartula*, la *rogatio* precede l'indicazione della data topica, introdotta (quando presente) dal participio *Actum*, nonché la ripetizione degli elementi cronologici già espressi nel protocollo, nelle donazioni più frequentemente rispetto agli altri negozi giuridici. Il testo si chiude con l'apprezzazione *feliciter*²⁰⁸, variamente abbreviata e in

²⁰⁶ «... et quando volueritis per vos ipsas exinde fieri auctori vel defensori ... nos vero remittimus aput vos per omnes vices ipsas moniminas ex predicta rebus continentes et pertinentes, quod ad communem abeo cum supradictis germanis mei, ad abendum vos illam per dies triginta ad causandum cum vestris causatoribus et finem faciendum, et sic sciatis exinde per vos auctori et defensori ... et semper per post ipsi dies triginta finem facta remittite aput me vel aput meos heredes ipsas moniminas, quod nos vobis dederimus, sicut supra legitur, salbam talem qualem nos illas vobis dederimus» (CDV I/86, feb. 1092).

²⁰⁷ Sul concetto di «funzione primaria» del documento, intesa nel senso dell'individuazione della finalità che ha portato alla sua formazione, cfr. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica* cit., p. 52.

²⁰⁸ Mentre Pratesi considera la data topica e l'apprezzazione come elementi finali del testo (cfr. PRATESI, *L'eredità longobarda* cit., p. 443, nt. 6), Magistrale le assegna all'escatocollo (cfr. MAGISTRALE, *Il documento notarile* cit., p. 260).

linea con la documentazione coeva di altri centri della *Langobardia minor*.

Nell'escatocollo risalta l'assenza della *completio* e della sottoscrizione dell'emittente, salvo le poche eccezioni già viste, a testimonianza della natura non tabellionale del modello documentario a cui l'Italia meridionale longobarda aveva in origine fatto riferimento²⁰⁹.

Ad Avellino attraverso la *charta* sono documentate per lo più donazioni, vendite e permutate.

Nei 58 atti di donazione il formulario è assai stabile, con poche variazioni, legate per lo più a fatti specifici riguardanti l'autore dell'azione giuridica e i beni oggetto del negozio. I notai utilizzano i verbi dispositivi *dono* oppure *concedo*, oppure *dono atque concedo*, oppure *offero*²¹⁰ e il negozio è indicato come *donatio*, *oblatio*, *offertio*; solo nel X secolo ricorre, e una volta soltanto, la definizione di *cartula donationis*²¹¹, posta a fine del testo, prima della *rogatio*, laddove il notaio richiama la *firmitas* del negozio. Alcune donazioni hanno per beneficiari parenti prossimi o conoscenti, altre rientrano nella tipologia delle donazioni *pro anima* e concernono atti di liberalità nei confronti del monastero di Montevergine o di altre chiese avellinesi, e una soltanto è a favore di un ecclesiastico. Del tutto assente la forma della donazione *post obitum*.

È costante nelle donazioni tra privati la controprestazione del *launegild*, prevista dalla legislazione longobarda solo per le donazioni concluse tra laici e non per quelle *pro anima* concluse a favore di enti religiosi, esentati da tale formalità (Roth. 73 e Liut. 73), ma qualche perplessità pongono alcuni atti di donazione rogati tra XI e XII secolo che prevedono un *launegild* costituito non soltanto dal tradizionale *mantellum* o da un *camisum*,

²⁰⁹ Secondo Magistrale, che ricostruisce i presupposti tecnico-formali e storico giuridici della documentazione dell'Italia meridionale longobarda, i modelli documentari della *cartula* meridionale potrebbero individuarsi nell'*instrumentum quasi publice confectum* romano o nell'*instrumentum* tabellionico di età pregiustiniana, privi entrambi di *completio* (cfr. MAGISTRALE, *Il documento notarile* cit., pp. 268-272); Nicolaj propende per la prima ipotesi (cfr. NICOLAJ, *Il documento privato* cit., nt. 57).

²¹⁰ Il verbo *offero* è utilizzato per gli atti di liberalità nei confronti di chiese e monasteri, per i quali non è prevista la corresponsione di un *launegild*.

²¹¹ CDV I/17, ott. 994.

ma anche da una consistente somma di denaro²¹² e che, data l'alta entità della controprestazione simbolica, pongono dubbi circa la causa e la reale natura dell'obbligazione contrattuale, forse una vendita mascherata piuttosto che un atto di liberalità.

Certamente poi non sono tali, dal punto di vista strettamente giuridico, due documenti signorili del 1139 e del 1152 che prevedono una esplicita controprestazione in denaro. Nel primo il signore di Monteforte Guglielmo Careno offre, con il consenso del figlio Goffredo e per la salvezza delle loro anime, al monastero di San Leonardo, costruito fuori la città di Avellino e dipendente dalla badia della Santissima Trinità di Cava, la parte a lui spettante su un mulino chiamato *da Capu*, ricevendo dal priore del detto monastero 200 tari salernitani²¹³: il negozio, introdotto dal verbo dispositivo *offero* e definito dal notaio come *offertio*, contiene tuttavia tutti gli elementi tipici della vendita, fosse pure conclusa ad un prezzo di favore. Nel secondo il signore di Summonte, Boamondo Malerba, trasforma, anche lui per la salvezza dell'anima, il legato di 200 tari che doveva al monastero di Montevegine, lasciato dal padre Raone e dalla sorella Isabella, nell'offerta di due suoi vassalli con relative famiglie e beni²¹⁴. Siamo in questo caso di fronte ad un documento con forte connotazione pubblicistica: se il verbo dispositivo *offero* qualificherebbe dal punto di vista formulare un atto di liberalità, è pur vero che la remissione del legato si configura invece come una vera e propria concessione da parte del signore normanno, compiuta forse su richiesta dello stesso abate del monastero.

Da ultimo, è interessante porre l'accento su una formula che nelle carte avellinesi ricorre una sola volta: si tratta di un *cartula* di donazione del 995 con cui Giovanni figlio di Guiselmario concede a Gualdo figlio di Sindolfo, soprannominato *Bricto*, e ai suoi *consortes* una terra in località

²¹² Nei documenti avellinesi di X secolo la componente monetaria del *launegild* è assente, mentre si riscontra nell'XI e XII secolo: (cfr. CDV I/42, giu. 1038: *mantellum* e 16 tari per una casa e altri beni; CDV I/62, feb. 1063: *mantellum* e 82 denari per una casa; CDV I/68, mag. 1066: *mantellum* e 20 tari per un lotto di terra; CDV III/203, set. 1132: *mantellum* e 32 tari per beni mobili e immobili.

²¹³ CDV III/252, mag. 1139.

²¹⁴ CDV IV/308, apr. 1152.

Gualdo nei pressi di Avellino affinché in essa venga edificata una chiesa e si riserva il diritto di nomina del prete ivi preposto, nonché quello di sepoltura nella medesima terra²¹⁵. Il donante stabilisce inoltre che la terra debba rimanere *in potestate* del prete da lui ordinato, il quale avrà il diritto di amministrarla e di godere dei frutti del suo lavoro. Segue l'apposizione della tradizionale clausola che prevede una pena pecuniaria per la mancata *defensio* e la riaffermazione del diritto del donante e dei *consortes* ad ordinare il prete preposto alla chiesa. Fin qui, nulla di nuovo, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista formale: ma è a questo punto che il notaio inserisce una clausola che prevede che se il vescovo, o l'abate o qualunque altra persona tenterà di sottrarre la terra e la chiesa dalla potestà del prete, queste dovranno ritornare nella piena disponibilità del donante e dei *consortes*, o dei loro eredi *nati nascentibus*, i quali provvederanno a restituirla al prete che avevano ordinato. La stessa formula, pure se espressa con parole diverse, compare in una scrittura di ardua leggibilità, individuata da Matera sul *verso* di una pergamena recante al *recto* un atto di donazione, concluso nel maggio 1002 a Mirabella Eclano (AV)²¹⁶. Rileva l'autore come la formula sia vergata in un momento probabilmente successivo da una mano di XI secolo, diversa da quella che roga il documento sul *recto*, che utilizza «una beneventana documentaria molto corsiva e di frettolosa esecuzione»²¹⁷. Da tale scrittura, che «contempla l'ipotesi di una donazione *pro anima* di beni all'*infirmarium* di un monastero, in persona del suo abate (...), emerge che i monaci che sovrintendono all'infermeria sono usufruttuari dei beni donati: se l'abate tenterà di sottrarre totalmente o parzialmente il relativo *frugium*, gli autori o i loro eredi difenderanno il buon diritto dell'*infirmarium*, rivendicando a sé in giudizio la proprietà dei beni e restituendoli quindi al godimento dei monaci dell'*infirmarium*». Si provi a mettere a confronto i due documenti, a sinistra il testo del 995 e a destra quello successivo al 1002:

²¹⁵ CDC II/231, mag.

²¹⁶ BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA [d'ora in poi BAV], *Vat. lat.* 13491, n. 57.

²¹⁷ V. MATERA, *Una formula notarile d'area beneventana del secolo XI*, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», XI (1997), pp. 71-77: 73.

<p><i>Et si surrexeri episcopus, aut abbas, aut quislibet homo, qui ipsa ecclesia seu ipsa terra substrahere voluerit de potestate de ipso presbiter, qui in ipsa ecclesia ordinaverimus, ut ipsa ecclesia et terra redeat in potestate nostra et de nostris heredibus nati nascentibus. Et post reversionem redire semper debeat ad ipso presbiter, quod ibidem ordinaverimus, sicut supradiximus</i></p>	<p><i>Si bero supradictus abbas vel eius successoribus, de omnibus que supradicta sunt tollere vel amminuare de ipso infirmarium, quod absi, presunserit, tunc ad nostra potestatem vel de nostris heredibus redeat et per ista cartulam offertjone redeat in potestatem dec ipso infirmario de iamdicto monasterio</i></p>
--	---

L'analogia è evidente e l'identificazione di tale scrittura come «formula notarile» è tanto più degna di nota se si considera che Matera si è basato per tale definizione su una singola e unica scrittura tergale, redatta da un notaio o da un pratico con facile accesso o forse attivo verosimilmente all'interno dell'archivio di S. Sofia di Benevento, dove era conservata la pergamena, e dove «l'estensore aveva la possibilità di prendere a modello uno o più documenti, riducendoli alla loro forma essenziale»²¹⁸. Non avendo allora lo studioso a disposizione altri elementi che gli consentissero di stabilire se la formula «fosse ricavata da un documento preesistente o non [fosse] piuttosto contributo originale di chi esemplò lo schema formulare», crediamo di poter rispondere ora a questo interrogativo, tenendo conto della precedenza cronologica del documento avellinese, e confermare così la sua intuizione in direzione della prima ipotesi. Ciò che è più rilevante, comunque, così come da lui evidenziato, è che «nell'attività di chi redasse lo schema formulare, intravediamo lo sforzo cosciente (...) di costruire un documento perfettamente rispondente non solo alla legge e alle consuetudini vigenti, ma anche alle particolari esigenze delle parti, a protezione vigorosa e salda della volontà degli autori e dei diritti dei destinatari, in una chiara dialettica tra presente e futuro, tra diritto e torto»²¹⁹.

Attraverso la tipologia documentaria della *cartula* vengono anche documentate le disposizioni di ultima volontà, espresse sia in punto di morte²²⁰

²¹⁸ *Ibid.*, p. 74.

²¹⁹ *Ibid.*, pp. 74-75.

²²⁰ CDV II/125, lug. 1113; CDV IV/395, set. 1160.

sia prima di intraprendere un viaggio pericoloso in Terrasanta²²¹. Non abbiamo riscontri precedenti al secondo decennio del XII secolo per questo genere di dichiarazioni e i 6 documenti conservati nell'archivio di Montevergine presentano un formulario costante e poco articolato: in punto di morte il testatore motiva sempre le proprie dichiarazioni, definite *dispositiones* o *iudicata*, lamentando, sempre di fronte a testimoni, una *grabissima infirmitate corpori* e la convinzione di essere al termine della propria vita, pone sempre l'accento sulla capacità di intendere e di volere e sulla volontà di disporre del proprio patrimonio, con l'eventuale consenso dei parenti. Sono poi sempre previsti gli obblighi per gli eredi di rispettare le clausole testamentarie, di *defendere* i beni trasferiti, la *compositio* in caso di violazione di quanto stabilito e l'eventuale *defensio* con la relativa *nadia* a garanzia di tali disposizioni.

Nel 1180 sono documentati due casi di lettura pubblica del testamento dopo la morte del disponente²²² (*Dum Iacobus ... qua defunctus est ... coram me Leonardo iudice testatus est*): questa *recitatio*, che evoca la prassi tardoantica, viene documentata attraverso un documento sottoscritto dal giudice, probabilmente su richiesta del monastero, che in tal modo può disporre anche di una seconda carta a conferma dell'avvenuta donazione.

I 56 atti di vendita, che solo a partire dal 1145 si svolgono davanti al giudice²²³, presentano tutti costanti caratteristiche formali, la più rilevante delle quali è la dichiarazione di aver ricevuto il prezzo (*pretium finitum*), controprestazione necessaria a concludere il negozio.

Nelle 10 carte di permuta i notai utilizzano i verbi dispositivi *cambio/cambio* oppure *do et trado* e il negozio è indicato come *bicariatio/vicariatio*, *ordo commutationis*, *tradicio atque commutatio*; solo nel 1093 ricorre la definizione di *cartula bicariationis*²²⁴, posta a fine del testo, prima della *rogatio*. In una *cartula permuta-*

²²¹ CDV III/206 e 206 bis, feb. 1133. La carta non ci informa sulle motivazioni del viaggio, potendo trattarsi di un pellegrinaggio, della partecipazione a un'impresa militare o di una impresa commerciale (cfr. P. CORDASCO, *Echi delle crociate nei documenti notarili meridionali*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate*, Atti delle XIV giornate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 2000, a cura di G. Musca, Bari 2002, pp. 379-396: 385-386).

²²² CDV VII/670, ago. 1180 e CDV VII/672, set. 1180.

²²³ CDV III/281, feb. 1145.

²²⁴ CDV I/88, nov. 1093.

tionis del 1185²²⁵, rogata dal notaio Leonardo e sottoscritta dai giudici di Avellino Iacopo e Leonardo, alla presenza dei giudici (*coram nobis* ...) il preposito Alferio, che agisce in nome dell'abate Giovanni e per conto dell'abbazia di Montevergine, e l'abate Pietro, che agisce per conto del monastero di San Benedetto di Avellino, *coniuncti in bona convenientia*, si accordano sullo scambio di alcuni beni. Il testo è redatto in prima persona dai giudici, che enunciano i termini dell'accordo tra l'abate e il preposito. Nonostante le parti siano due monasteri, non vi è tuttavia traccia né di *estimatores* né di *advocatores*, a differenza di quanto avviene nell'unica altra permuta presente tra i documenti di Montevergine in cui è coinvolta un'istituzione ecclesiastica²²⁶. Il documento è quindi uno dei due esemplari attraverso cui nell'alto medioevo venivano documentati i contratti di permuta, e precisamente quello destinato al monastero di Montevergine, interessato alla precisa descrizione dei beni che erano in possesso dell'abate di San Benedetto, il quale pone se stesso come *fideiusor* a garanzia dell'obbligo della *defensio*. L'esistenza di una seconda carta speculare a questa si intuisce dal riferimento ad una precisa descrizione del castagneto, prima di proprietà del monastero di Montevergine, ricevuto in permuta dallo stesso abate, *sicut in cartula ipsius aperte declaratur*. Pure in assenza di alcuni di quegli elementi formali caratteristici della *cartula* e del *memoratorium*, sembrerebbero essere i giudici a conferire *auctoritas* e *firmitas* all'atto giuridico, ordinandone al notaio la redazione (*et taliter Leonardo notario qui interfuit scribere precepimus*) e sottoscrivendo il documento: alla fine del XII secolo siamo infatti ormai quasi al termine di quel lento processo che porterà all'istituzione del giudice ai contratti.

Soltanto nelle vendite e nelle permutate i notai danno un'analitica *confinatio* dei terreni alienati²²⁷: questi si misurano *ad passos iusto ad brachia de iusta persona hominum et digiti estensa*²²⁸, oppure *ad passos iustos, misurati ad brachia omi-*

²²⁵ CDV VIII/764, nov.

²²⁶ Svoltasi anch'essa alla presenza del giudice, qui l'*advocatus* affianca invece il *custos et rector* del monastero (CDC II/164, apr. 1127).

²²⁷ Una descrizione così analitica è attestata soltanto nella donazione di una terra (CDV I/68, mag. 1066), che prevede però, oltre al *launegild*, anche la notevole somma di 20 tari a perfezione del negozio.

²²⁸ CDV II/109, gen. 1104.

*num ostensa*²²⁹, con la specificazione che *ipse passo abet quinque pedes et uncie duobus*²³⁰, oppure che ogni *passus* è pari a *octo pedes*²³¹: si tratta chiaramente di unità di misura che non hanno una validità assoluta e traggono origine da antiche consuetudini locali²³². Tuttavia, in diversi casi la lunghezza del *pes* è pari alla larghezza del foglio: il notaio *Gualfus* scrive che *talīs est ipse pedes quantum ista cartula in capite abet latitudo* (211 mm)²³³, mentre, per *Sparanus*, *talīs est ipse pedes quantum ista cartula in capite videtur esset lata* (340 mm)²³⁴. Non esisteva quindi una lunghezza stabilita del piede (per es. la misura del *pes* del notaio *Gualfus* era più piccola rispetto a quella degli altri notai, per i quali oscillava tra i 218 e i 357 mm²³⁵), ma «differenze di tale entità erano sicuramente meno preoccupanti di quanto appaiano ai nostri occhi, specie considerando le piccole dimensioni dei lotti urbani o delle parcelle rurali che vengono delimitate nei documenti»²³⁶.

Ci sono poi 4 carte di *morgincaph*, definite contemporaneamente sia *cartula* sia *scriptum morgincaph*; tre sono aperte dal *Dum* caratteristico dei documenti che si svolgono di fronte ad un consesso di persone (*dum ... ante parentes et*

²²⁹ CDV I/15, feb. 993.

²³⁰ CDV I/86, feb. 1092.

²³¹ CDV I/15, feb. 993.

²³² Il 'passo giusto' è quello che non è né troppo corto né troppo lungo e che, a nostro modo di vedere, lascia nell'incertezza ogni misurazione. Non dobbiamo però dimenticare che la determinazione di misure certe e assolute appartiene alla cultura moderna e che tale concetto non può essere in alcun modo riferito a secoli in cui il bisogno di precisione era molto meno sentito e che Koyré definisce «il mondo del pressappoco» (A. KOYRÉ, *Dal mondo del pressappoco all'universo della precisione*, Torino 1967): nel medioevo, infatti, le misure, «per il fatto di derivare in gran parte (...) da quelle del corpo umano (...) o anche dalle sue capacità di lavoro (...) pur guadagnandone in concretezza e funzionalità, stentavano ad affrancarsene, continuando a subirne l'impronta con la sua estrema variabilità individuale» (U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*, in *Storia d'Italia. I documenti*, V/1, Torino 1973, pp. 583-612: 594).

²³³ CDV I/15, feb. 993.

²³⁴ CDV I/86, feb. 1092.

²³⁵ Cfr. CDV I, p. 58, nt. 3.

²³⁶ MATERA, *Minima diplomatica* cit., p. 397, con indicazioni bibliografiche sull'argomento. Cfr. anche GALASSO, *La società campana* cit., p. 297 e PRATESI, *Spunti paleografici* cit., p. 340.

amicos nostros) e presentano un formulario standard non suscettibile di importanti variazioni²³⁷. La quarta, che si apre invece con *Ideo que*, è preceduta sulla stessa pergamena da un *memoratorium* con la stessa data, in cui è invece documentata la richiesta di matrimonio al padre della donna, con l'esplicita promessa dello sposo di fedeltà e concessione del *morgengabe* secondo la consuetudine longobarda, nonché l'assicurazione del futuro suocero di prendersi cura dei giovani sposi²³⁸.

Infine, in due carte rogate dal notaio *Leonardus* nel gennaio 1190 per il medesimo emittente²³⁹, è attestata una formula sino a questo momento mai utilizzata nei documenti avellinesi: Rainone prega infatti il giudice di volergli rilasciare una *cartula pro perpetua memoria et securitate ... in hautenticam scripturam*, che riporti le clausole contenute in una precedente *cartula emptionis* in mano all'acquirente, il quale si presenta anch'egli davanti al giudice (*Coram me ... venerunt...*). Dalla descrizione dei fatti, molto sintetica e in forma narrativa, si comprende che la carta preesistente è stata letta, pure se il testo viene riportato solo nei suoi elementi essenziali e per quanto d'interesse al momento (*Conditiones vero, sicut in predicta cartula continentur, sunt iste: ...*). A prescindere dal ricordo di schemi procedurali tardo-antichi, è interessante che per la prima volta si faccia riferimento ad una 'scrittura autentica'²⁴⁰ da intendersi probabilmente nel senso di un

²³⁷ CDC II/272, dic. 1038 (in cui la donna riceve sia il 'dono del mattino', sia il *meffio*, costituito prevalentemente da monete o altri oggetti preziosi); CDV IX/841 e 841 bis, ago. 1190 (nel primo documento si documenta la cessione della quarta e nel secondo lo sposo, alla presenza del giudice Filippo di Avellino, concede al cognato le garanzie di rito per la buona riuscita del matrimonio, consistenti nella promessa, vincolata da pene pecuniarie, di assicurare alla sposa vitto e alloggio, di riservare un tenore di vita conforme al suo rango sociale ed alle sue possibilità economiche, di rispettare l'unità e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e di trascorrere insieme alla moglie una vita serena e tranquilla).

²³⁸ CDV I/89 e I/89 bis, apr. 1127.

²³⁹ CDV IX/829 e IX/830.

²⁴⁰ Il termine *authenticum* richiama ovviamente la decretale di Alessandro III contenuta nel *Liber Extra* in cui si stabilisce che «scripta vero authentica, si testes inscripti decesserint, nisi per manum publicam facta fuerint, ita quod appareant publica...» (*Liber Extragantium decretalium*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (rist. anast. Graz 1959), X, 2, 22, 2): se la ripresa del termine *authenticus* da parte della canonistica si lega con «la nuova istituzione di una *manus publica* notarile» (cfr. NICOLAJ, «Originale, authenticum,

documento pienamente e legalmente garantito, con funzione spiccatamente probatoria²⁴¹, in quanto redatto e rilasciato da un giudice, considerato dalla prassi come un ufficiale in grado di garantire *firmitas* e *stabilitas*²⁴². Inoltre, dal punto di vista formale, nonostante il notaio definisca ancora *cartula* il documento, le forme del discorso sono ormai quelle di una narrazione in forma oggettiva.

b) Il *memoratorium*

La struttura formale del *memoratorium* o *breve*²⁴³ si differenzia da quella della *charta*, in primo luogo perché l'emittente si esprime soggettivamente in discorso indiretto. Il testo, in forma narrativa, inizia con la dichiarazione *Memoratorium factum a me/nobis*, cui segue l'identificazione dell'autore, il *de hoc quod* o *eo quod/qualiter*, e l'elenco dei testimoni, se presenti. La ricapitolazione dei fatti accaduti coincide con il dispositivo della *charta* in tutti quei casi in cui il *memoratorium* è ad essa strettamente connesso, essendo qui solitamente il soggetto narrante il destinatario dell'azione giuridica precedentemente compiuta. La *dispositio* è introdotta di regola con l'espressione *modo*

publicum» cit., p. 19), nell'Italia meridionale è invece rimodulata sulla funzione pubblica sottesa ai giudici, ancora prima della creazione federiciana dei giudici ai contratti. Nicolaj sottolinea come nell'XI e XII secolo, nel periodo del rinascimento giuridico, «si rinnova radicalmente la considerazione della funzione probatoria della scrittura [e come] ritorni in primo piano il problema della *fides* del documento in processo, che come sembra naturale e come infatti avverrà, punta a sboccare in *publica fides*» (*ibid.*, pp. 14-15 e ID., *Il documento privato* cit., p. 158).

²⁴¹ Si vedano le considerazioni di Cherubini circa la prassi notarile in uso in molti centri dell'Italia meridionale di inserire il contenuto di carte risalenti all'interno di nuove forme documentarie, al fine di «rafforzar[n]e il valore probante», cfr. P. CHERUBINI, *I notai di Salerno e la tradizione del documento*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit., pp. 333-374: 367-368.

²⁴² M. AMELOTI, *Il giudice ai contratti*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 359-367: 365-366.

²⁴³ Normalmente il primo termine è usato come introduzione al testo, mentre il secondo compare a chiusura, nella formula che indica l'intervento del notaio, cfr. PRATESI, *Il documento privato* cit., p. 286; cfr. ID., *Il notariato latino* cit., p. 253. Per una rapida descrizione delle forme e del formulario utilizzati nei *memoratoria* conservati a Montevergine, cfr. ID., *Spunti paleografici* cit., p. 260.

quidem o con l'avverbio *unde*, e si limita per lo più ad enunciare la concessione della *wadia* o l'obbligazione che l'autore della medesima azione giuridica contrae nei riguardi dell'altra parte, divenendo ora soggetto del discorso (ma in terza persona: *dedit, tradidit, obligavit* e simili). Eventuali clausole accessorie possono riportare il discorso alla prima persona, restituendo la funzione di soggetto al destinatario. La *sanctio* esprime costantemente la pena pecuniaria dovuta dalla controparte all'autore del documento e precede la dichiarazione del notaio di avere steso il relativo documento (*scripsi*) e di essere stato presente al momento dell'azione (*interfui*), garantendo così la rispondenza del dettato allo svolgimento dell'azione²⁴⁴. Il testo è privo della *rogatio* e soltanto raramente è registrata la data topica. Nell'escatocollo sono di regola presenti la sottoscrizione del giudice e/o degli altri testimoni, mentre la sottoscrizione dell'autore giuridico non compare mai e solo raramente si incontra quella della controparte²⁴⁵.

Trovano espressione nello schema formale del *memoratorium* i negozi e gli accordi in cui viene dato rilievo alla *convenientia* sottesa all'accordo stesso, come:

- la consegna di *munimina* (*recommendarè/remitterè*) posseduti in comune dalle parti in seguito ad una precedente *cartula* attestante la traslazione della proprietà di beni, con la condizione, garantita da *wadia*, di restituirli integri in caso di contestazione del diritto e conseguente procedimento di fronte al giudice²⁴⁶. È palese, nonostante l'esiguo numero di *memoratoria* conservati, la rilevanza di tale atto negoziale, che ben attesta la dispositività del documento a monte, attestante il trasferimento del diritto, e la sua ormai definitiva e diffusa considerazione come strumento probatorio da ostendere in giudizio;
- le *bonae convenientiae* che prevedono la composizione extragiudiziale di

²⁴⁴ Anche per il *memoratorium*, come per la *chartula*, Magistrale e Pratesi sono su due posizioni diverse: il primo colloca la dichiarazione notarile in apertura dell'escatocollo (cfr. MAGISTRALE, *Il documento notarile* cit., p. 266), mentre il secondo la considera elemento finale del testo (cfr. PRATESI, *L'eredità longobarda* cit., p. 444, nt. 7).

²⁴⁵ Cfr. MAGISTRALE, *Il documento notarile* cit., p. 267; ID., *Notariato e documentazione* cit., p. 57.

²⁴⁶ CDC II/212, mag. 961; CDC II/254, mar. 968; CDC V/768, apr. 1025 (che peraltro non reca le sottoscrizioni dei testimoni); CDV III/238, feb. 1137.

controversie intervenute tra le parti, ma comunque definite alla presenza del giudice²⁴⁷; nonché i casi di risoluzione giudiziale di controversie, svoltesi alla presenza del conte²⁴⁸ o del giudice²⁴⁹ e concluse o con una sentenza dell'autorità giudicante, o con un accordo tra le parti prima della sua emissione: l'esecutività degli obblighi assunti, formalizzati nella sentenza o nell'accordo, viene sempre garantita dalla prestazione della *wadia* e documentata attraverso un *iudicatum*, redatto normalmente *pro securitate* della parte vincitrice;

- le divisioni di beni posseduti *communiter* da familiari e *consortes*. Da porre in evidenza è un *memoratorium* in cui una donna si accorda con la madre, passata a seconde nozze, circa la divisione dell'asse ereditario: nel documento si legge che i termini del negozio non potranno essere in futuro posti in discussione *sibe per testes, sibe per monimen, sibe per quavix modis*²⁵⁰. In tale inciso è possibile non soltanto scorgere un lontano richiamo al diritto giustiniano (C. 4, 21, 15, in virtù del quale «*In exercendis litibus eandem vim obtinent tam fides instrumentorum quam depositiones testium*»), magari nella formulazione abbreviata che ne viene data nella *Summa Perusina*²⁵¹,

²⁴⁷ CDC IV/700, 28 apr. 1017.

²⁴⁸ CDC II/227, ago. 964: la causa si svolge *ante presentia Siconolfi comitis Palatii* al quale il ricorrente denuncia l'appropriazione *malo ordine et sine rationem* del *frugium* ad opera del convenuto, mostrando un documento che attestava la legittimità del suo possesso. La carta viene *relecta* davanti al conte, definito *iudex* che, dopo aver fatto giurare il convenuto *ad sacra Dei evangelia* di astenersi da futuri comportamenti illeciti, gli impone di prestare *wadia* a garanzia dell'impegno assunto, ordina al notaio di redigere il breve e da solo sottoscrive il documento. Cfr. anche CDV I/8, mag. 982, in cui è documentato un procedimento svolto *ante presentia Hadelferi comitis*, al giudizio del quale la ricorrente si sottopone denunciando la contestazione di un possesso il cui diritto è contenuto in una *cartula* di vendita, *quod presens ostendit et relecta est*. Dopo aver interrogato il *defensor*, il conte impone al convenuto di non contrastare più il possesso e a prestare la *wadia* a garanzia del suo impegno. Anche qui il notaio redige poi il breve, che viene sottoscritto solo dal conte.

²⁴⁹ CDC II/284, 9 mag. 1020; CDV I/52, nov. 1046; CDV III/234, nov. 1136; CDV V/467, dic. 1166; CDV VI/508, feb. 1170.

²⁵⁰ CDV I/10, feb. 987.

²⁵¹ *Adnotationes codicum domini Justiniani (Summa Perusina)*, ed. cr. di F. PATETTA, ripr. anast. dell'ediz. comparsa nel «Buletino dell'Istituto di Diritto Romano», anno XII, Firenze 2008, p. LXV, secondo il quale il nucleo originario di tale opera risalirebbe ad un periodo compreso tra la seconda metà del VII secolo e la prima metà dell'VIII. Sull'ar-

dove si legge che «*Per testes vel documentis que probatur, valet*», richiamo che riporterebbe in primo piano il dibattito sulla provenienza del manoscritto di Perugia e sull'origine del suo antigrafo²⁵².

Ancora di divisione di beni si parla nell'unico documento²⁵³, tra quelli esaminati, in cui la consegna dei beni da una parte all'altra viene fatta soltanto attraverso il tradizionale rito germanico della *traditio per fustem* e non anche *per scriptum*, come negli altri *memoratoria* di divisione²⁵⁴. Non sappiamo se fosse stata precedentemente prodotta una carta di permuta da cui far discendere gli effetti traslativi della proprietà, ma certamente qui vengono prodotti due documenti distinti, l'uno speculare all'altro: questo è quello che rimane agli autori dell'atto giuridico perché contiene l'atto della *traditio* degli altri comproprietari e vi è indicata la *compositio* nel caso questi ultimi contrastino il possesso in futuro;

- gli accordi che prevedono la fissazione di confini di terre e di proprietà: si legge in due brevi che i termini del negozio non potranno essere in futuro posti in discussione *nec per testes, nec per monimen, nec per nullam qualibet inbenta ratione*²⁵⁵ e *nec per scriptum, nec per testes, nec per nullum modum aut inbenta ratione*²⁵⁶, formulazioni per le quali valgono le considerazioni sopra svolte;

gomento, cfr. anche P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, II, Rome 1973, ed. ital. *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano 1980, i cui riferimenti sono indicati tra parentesi quadre, p. 1232 [469], nt. 3; A. CIARALLI – V. LONGO, *Due contributi a un riesame della Summa Perusina (Perugia Bibl. Cap. ms. 32)*, in «Scrittura e civiltà», XXV (2001), pp. 1-62: 8, 29, con ampie indicazioni bibliografiche.

²⁵² Cfr., per tutti, F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Roma 1954, p. 289; CIARALLI-LONGO, *Due contributi* cit., pp. 6, 23, 27, 50; G. NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari* cit., pp. 1-24: 10-11.

²⁵³ CDC VII/1095, nov. 1047.

²⁵⁴ CDV IV/387, feb. 1160; CDV VI/558, mar. 1173; CDV VI/580, gen. 1175; a questi deve aggiungersi un accordo in via di definizione i cui termini sono sommariamente espressi in una minuta scritta sul verso del documento CDV III/250: mancano l'invocazione simbolica e quella verbale, la dichiarazione del notaio di essere stato presente e di aver scritto il documento, nonché le sottoscrizioni (CDV III/248, feb. 1139).

²⁵⁵ CDC VII/1190, gen. 1054.

²⁵⁶ CDC X/60, ott. 1075.

- la concessione di piccole chiese e relativi benefici ad esse pertinenti, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e agli uffici sacri²⁵⁷;

- gli accordi che prevedono la concessione di risiedere (*seditura*) in una determinata casa, già esistente e senza limiti di tempo²⁵⁸, o da ristrutturare o da costruire e per 29 anni²⁵⁹, in cambio di un censo in denaro da versarsi annualmente;

- le *convenientiae* che prevedono concessioni di terreni coltivati o incolti, solitamente di proprietà ecclesiastica, con l'obbligo per il concessionario di attendere a determinati obblighi e di versare annualmente al concedente parte dei prodotti derivanti dal proprio lavoro, oppure un censo in denaro²⁶⁰. Che si tratti di un fitto perpetuo o limitato ad un preciso periodo, le concessioni sono solitamente *ad laborandum*, *ad pastenandum*, *ad tenendum*, etc., le modalità sono dettagliatamente precisate e possono prevedere versamenti annuali del raccolto, terratico, diritti di prelazione e altre clausole accessorie, nonché la *wadia* a garanzia degli obblighi assunti dai concessionari²⁶¹. Significative la clausola che prevede la restituzione della terra al concedente, nel caso il concessionario fosse morto senza avere figli legittimi o si trasferisca in altra città, e quella per la quale il monastero avrebbe concesso al colono che si era trasferito in altro luogo la possibilità di ritornare a lavorare sullo stesso terreno precedentemente concesso²⁶².

Giuridicamente interessante è poi una formula, che compare solo in una concessione del monastero femminile di San Paolo di Avellino del 1165, con cui si stabilisce l'obbligo di *agnoscere dominium predicti monasterium*

²⁵⁷ CDV I/35, mar. 1033; CDV I/37, apr. 1037.

²⁵⁸ CDV I/99, feb. 1102; CDV V/448, gen. 1165.

²⁵⁹ CDV IV/390, mag. 1160; CDV VI/563, giu. 1173.

²⁶⁰ Tra questi, per tutti, cfr. CDV I/32, lug. 1026; CDV I/45, feb. 1041; CDV I/58, gen. 1053, data la consistenza numerica di questo gruppo di documenti.

²⁶¹ CDC V/767, apr. 1025; CDC V/851, giu. 1033. Per una rapida e puntuale disamina dei contratti agrari del Mezzogiorno tra X e XII secolo, cfr. B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e trasformazione dell'ambiente*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno Normanno-Svevo*, Atti delle VIII giornate normanno-sveve, Bari, 20-23 ottobre 1987, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 111-133, rist. con il titolo *Contratti agrari e trasformazione dell'ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, in ID., *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, pp. 229-248: 236-238 e spec. 242-243, con ampia bibliografia di riferimento.

²⁶² CDV IV/333 e 334, apr. 1155.

*et obedire et servire rectores ipsius monasterii*²⁶³, rendendo così palese la condizione di assoggettamento del concessionario al *dominus*;

- gli accordi che prevedono la costituzione di pegni²⁶⁴, o la restituzione di beni in seguito alla remissione o al pagamento di debiti contratti precedentemente²⁶⁵, o il trasferimento di canoni gravanti su determinati appezzamenti di terreno ad altre proprietà²⁶⁶, oppure ancora l'aggiunta di clausole accessorie a negozi posti in essere precedentemente²⁶⁷;

- infine tutti quegli accordi, definiti *convenientiae*, in cui si prevede l'obbligo della *defensio* da parte degli autori di precedenti atti traslativi della proprietà. Un nutrito gruppo di 28 brevi, che i redattori del CDV definiscono *memoratoria defensionis* (sebbene tale espressione non ricorra mai nel testo), viene infatti prodotto *ante iudicem et ante aliis nobiliorum subscriptorum testium* su richiesta di chi aveva ricevuto il possesso di una qualsivoglia *res* e ha come oggetto una *bona convenientia* che prevede il rilascio delle garanzie di legge previste a carico dell'alienante (*sicut continet cartula quod apud me firmatam reteneor*): questi procede così, con un documento separato dalla *cartula*, al rilascio della *wadia* e alla nomina del *mediator*, reiterando l'impegno a rispettare i termini del negozio originario senza contrastare il quieto possesso del bene, nonché l'obbligo della *defensio* già previsto nella *cartula*.

Come già accennato, generalmente questo tipo di accordo si cala in un documento a sé stante e contiene il necessario aggancio alla *dispositio* e alle clausole del documento cui si ricollega. Tuttavia, a partire dall'ottobre 1061²⁶⁸, inizia ad essere redatto quasi sempre sulla stessa pergamena su cui è rogata la *cartula* con la quale si trasferisce il bene²⁶⁹: ben 23 '*memoratoria de-*

²⁶³ CDV V/456, dic. 1165.

²⁶⁴ CDV III/202, ago. 1132.

²⁶⁵ CDV III/299, feb. 1151.

²⁶⁶ CDV IV/336, giu. 1155.

²⁶⁷ CDC V/853, giu. 1033; CDC V/854, giu. 1033, nel quale si prevede un diritto di prelazione per l'acquisto di un terreno a dei concessionari che lo avevano ricevuto *ad pastenandum*.

²⁶⁸ CDV I/61 bis.

²⁶⁹ V. *supra*, p. 47. Il fenomeno, segnalato sinteticamente da Scandone, che però non riporta l'edizione dei *memoratoria* (cfr. SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., pp. 155 e ss.), non sembra, per quanto a me noto, aver colpito altri studiosi, nonostante i redattori

fensionis’, tutti prodotti tra il 1061 e il 1155, presentano questa caratteristica²⁷⁰. In essi il notaio ripete l’intera formula di datazione, i nomi delle parti coinvolte nel negozio originario, l’identificazione dei beni e la loro provenienza, dichiara di aver rogato egli stesso anche la *cartula* e utilizza la formula di rito per chiudere il documento, dichiarando di esser stato presente e di aver scritto il breve, sottoscritto poi dagli stessi testimoni che avevano già sottoscritto la *cartula*. Questa modalità di redazione, che si riscontra anche in altri centri del ‘distretto’ e in altre località del Meridione²⁷¹, prosegue ad Avellino fino alla metà del XII secolo: l’ultimo documento di questo genere risale al giugno 1155²⁷² (senza considerare la carta di *morgincaph* dell’agosto 1190, che assolve, come si è visto, a tutt’altra funzione²⁷³), ed è l’unico schema documentario tra quelli esaminati che non presenta alcuna variazione formulare per tutto l’XI e XII secolo.

A sé stante è poi un ‘documento doppio’ del 1142²⁷⁴: nella parte superiore del foglio è redatta una *cartula venditionis* con cui Giovanni procede alla vendita di un casalino, mentre nella parte inferiore è rogata una *cartula venditionis et defensionis*, con cui la moglie Trotta, che non aveva partecipato al negozio precedente concluso dal coniuge, dà il suo assenso all’atto, con il

del CDV ne diano notizia nelle note introduttive sia dell’edizione (cfr. TROPEANO, *Introduzione* a CDV, I cit., p. XXVIII), sia di ogni documento. Tuttavia, nell’edizione dei Padri Benedettini, i documenti redatti sullo stesso foglio di pergamena sono stati separati e trascritti individualmente, come pure separatamente sono state pubblicate le relative riproduzioni fotografiche, non favorendo in tal modo un’immediata percezione del fenomeno.

²⁷⁰ Gli altri 5 brevi sono rogati singolarmente, ciascuno su un unico foglio di pergamena (CDV I/56, set. 1052; CDV II/115, ago. 1105; CDV II/192, apr. 1131; CDV IV/313, gen. 1153; CDV IV/328, ott. 1154). Tuttavia il n. 192, per la sua impaginazione (la scrittura è disposta lungo il lato lungo del foglio) e per la mutilazione delle aste ascendenti del primo rigo, potrebbe far pensare o ad una rifilatura successiva o alla separazione del *memoratorium* dalla parte superiore del foglio contenente la *cartula* ad esso collegata.

²⁷¹ Tale uso è infatti attestato anche a Summonte (CDV II/148 bis, set. 1125), a Mercogliano (CDV II/184 bis, mar. 1130; III/219 bis, giu. 1135; III/237 bis, feb. 1137; IV/347 bis, mag. 1156; IV/369 bis, giu. 1158; VI/506 bis, feb. 1170), a Benevento (CDV I/60 bis, feb. 1055; II/167, dic. 1127) e a Ceppaloni (CDV II/139 bis, apr. 1120).

²⁷² CDV IV/335.

²⁷³ CDV IX/841 e 841 bis, v. *supra*, p. 63, nt. 237.

²⁷⁴ CDV III/272 bis, mag. 1142.

consenso del marito e mundualdo, e si impegna a non contrastare il possesso dell'acquirente e ad assumersi l'obbligo della *defensio*: si tratta dunque di un secondo contratto di vendita a tutti gli effetti che, come di regola, viene documentato attraverso lo schema formale della *charta*, comprendendovi anche le garanzie di legge, senza che ricorra pertanto la redazione di un breve separato e/o successivo. Una ventina d'anni dopo, però, la stessa situazione viene documentata attraverso un *memoratorium*. nel maggio 1160 Giovanni, probabilmente in punto di morte, offre al monastero di Montevergine un pezzo di terra con castagneto e querceto e il mese successivo la sua vedova, che non figurava come partecipante al primo negozio, dà il suo assenso alla precedente donazione con il consenso del suo mundualdo e, certamente su richiesta del monastero, si impegna a non contrastare il quieto possesso della terra donata dal marito²⁷⁵.

c) Lo *scriptum memoriae*

Più o meno nello a partire dalla fine degli anni Settanta del XII secolo, compare ad Avellino lo *scriptum memoriae*, in cui è giudice a guidare il processo di documentazione²⁷⁶: già De Donato, rilevando la comparsa tale genere documentario tra le carte della cattedrale di Benevento verso la metà del XII secolo, ha sottolineato che a questa struttura documentale possono essere ascritti «quei documenti che presentano un preambolo del tipo “*scriptum memoriae a me N. iudicem institutum de hoc quod...*” e una *iussio* introdotta da frasi del tipo “*et ut memoriam habeatur hoc inde scriptum constitui*”»²⁷⁷.

Due carte avellinesi possono ricondursi a questo schema documentario²⁷⁸: l'azione giuridica si svolge *coram iudice*, che ne descrive in forma oggettiva le varie fasi e poi procede ad una *inquisitio* ricevendo le testimonianze di *viri idonei et bone opinionis* su *disposiciones* espresse oralmente in passato da persone ormai impossibilitate a ripeterle e che l'interessato

²⁷⁵ CDV IV/391, mag. 1160 e CDV IV/393, giu. 1160.

²⁷⁶ V. *supra*, p. 48.

²⁷⁷ *Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento* cit., pp. 213-215, n. 72, gen. 1152; per la citazione, DE DONATO, *Introduzione a Le più antiche carte* cit., p. XXXV.

²⁷⁸ CDV VII/633, ago. 1178 e CDV VII/635, set. 1178.

chiede *in scriptis redigere*. L'insistenza del formulario sulla valutazione dell'idoneità dei testi da parte del giudice, il quale dichiara *ad eis recipere nolui, sed dictis eorum fidem accomodavi*, giustifica la mancata prestazione del giuramento dei testimoni, secondo quanto previsto da Liut. 8. Infine, perché *ne predicta dispositio oblivioni traderetur set in futurum memorie commendetur*, il giudice afferma: *hoc inde scriptum memorie emisit*. In entrambi i documenti il giudice è l'unico sottoscrittore, ma mentre nel primo *Amatus* ordina al notaio di procedere alla redazione del documento, secondo la tradizionale formula *et taliter tibi Leonardo notario scribere precepi*, nel secondo *Iacobus* si limita a sottolineare il suo intervento nella sottoscrizione, dichiarando che *hoc memorie scriptum per manus Leonardi notarii notatum subsignavi*.

Come sottolineato da Pratesi, in questi casi «il documento non è più chiamato a creare l'atto giuridico, bensì a dargli piena e irrefutabile testimonianza»²⁷⁹, ma è anche finalizzato, come recentemente affermato da Matera, «a rivestire un ruolo preciso nella documentazione giudiziaria», poiché in questo caso il giudice è il vero «promotore della documentazione»²⁸⁰, rivestendo di connotati latamente 'pubblici' quella scrittura.

È possibile che proprio in questi anni, proprio quando la presenza del giudice assume una centralità sempre maggiore nel processo di documentazione, negozi diversi inizino ad essere documentati con la struttura formale appena vista. Potrebbe essere questo il caso dei patti agrari a tempo determinato o indeterminato: a partire dal 1179 le concessioni di diritti subordinati ad un censo di entrata²⁸¹ e/o ad un canone ricognitivo della proprietà, annuale²⁸² o altrimenti stabilito²⁸³, sembrerebbero essere documentati non più nella forma del *memoratorium*, ma attraverso una diversa tipologia documentaria, definita *cartula* dai redattori del CDV, pure se di tale termine non si trova traccia nel testo e pure se le caratteristiche for-

²⁷⁹ PRATESI, *Divagazioni di un diplomatista* cit., p. 298.

²⁸⁰ Cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit.

²⁸¹ CDV IX/810, feb. 1189; CDV X/920, gen. 1194.

²⁸² CDV VII/655, set. 1179; CDV VII/673, set. 1180; CDV VIII/728, dic. 1183; CDV VIII/730, gen. 1184; CDV VIII/745 e 746, nov. 1184; CDV VIII/761, ago. 1185; CDV VIII/783, gen. 1187; CDV VIII/796, feb. 1188; CDV IX/813, mar. 1189; CDV X/914, dic. 1193.

²⁸³ CDV VIII/732, gen. 1184; CDV VIII/787, apr. 1187; CDV IX/818, lug. 1189.

mali nulla hanno a che vedere con la tipica *cartula*. In questi casi il concedente di una terra *ad fictum* si presenta *coram iudice* insieme al concessionario, il quale esibisce un documento attestante un precedente negozio concluso dalle parti (o raccontando i termini di un accordo concluso oralmente, forse in assenza del documento)²⁸⁴. Il giudice riassume in forma narrativa e sintetica, utilizzando il formulario tipico dei *memoratoria* di concessione di terreni, il contenuto della scrittura in possesso del concessionario: ricapitola dunque la natura del negozio (con i verbi dispositivi *dare* e *tradere* al passato e in terza persona), i beni concessi (spesso attraverso una più o meno dettagliata *confinatio*), gli obblighi gravanti sul concessionario, le tradizionali formalità a tutela dell'autore dell'azione giuridica (quali la *wadia* e la nomina del fideiussore a garanzia del versamento del canone pattuito), e l'entità della *compositio* nel caso in cui il concessionario non ottemperi ai suoi obblighi. Null'altro: il documento termina con l'ordine di scrittura al notaio (*et taliter tibi N. notario scribere precepi*) e viene sottoscritto soltanto dal giudice.

Strutturato in modo identico allo *scriptum memoriae*, questo modello documentario privo di un *nomen* specifico ma egualmente finalizzato al 'ricordo' di un precedente atto, i cui protagonisti sono però in questo caso entrambi di fronte al giudice, sembrerebbe rispondere in primo luogo all'esigenza del concedente di ottenere un documento attestante la precedente cessione del diritto, in secondo luogo ad una esigenza di pubblicizzarlo dinanzi a un consesso di notabili della città. Funzione probatoria, senza alcun dubbio, che come nello *scriptum memoriae* si carica anche qui di quei connotati pubblici che testimoniano un percorso, ormai sempre più rapido, che da «promotore della documentazione» porterà il giudice, nel 1190, a garantire l'autenticità di una qualunque scrittura prodotta in sua presenza e riportante la sua sottoscrizione²⁸⁵.

Colpisce tuttavia che *Iohannes* <V>, il primo notaio ad applicare questa struttura formale ai patti agrari²⁸⁶, si fosse servito del *memoratorium* per

²⁸⁴ Tra i documenti esibiti alla presenza del giudice sono presenti una *cartula* (CDV VIII/787), tre brevi (CDV VII/655, VII/673 e VIII/730) e uno *scriptum* (CDV IX/818); negli altri documenti, invece, non risulta essere stata presentata una precedente scrittura.

²⁸⁵ V. *supra*, pp. 63-64 e nt. 240.

²⁸⁶ CDV VII/655, set 1179.

documentare tali concessioni dal 1161 al 1169²⁸⁷, mentre altri due notai, *Leonardus* «II» e *Polimius*, la utilizzano fin dall'inizio della loro attività, pochi anni dopo. Sembrerebbe quindi che negli usi notarili cittadini vi sia stato quasi un repentino 'aggiornamento' dei pratici del diritto, forse in seguito a contatti con altri professionisti o con documentazione proveniente da centri più o meno vicini.

3. USI CRONOLOGICI

Unitamente agli altri elementi di cui si è già detto, anche la condivisione di determinati usi cronologici, salvo alcune eccezioni che si porranno in evidenza più avanti, consente di profilare una sorta di 'distretto' *de facto*, comprendente la città di Avellino e i centri di Mercogliano, Summonte, Monteforte e Montevergine.

Nelle 42 carte rogate tra luglio 956²⁸⁸ e novembre 1057²⁸⁹ la data cronica è espressa attraverso l'era dei principi longobardi di Benevento, congiuntamente all'indicazione del mese e dell'indizione bizantina, essendo ormai caduta in disuso l'indicazione degli anni di impero dell'imperatore d'Oriente²⁹⁰. Il giorno del mese, associato talvolta al giorno della settimana ed espresso secondo la *consuetudo Bononiensis* nella forma tipica adottata nell'Italia meridionale, è indicato soltanto in due dei 13 *memoratoria* rogati ad Avellino e conservati nell'archivio di Cava²⁹¹ (mentre non è mai indicato nei documenti conservati a Montevergine), redatti in seguito allo svolgimento di due diverse cause svoltesi davanti al giudice per definire due episodi di possesso *malo bordinem et sine rationis*: in entrambi i casi era probabilmente sentita la necessità di fissare un limite temporale certo, al

²⁸⁷ CDV V/409, dic. 1161 e CDV VI/502, nov. 1169.

²⁸⁸ CDC I/192.

²⁸⁹ CDC VIII/1250.

²⁹⁰ Cfr., tra gli altri, V. VON FALKENHAUSEN, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, p. 35; P. CORDASCO, *Gli usi cronologici nei documenti latini dell'Italia meridionale longobarda*, in *Scrittura e produzione documentaria* cit., pp. 303-321: 309; DE DONATO, *Introduzione a Le più antiche carte* cit., p. XXXVII.

²⁹¹ «Tertia die stantes mense aprilis» (CDC IV/700, 28 apr. 1017) e «nono die intrantes mense magio, die martis» (CDC II/284, 9 mag. 1020).

fine di prevenire successive contestazioni. L'eccezionalità del *datum* è confermata dalla circostanza che il notaio *Gualfus*, negli altri documenti da lui rogati tra il 1013²⁹² e il 1034²⁹³, mai specifica il giorno del mese nella formula di datazione.

Soltanto a partire dall'ottobre 1061 ad Avellino si data con l'anno dell'incarnazione²⁹⁴. La totale assenza di documentazione a partire dal novembre 1057, che interessa non soltanto l'avellinese, ma anche i due maggiori fondi archivistici beneventani di Santa Sofia e della Capitolare²⁹⁵, nonché numerosi altri centri del principato beneventano²⁹⁶, tra cui Ariano Irpino²⁹⁷, e che allo stato attuale delle ricerche non si è ancora in grado di spiegare²⁹⁸, condiziona naturalmente ogni considerazione sugli usi cronologici adottati. Se infatti Bartoloni faceva risalire l'introduzione dell'era cristiana

²⁹² CDC IV/671, set.

²⁹³ CDC IV/564, mar.

²⁹⁴ CDV I/61.

²⁹⁵ A Santa Sofia la lacuna documentaria interessa gli anni che vanno dal marzo 1057 (cfr. *Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939)*. Ed. e commento a cura di J.-M. Martin, con uno studio sull'apparato decorativo di G. Orofino (Fonti per la storia dell'Italia medievale. *Rerum Italicarum Scriptores*, 3/1-2), Roma 2000, doc. III, 47, pp. 571-573), documento ancora datato con l'era del principato, al 13 giugno 1061 (*ibid.*, doc. n. VI, [31], pp. 762-766), documento datato con gli anni *dominice incarnationis*, mentre nella serie delle carte conservate nel fondo archivistico del Capitolo della Chiesa cattedrale beneventana comprende il periodo che va dal 24 gennaio 1058 al 1062 (cfr. CIARALLI, DE DONATO, MATERA, *Le più antiche carte* cit., pp. 143-148), e poi ancora da novembre 1064 (e questo è il primo doc. datato *anno hab incarnatione*, cfr. *ibid.*, doc. n. 49, pp. 150-154) al 1° marzo 1090 (cfr. *ibid.*, doc. n. 49, pp. 154-155), con un salto temporale di ben venticinque anni e quattro mesi.

²⁹⁶ Nei volumi del CDV non risultano documenti rogati in alcun centro tra febbraio 1055 (I/60, I/60 bis) e ottobre 1061 (I/61).

²⁹⁷ Si fa qui riferimento alle ricerche ancora in corso condotte dall'A. sulla documentazione ariane di XI e XII secolo, in cui si rileva una totale assenza di documentazione tra il novembre 1058 (AA, *Documenti storici*, II/53) e l'aprile 1062 (*ibid.*, I/17).

²⁹⁸ Matera, registrando «una notevole rarefazione della documentazione per il periodo 1060-1110» e imputandola «più che al naufragio, ben noto, degli antichi fondi archivistici beneventani, a partire almeno dal XII secolo», ipotizza piuttosto che «forse la fase di turbolenza politica che segnò la transizione tra il principato e la dominazione pontificia possa aver esercitato una influenza negativa sull'attività economica e quindi sulla relativa documentazione giuridica», cfr. MATERA, *Notai e giudici a Benevento* cit.

nei documenti vescovili del principato beneventano al giugno 1061²⁹⁹, per la documentazione privata avellinese non è possibile stabilire con certezza il momento in cui i notai della città hanno iniziato ad utilizzare il nuovo computo, in quanto da una carta di vendita del novembre 1057³⁰⁰, in cui la datazione è ancora espressa attraverso l'era del principato di Pandolfo III e Landolfo IV, si passa direttamente ad un documento del giugno 1061, in cui all'era del principato è già affiancato l'anno dell'incarnazione. È pur vero che questo documento, cui fa riferimento anche Galante³⁰¹, ci è noto solo per transunto in un successivo documento del 1094³⁰²: non si può quindi avere l'assoluta certezza che l'originale fosse datato con l'era dell'incarnazione, sicuramente utilizzata invece nel sopra citato documento dell'ottobre 1061.

L'introduzione degli anni dell'incarnazione nei territori del principato beneventano potrebbe forse ricondursi alla politica di alleanza tra i Normanni, ormai fermamente stabilitisi nell'Italia meridionale, e il papato di Leone IX (1049-1054) e Niccolò II (1059-1061). Mentre il primo era stato molto presente a Benevento per circa due anni e mezzo e aveva tentato di rafforzare il dominio dell'autorità pontificia sulla città, e sull'Italia meridionale in genere, con l'appoggio dell'imperatore Enrico III, il secondo vi si era più volte recato nel corso dell'estate del 1059, per affermare i diritti della Chiesa sulla capitale del principato e sottoscrivere in merito una serie di accordi con i signori normanni³⁰³. Potrebbe valere poi

²⁹⁹ BAV, *Vat. Lat.* 4939, cc. 166A-168A, copia del XII secolo (cfr. F. BARTOLONI, *Note di diplomatica vescovile beneventana, parte I, Vescovi e arcivescovi di Benevento (secoli VIII-XIII)*, estratto da «Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», s. VIII, 5 (1950), pp. 1-25: 15, 20-21), edito recentemente in *Chronicon Sanctae Sophiae* cit., doc. n. VI, [31] (cit. *supra*, nt. 295).

³⁰⁰ CDC VIII/1250, pp. 21-22, rogato ad Avellino da *Sparanus clericus et notarius*, cfr. anche SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., App. LVI, pp. 153.

³⁰¹ Cfr. M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani editi e inediti di epoca longobarda*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», IV s., XIV (1975), pp. 69-94: 73.

³⁰² ARCHIVIO DELL'ABBAZIA DI CAVA DE' TIRRENI, Arca XVI, n. 1; cfr. anche SCANDONE, *Abellinum Longobardicum* cit., App. LVII, pp. 154.

³⁰³ Sulla presenza del pontefice a Benevento e sugli accordi siglati a Melfi con Roberto d'Altavilla e Riccardo d'Aversa, cfr. BERTOLINI, *Annales* cit., p. 141 e nt. 2; CHALANDON, *Domination normande* cit., pp. 169-172; J. J. NORWICH, *I Normanni nel Sud. 1016-*

la pena ricordare che la cancelleria pontificia iniziò proprio sotto Niccolò II ad utilizzare in modo costante l'*annus incarnationis* per la datazione dei documenti³⁰⁴ e che nel novembre 1059, quando il pontefice trasferì la sua corte a Firenze, i notai al suo servizio adottarono lo stile fiorentino³⁰⁵. Probabilmente, l'adozione in territorio beneventano dell'era dell'incarnazione è frutto di assimilazione degli usi della cancelleria pontificia; similmente, ad Avellino, il nuovo computo viene adottato anche da quei notai che fino ad allora avevano utilizzato i vecchi sistemi, come *Fusco archisubdiaconus*, *Amatus archisubdiaconus* e *Sparanus clericus*.

Nei 17 documenti datati tra il giugno 1061 e il marzo 1077³⁰⁶, l'era cristiana è sempre associata alla tradizionale era del principato, ma dopo il 7 novembre dello stesso anno, che segna la fine della dinastia dei principi longobardi in seguito alla morte di Landolfo VI e il passaggio di Benevento sotto il dominio diretto della Santa Sede³⁰⁷, si può supporre che anche nel territorio di Avellino i notai abbiano datato i loro documenti come i loro colleghi attivi nei territori dell'ex principato, dove l'uso dello stile dell'incarnazione diviene da subito esclusivo. Tuttavia, pure in questo caso, un vuoto di documentazione dal marzo 1077 al maggio 1081 consente solo ipotesi: a partire dal 1081 lo stile dell'incarnazione è divenuto l'unico elemento di datazione del documento³⁰⁸, oltre alla tradizionale indizione e al mese, come si osserva nelle 142 pergamene rogate nell'avellinese fino al gennaio 1176³⁰⁹. È vero che in alcuni centri esterni al perimetro sopra delineato (tra i quali per es. Montefusco, distante poco più di 20 chilometri dal capoluogo³¹⁰), l'indicazione dell'era cristiana è affiancata fin dagli anni Trenta del XII secolo da quella degli anni di regno dei

1130. I, Milano 1971, pp. 148-151.

³⁰⁴ Cfr. P. RABIKASKAS, *Diplomatica pontificia (Praelectionum lineamenta)*, Editio sexta emendata et aucta, Roma 1998, p. 47.

³⁰⁵ Basti il rinvio a BRESSLAU, *Manuale di diplomatica* cit., p. 1054.

³⁰⁶ CDV I/75 e I/75 bis.

³⁰⁷ Cfr. V. GRUMEL, *Traité d'études byzantines*, I. *La Chronologie*, Paris 1958, p. 419.

³⁰⁸ CDV I/77 e I/77 bis.

³⁰⁹ CDV VI/591.

³¹⁰ Montefusco, fu prima parte della contea di Ariano Irpino e poi castello regio conquistato da re Ruggero nel 1130, cfr. CUOZZO, «*Quei maledetti Normanni*» cit., p. 85.

sovrani normanni³¹¹, ma tale uso non sembra rinvenirsi all'interno del 'distretto' notarile avellinese, come dimostra un esame anche solo cursorio delle carte edite. Nonostante ciò, i redattori del CDV attribuiscono senza alcuna spiegazione a Mercogliano due documenti di *morginca* del 1159, datati secondo l'era di regno dei re di Sicilia e rogati sulla stessa membrana³¹², che per tutta una serie di considerazioni, non sembrano appartenere al 'circuito' notarile avellinese, bensì a Nocera dei Pagani³¹³.

I documenti avellinesi registrano gli anni di regno dei sovrani normanni, pure se a volte con notevole ritardo: occorrerà infatti attendere il maggio 1177³¹⁴, ben undici anni dopo l'elezione di Guglielmo II d'Altavilla a re di Sicilia, per trovare attestata la sua era di regno, l'agosto

³¹¹ Cfr. CDV III/218, feb. 1135.

³¹² CDV IV/385 e IV/385 bis.

³¹³ Per le motivazioni che inducono a localizzare con relativa certezza questi documenti a Nocera, si tenga conto che: a) la redazione di più originali correlati tra loro sulla stessa pergamena, come in questo caso, non è uso esclusivo dei notai avellinesi, ma si riscontra anche in altri centri (v. *supra*, p. 70, nt. 271) e non può pertanto costituire un criterio di localizzazione; b) non si rintraccia alcun riferimento interno che faccia pensare a Mercogliano; c) mancano la *rogatio* e la data topica; d) i documenti sono stati scritti da un *Iohannes notarius* (che non roga altri documenti editi nel CDV), in una beneventana documentaria, nelle intenzioni calligrafica e con atteggiamenti cancellereschi, che non trova riscontro nell'area presa in esame e che viene erroneamente identificato, come appare dall'indice dei rogati (cfr. CDV IV, p. 379), con il notaio *Iohannes* (III), attivo principalmente ad Avellino dal 1128 al 1158; e) un *Iohannes notarius* figurerebbe invece a Nocera nel 1157, attestato in un documento (CDV IV/361) giuntoci in transunto nella pergamena n. 1784 del febbraio 1234 e conservata a Montevergine, per il quale non è quindi purtroppo possibile procedere ad alcun confronto paleografico; f) similmente il giudice sottoscrittore, *Petrus*, non appare in altri documenti del CDV; g) la formula di datazione appare fortemente stridente con gli usi avellinesi, mentre si sposa perfettamente con il formulario nocerino; h) in due documenti (CDV V/447, gen. 1165 e CDV VI/531, set. 1171) rogati a Nocera da altro *Iohannes notarius*, che non ha alcuna attinenza con quello preso in esame, ricorre la menzione del giudice *Iohannes de Menda filius quondam Iohannis*, presente anche nelle due carte erroneamente attribuite a Mercogliano, e che in una locazione rogata a Nocera nel maggio 1204 (CDV XIII/1201) l'autrice dell'azione giuridica documentata è la nipote dell'ormai defunto giudice Giovanni, Maria de Menda, il cui padre Riccardo de Menda, figlio di Giovanni, è ricordato in un interrogatorio di testimoni del settembre 1205 (CDV XIII/1224).

³¹⁴ CDV VII/614.

1190³¹⁵ perché sia indicato il primo anno di regno di Tancredi, eletto sette mesi prima, e solo nel dicembre 1193 viene recepita la coreggenza del figlio Ruggero³¹⁶, associato al trono nel luglio o nell'agosto 1192, i cui anni di regno non sono tuttavia mai riportati dai notai che scrivono i loro documenti a Mercogliano. In ogni caso tale uso sembra legato più alle abitudini dei singoli notai piuttosto che ad una prassi locale: a Summonte e a Monteforte, rogatari molto attivi tra i quali *Magnus iudex et notarius* e *Robertus clericus et notarius* si limitano all'uso della sola era dell'incarnazione. Non è da escludersi che in questo atteggiamento si possa leggere un riflesso politico: l'indicazione dell'era di regno dei sovrani normanni di Sicilia non si generalizza infatti neanche in seguito alla concessione della protezione regia all'abbazia di Montevergine conferita da Guglielmo con i diplomi del 1170 e del 1189. A partire poi dal 17 settembre 1194, con l'occupazione di Salerno da parte di Enrico VI, pochi mesi dopo la morte di Tancredi e la salita al trono di Sicilia del figlio minore Guglielmo III, i notai dell'Italia meridionale iniziano a datare i loro documenti con gli anni di impero del nuovo sovrano, sostituiti dall'indicazione degli anni di regno in seguito alla sua incoronazione a re di Sicilia il 25 dicembre 1194.

Va rilevato infine come tutti i documenti rogati nel mese di marzo ad Avellino e datati con gli anni di incarnazione tra il 1061 e il 1194, presentino tutti l'eccesso di una unità sull'anno reale e come soltanto i documenti rogati tra gennaio e febbraio riportino, in modo costante, una unità in meno rispetto allo stile moderno. Questo indurrebbe ad escludere l'uso del modo fiorentino, con inizio dell'anno il 25 marzo, e ad ipotizzare invece l'applicazione di uno stile *ab incarnatione Domini* con decorrenza dell'anno dal 1° giorno del mese di marzo, come avviene nel computo veneto e come testimoniato anche per altri centri di area beneventana³¹⁷, nonché per Salerno³¹⁸.

³¹⁵ CDV IX/841.

³¹⁶ CDV X/914 e X/920.

³¹⁷ Cfr. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani* cit., pp. 73-76, che, per le carte rogate limitatamente al territorio di Benevento e Avellino, pensa ad un adattamento dello stile *ab incarnatione* al computo fiorentino, con inizio dell'anno però al 1° marzo, analogamente allo stile veneto.

³¹⁸ Cfr. d. S. LEONE O.S.B., *Una strana conseguenza della conquista normanna: un anno di 24 mesi a Salerno*, in «Rassegna Storica Salernitana», 28 (1967), pp. 25-42; rist. in S. LEONE e G. VITOLO, *Minima Cavensia. Studi in margine al IX volume del Codex Diplomaticus Ca-*

Soltanto 5 tra i 241 documenti avellinesi presi in considerazione presentano problemi di datazione³¹⁹: il ceto notarile avellinese sembra non avere alcun dubbio circa la «regolare applicazione di tecniche ormai consolidate da una lunga prassi»³²⁰ e nessuna incertezza traspare dalle carte circa un uso consapevole del tradizionale sistema di datazione, mentre i pochi casi problematici si devono per lo più a errori materiali o a distrazione.

Per tre dei cinque documenti la discrepanza tra gli elementi di datazione potrebbe plausibilmente spiegarsi ipotizzando che il notaio abbia preso i primi appunti del negozio giuridico in un momento precedente al 1° settembre e abbia poi prodotto il *mundum* successivamente a questa data, dimenticando di aggiornare l'anno di regno e l'indizione. Sembra ragionevole l'ipotesi proposta da Galante³²¹ in relazione a un documento datato al dicembre 1013³²² in cui il notaio *Gualfus* potrebbe aver redatto i primi appunti del negozio in un periodo compreso tra maggio e giugno, quando era appena scattato il ventisettesimo anno di Landolfo ed erano ancora però in corso il trentaduesimo anno di Pandolfo II e il secondo di Pandolfo III: in sede di redazione del *mundum* il notaio potrebbe aver

vensis, Salerno 1983, pp. 147-166: 147-161, il quale sostiene l'applicazione dello «stile veneto che, dunque, non era seguito solo a Venezia» (p. 159), seguito da Galante, per la quale «nel principato salernitano i notai ripropongono (...) il sistema per cui l'anno, dal marzo al dicembre, presenta l'eccesso di una unità sull'anno reale» (M. GALANTE, *Per la datazione dei documenti salernitani di epoca longobarda. Note ed osservazioni*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIV (1974), pp. 367-379: 369) e adottano «successivamente al 1070 (...) l'anno ab Incarnatione (...) secondo il computo pisano pur se con la variante dell'inizio al 1 marzo, anziché al 25», cfr. M. GALANTE, *Il notaio e il documento notarile a Salerno in epoca longobarda*, in *Per una storia del notariato* cit., p. 87.

³¹⁹ A questi andrebbero tuttavia aggiunti due documenti che versano in pessime condizioni di conservazione: parte del supporto è caduta in seguito alla putrefazione della membrana e l'inchostro è evanito in più punti. Si seguono pertanto le conclusioni a cui sono giunti i redattori del CDV, nell'impossibilità di verificare quanto è stato da loro letto con l'ausilio della lampada di Wood (CDV I/35, datato al marzo 1033), o basandosi sulle concordanze tra le poche evidenze cronologiche visibili e il periodo di attività del giudice Leonardo (ago. 1180 - gen. 1190) che sottoscrive il documento (CDV VII/673, datato al 1180), con la riserva di esaminare in futuro i documenti originali.

³²⁰ Cfr. CORDASCO, *Gli usi cronologici* cit., p. 313.

³²¹ Cfr. GALANTE, *Per la datazione dei documenti beneventani* cit., pp. 85-87.

³²² CDC IV/671.

aggiornato l'indizione, ma non gli anni di principato dei due Pandolfo. Il mancato aggiornamento dell'anno indizionale si rileva in un documento, che si è scelto di datare al settembre 1052³²³, i cui primi appunti potrebbero essere stati presi dal notaio prima del mese di settembre, e quindi nell'indizione precedente a quella che correva al momento della definitiva stesura, quando era appena scattata la VI. Nel terzo documento, datato al giugno 1172³²⁴, *Iohannes* <V> *clericus et notarius* sembrerebbe aver utilizzato il computo pisano, che tuttavia non ha mai applicato nei quasi quarant'anni della sua attività di rogatario: sembra pertanto convincente la spiegazione proposta dai redattori del CDV, che rilevano come il mese e l'indizione siano stati aggiunti dal notaio in un secondo momento, probabilmente ad un documento scritto prima del marzo 1172 e perfezionato soltanto nel successivo mese di giugno, senza apportare alcuna correzione alla cifra dell'anno *ab incarnatione* precedentemente scritto³²⁵.

Gli altri due documenti sono rogati da *Landus* alla fine del suo periodo di attività, forse in età ormai avanzata e poco attento: nel primo³²⁶ gli elementi cronologici concorderebbero tra loro soltanto presumendo l'utilizzo di un mai attestato computo pisano, il che induce a datare al maggio 1096 (pur con segno dubitativo), correggendo un probabile errore di distrazione³²⁷. Più complesso è invece il discorso relativo al secondo documento³²⁸, che si è scelto di datare al novembre 1099, sia pure con segno di dubbio perché il notaio potrebbe aver utilizzato l'indizione romana, che però mai compare nei suoi documenti: se è possibile pensare che *Landus* abbia trascritto i primi appunti del negozio in un momento precedente al settembre 1099 e non abbia poi aggiornato l'indizione in sede di stesura del *mundum*, è tuttavia anche da valutare la possibilità di una distrazione del notaio. Il documento manca però anche della *rogatio* e del grafismo personale posto a chiusura del testo, e sarebbe quindi anche possibile pensare ad una *charta infecta*, comunque conservata in archivio.

³²³ CDV I/56.

³²⁴ CDV VI/546.

³²⁵ Cfr. CDV VI/546, p. 172, nt. 1.

³²⁶ CDV I/91.

³²⁷ Come ipotizzato anche dai redattori del CDV, p. 376, nt. 2.

³²⁸ CDV I/94.

È stato infine possibile precisare ulteriormente la datazione di due documenti. Il primo, datato al maggio 961³²⁹ con gli anni di regno di Landolfo II e Pandolfo I Capodioferro, deve essere stato redatto tra il 1° e il 26 maggio, giorno della morte di Landolfo, e il secondo³³⁰, datato al dodicesimo anno di regno di Guglielmo II d'Altavilla, deve essere stato prodotto nei giorni che cadono tra il 17 e il 31 maggio 1177, tenendo conto del fatto che il re fu eletto il 17 maggio 1166.

4. CONCLUSIONI

L'evidente uniformità del formulario notarile, nonché le tipicità e i tratti distintivi della documentazione, come anche i criteri cronologici utilizzati dai rogatari per la datazione dei loro documenti, hanno consentito di delimitare un 'distretto' *de facto*, amministrativo ed economico, probabilmente coincidente con i confini dell'antica colonia romana di *Abellinum* e comprendente i territori di Summonte, di Mercogliano, di Montevergine e Monteforte, all'interno del quale notai e giudici esercitano la loro professione con gli stessi usi e gli stessi strumenti, che li distinguono dai colleghi di territori limitrofi. I centri che punteggiano l'avellinese divengono importanti luoghi di rogazione a partire dagli anni Venti del XII secolo, quando la fondazione del monastero di Santa Maria di Montevergine farà convergere verso di esso interessi economici e traffici locali, e lo renderà elemento di unificazione per tutto il territorio.

I notai si muovono con abilità e sicurezza all'interno di un sistema documentario in cui, se da un lato le tipologie documentarie tradizionali della *charta* e del *memoratorium* sono quelle che si incontrano con maggiore frequenza, dall'altro iniziano a riscontrarsi forme innovative di documentazione, che tentano di superare una ormai troppo esasperata rigidità dei vecchi schemi documentali e che portano nell'XI e XII secolo a sperimentare la redazione sullo stesso foglio di una *cartula* attestante il trasferimento di proprietà di un bene e del relativo *memoratorium defensionis*. Paral-

³²⁹ CDC II/212.

³³⁰ CDV VII/614.

lealmente a questo processo, si è cercato di individuare una serie di tappe attraverso le quali il giudice, da semplice testimone al processo di documentazione, ne diviene dapprima ‘testimone privilegiato’, poi unico sottoscrittore dell’atto, poi ancora «promotore della documentazione» e, infine, garante dell’autenticità di una qualunque scrittura prodotta in sua presenza e recante la sua sottoscrizione.

È infine stato possibile confermare quanto sostenuto precedentemente da Enzo Matera a proposito di due formule notarili (la prima relativa alle diverse modalità di articolazione del tradizionale istituto della *defensio*, e la seconda concernente l’obbligo di restituzione al donante o ai suoi eredi di un bene nel caso in cui un terzo, sia pure vescovo o abate, impedisca al donatario di esercitare su di esso il diritto conferito), precisandone il valore e la funzione.

*La campana del tempio tace,
ma il suono continua
ad uscire dai fiori*

Matsuo Bashō 1644-1694

5. APPENDICE

L'anagrafe dei notai e dei giudici attivi ad Avellino tra il 956 e il 1194 è basata esclusivamente sui documenti avellinesi presi in esame e non pretende pertanto di essere esaustiva: in primo luogo perché alcuni professionisti continuano la loro attività anche dopo il 1194 (in tal caso la data dell'ultimo documento avellinese prodotto viene data tra parentesi quadre) e, in secondo luogo, in quanto tale elenco non tiene conto della documentazione prodotta nei centri di Summonte, Mercogliano, Montevergine e Monteforte, la quale sarà oggetto, come già accennato, di uno studio successivo.

Tabella 1
Notai attivi ad Avellino tra il 956 e il 1194

Nome e titolatura	periodo di attività
Gaidione <i>vel</i> Gaidone <i>vel</i> Gaido <i>subdiaconus atque notarius</i>	956 lug. - 968 mar.
Gaiderrissi <i>subdiaconus atque notarius</i>	964 ago.
Iaquintus <i>subdiaconus et notarius</i>	968 mar. - 1012 apr.
Petrus <i>subdiaconus adque notarius</i>	⟨1012 apr.⟩ - 1013 nov.
Gualfus <i>subdiaconus</i> (poi <i>archisubdiaconus</i>) <i>et notarius</i>	1013 dic. - 1034 mar.
Anonimo Ⓐ [.....] <i>et notarius</i>	1033 mar.
Simeon <i>clericus et notarius</i>	1037 apr.
Raimelfrid <i>subdiaconus et notarius</i>	1037 ago. - 1038 dic.
Amatus Ⓐ <i>diaconus et notarius</i>	1041 feb.
Amatus Ⓐ <i>archisubdiaconus et notarius</i>	1046 nov. - 1075 ott.
Ferrandus <i>archisubdiaconus et notarius</i>	1047 nov.
Sparanus <i>clericus et notarius</i>	1052 set. - 1093 giu.
Landus <i>diaconus et notarius</i>	1052 set. - 1099 nov.
Fuscus <i>archisubdiaconus et notarius</i>	1053 gen. - 1066 mag.
Nandelchisi <i>clericus et notarius</i>	1081 mag. - 1086 feb.
Iohannes Ⓐ <i>clericus et notarius</i>	1091 apr.
Amatus Ⓐ <i>clericus et notarius</i>	1101 mar. - 1125 mag.
Iohannes Ⓐ <i>notarius</i>	1102 feb. - 1114 lug.
Romanus <i>notarius</i>	1125 nov. - 1140 apr.

Iohannes ‹III› <i>notarius</i> *	1128 mag. - 1158 mag.
Gosfridus <i>clericus et notarius</i>	1135 genn. - 1139 ott.
Anonimo ‹II›	1139 feb.
Iohannes ‹IV› <i>notarius</i>	1142 mag.
Amatus ‹IV› <i>notarius</i>	1151 feb. - 1152 apr.
Onufrius <i>vel</i> Honufrius <i>notarius</i>	1153 genn. - 1170 feb.
Leonardus ‹I› <i>notarius</i>	1154 apr. - 1173 giu.
Guilielmus <i>clericus et notarius</i>	1155 feb.
Magnus <i>iudex atque notarius</i>	1159 mar.
Robboanus <i>notarius</i>	1160 apr. - 1160 mag.
Iohannes ‹V› <i>clericus et notarius</i>	1160 set. - [1199 ott.]
Tristainus <i>clericus et notarius</i>	1164 apr. - 1177 mag.
Robbertus <i>notarius</i>	1172 feb.
Leonardus ‹II› <i>notarius</i>	1178 ago. - [1195 apr.]
Polimius <i>clericus et notarius</i>	1182 ago. - 1187 apr.

Tabella 2
Giudici attivi ad Avellino tra il 994 e il 1194

Nome e titolatura	periodo di attività
Imetancus <i>iudex</i>	994 ott.
Madelfrit <i>iudex</i>	1013 nov.
Mari ‹I› <i>iudex</i>	1013 dic.
Iaquintus ‹I› <i>iudex</i>	1017 apr. - 1025 apr.
Maraldus <i>iudex</i>	1017 apr. - 1020 mag. 9
Mari ‹II› <i>iudex</i>	1034 mar. - 1046 nov.
Iacintus <i>gastaldus et iudex</i>	1037 apr.

* Gli editori del CDV identificano *Iohannes notarius ‹III›* con *Iohannes notarius ‹II›*, ma il *signum* è diverso e la scrittura, per quanto simile, presenta caratteri distintivi che è arduo attribuire al passare del tempo (cfr. CDV, II cit., Indice, p. 421, *s.v.* *Iohannes notarius*). I redattori attribuiscono poi sempre a *Iohannes ‹III›* un documento rogato a Lapio, di mano però completamente diversa (CDV II/191, marzo 1131). *Iohannes ‹III›*, peraltro, sottoscrive il documento III/210 rogato da *Romanus*, ma la sottoscrizione non pare autografa, così come probabilmente anche il *signum*.

<i>Audoaldus index</i>	1041 feb.
<i>Bisantius index</i>	1052 set. - 1053 gen.
<i>Iaquintus <II> principalis index</i>	1054 gen. - 1065 lug.
<i>Amatus <II> index</i>	1077 mar. - 1102 feb.
<i>Iohannes <II> index</i>	1085 feb. - 1107 mag.
<i>Guidelmus o Guilielmus index</i>	1126 mag.
<i>Amatus <II> index**</i>	1126 mag. - 1154 apr.
<i>Iaquintus <III> stratilates et index</i>	1129 ago.
<i>Robbertus vicecomes et index</i>	1129 set. - 1129 nov.
<i>Bernardus index</i>	1133 mag. - 1139 mag.
<i>Riccardus <II> index</i>	1136 nov.
<i>Iohannes <II> index</i>	1142 mag. - 1152 apr. (forse già attivo il 6 feb. 1137 anche se manca la sottoscrizione)
<i>Amatus <III> index</i>	1153 gen. - 1178 ago.
<i>Amminadab index atque notarius</i>	1155 apr. - 1155 giu.
<i>Andreas index</i>	1157 lug. - 1157 nov.
<i>Iohannes <III> index</i>	1158 mar.
<i>Malfridus index Avellini</i>	1158 mag. - 1168 ott.
<i>Magnus index atque notarius Summontis</i>	1159 mar. - [1197 feb.]
<i>Iohannes <IV> index</i>	1162 giu. - 1177 mag.
<i>Alferius index</i>	1163 lug. - 1182 apr.
<i>Iohannes <V> de Mercuriano</i>	1164 apr.
<i>Iohannes <VI> index</i>	1165 apr.
<i>Philippus index</i>	1167 ago. - 1190 ago.
<i>Iohannes <VII> index</i>	1172 feb.
<i>Riccardus <II> index</i>	1172 feb.
<i>Bartholomeus index</i>	1173 mar. - [1195 apr.]
<i>Iacobus <II> index</i>	1177 mar. - 1189 mar.
<i>Leonardus index</i>	1180 ago. - 1190 gen.

** Gli editori del CDV hanno erroneamente attribuito al giudice *Amatus <II>*, attivo tra il maggio 1126 e l'aprile 1154, tutti i documenti sottoscritti da *Amatus <III>* nel periodo compreso tra il gennaio 1153 e il giugno 1160, nonostante la palese differenza della sottoscrizione (cfr. CDV, IV cit., Indice, p. 379, *s.v. Amatus index*).